

ATTO DD 347/A1705B/2021**DEL 23/04/2021****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1700A - AGRICOLTURA E CIBO****A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile**

OGGETTO: PSR 2014-2020. DGR n. 17-3076 del 9/4/2021. Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, Operazioni 10.1.2, 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.4 (azioni 1 e 3), 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 e 10.1.9. Campagna 2021: disposizioni per l'assunzione in forma condizionata di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e pagamento).

Visto il *regolamento (UE) n. 1305/2013* del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare nell'ambito di Programmi di sviluppo rurale predisposti a livello nazionale o regionale;

visto in particolare l'articolo 28, paragrafi 1-8, del regolamento (UE) n. 1305/2013, corrispondenti alla sottomisura 10.1 (*Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali*), che prevede l'applicazione di impegni volontari pluriennali a fronte di pagamenti a cadenza annuale, la cui entità è limitata ai massimali per ettaro o per unità di bestiame indicati nell'Allegato II del medesimo regolamento, con possibilità di deroga in casi giustificati;

visto il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013, e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

visti i seguenti regolamenti:

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare il Titolo VI “Condizionalità” e l'Allegato II;

- regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013

per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- in particolare i termini per la presentazione delle domande e agli altri termini previsti dai citati regg. della Commissione (UE) n. 640 e s.m.i. dell'11 marzo 2014 e n. 809 e s.m.i. del 17 luglio 2014;
- *regolamento (UE) n. 1307/2013* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e modifica l'allegato X di tale regolamento;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea nella versione originaria con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015 e in ultimo, nel testo vigente, con decisione C(2020) 7883 del 6 novembre 2020;

considerata, nell'ambito della Misura 10 del PSR, la sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali) corrispondente all'articolo 28 (1-8) del regolamento (UE) n. 1305/2013;

visto il regolamento (UE) 2020/2220, che ha stabilito disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e ha modificato, tra gli altri, il regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda le risorse e le modalità di applicazione nel biennio di prolungamento del periodo di programmazione 2014-2020, prevedendo che i Programmi di sviluppo rurale possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che, per ottenerne la proroga, sia necessaria l'approvazione di un'apposita richiesta di modifica relativa al periodo transitorio;

richiamate le deliberazioni della Giunta regionale che negli anni scorsi hanno disposto l'attivazione di nuovi bandi per la sottomisura 10.1 – definendo di volta in volta le operazioni/azioni interessate, le relative risorse finanziarie e i criteri di selezione delle domande - e le conseguenti determinazioni dirigenziali del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile:

- D.G.R. n. 21-3089 del 29/3/2016 e determinazione dirigenziale n. 248 del 21/4/2016;
- D.G.R. n. 14-4814 del 27/3/2017 e determinazione dirigenziale n. 289 del 4/4/2017;
- D.G.R. n. 13-6737 del 13/4/2018 e determinazione dirigenziale n. 454 del 16/4/2018;
- D.G.R. n. 34-8759 del 12/4/2019 e determinazione dirigenziale n. 335 del 15/4/2019;
- D.G.R. n. 20-1339 del 8/5/2020 e determinazione dirigenziale n. 263 del 11/5/2020;
- D.G.R. n. 17-1296 del 30/4/2020 e determinazione dirigenziale n. 244 del 4/5/2020;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17-3076 del 9/4/2021, che ha disposto l'attivazione, per l'anno 2021, di nuovi impegni pluriennali e proroghe annuali per la *sottomisura 10.1* e di nuovi impegni triennali per la *misura 11 (agricoltura biologica)* e ha dato atto che la finanziabilità di tali interventi è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche riguardanti il prolungamento del PSR nel biennio 2021-2022 e all'assegnazione delle necessarie risorse in base al riparto fra Regioni e Province autonome in via di definizione a livello nazionale;

considerato che la citata deliberazione della Giunta regionale n. 17-3076 del 9/4/2021:

- ha quantificato in 125.000.000 di euro l'importo massimo complessivo da destinare, in forma condizionata, agli impegni sopra indicati e ha individuato nel bilancio di gestione la necessaria copertura della quota regionale in base alla ripartizione tra le fonti di finanziamento:
- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali
- 17,064% a carico dei fondi regionali
- ha demandato alla Direzione Agricoltura e Cibo, in qualità di Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, l'adozione dei provvedimenti attuativi;

vista la nota n. 9615 del 14/4/2021 con cui l'Autorità di gestione del PSR ha incaricato il Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile di dare seguito alla citata deliberazione della Giunta regionale;

Dato atto che il Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile ha effettuato, nell'ambito di un gruppo di lavoro intersettoriale della Direzione Agricoltura e cibo, una valutazione complessiva sugli impegni giunti a scadenza, le presumibili nuove adesioni e l'opportunità di prevedere, a seconda dei casi, proroghe annuali o nuovi bandi per impegni di maggiore durata;

stabilito a seguito di tali valutazioni di destinare in forma condizionata ai nuovi impegni pluriennali della sottomisura 10.1 oggetto del presente bando, nell'ambito dell'importo complessivo di 125.000.000 euro individuato dalla suddetta deliberazione della Giunta, la somma di 56.100.000 euro suddivisa come di seguito indicato fra le operazioni e azioni interessate:

Operazioni/azioni della sottomisura 10.1	Dotazioni (euro)
10.1.2 "Interventi a favore della biodiversità nelle risaie	4.950.000
10.1.3 "Tecniche di agricoltura conservativa:	
- 10.1.3.2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo	1.050.000
- 10.1.3.3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale	4.050.000
10.1.4 "Sistemi colturali ecocompatibili:	
- 10.1.4.1 Conversione di seminativi in foraggiere permanenti*	3.600.000
- 10.1.4.3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi	300.000
10.1.5 "Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera	13.500.000
10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani	1.050.000
10.1.7 "Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema:	
- 10.1.7.1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide*	
- 10.1.7.2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica,	600.000
- 10.1.7.3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi	
10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono	13.500.000
10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli	13.500.000
Totale	56.100.000

ritenuto necessario specificare che la dotazione finanziaria assegnata a ciascuna operazione/azione nell'ambito del presente bando rappresenta la somma utilizzabile nell'arco di tre anni, o di quattro anni per le azioni 10.1.4/1 e 10.1.7/1 che prevedono un periodo di attuazione più lungo, e che di conseguenza le somme considerate per la graduatoria di ciascuna operazione/azione saranno quelle risultanti dalla suddivisione degli importi sopra indicati per gli anni di impegno considerati;

considerato che è necessario rinviare l'eventuale attivazione del bando con impegno triennale per un importo di 6.000.000 di euro relativo all'operazione 10.1.1 (produzione integrata) riservato a giovani insediati ai sensi della Misura 6 Operazione 6.1 che non hanno mai aderito all'Operazione 10.1.1, in attesa dell'esito del confronto con la Commissione europea in merito alla sua fattibilità;

stabilito di attribuire le risorse del presente bando mediante graduatorie per operazione/azione, secondo criteri di selezione delle domande che, rispetto ai bandi precedenti, prevedono alcune variazioni la cui applicazione è subordinata all'approvazione delle modifiche del PSR riguardanti i principi generali di selezione e all'esito della prossima consultazione del Comitato di sorveglianza del PSR;

ritenuto opportuno inoltre per le Operazioni 10.1.3 e 10.1.4 realizzare graduatorie distinte per Azione, con la possibilità per entrambe le operazioni, successivamente alla presentazione delle domande di sostegno, di trasferire le risorse che dovessero risultare eccedenti per una azione verso l'altra della medesima operazione, fino al limite dell'importo richiesto che altrimenti non potrebbe essere soddisfatto;

vista la Determinazione del Direttore di Arpea n. 100 del 1/4/2021 che detta le istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento (prosecuzione di impegni n corso) per superfici e animali relative alla campagna 2021;

visto il regolamento (UE) 2021/540, che ha modificato il regolamento (UE) 809/2014 prevedendo, fra l'altro, che gli Stati stabiliscano in base alle specifiche situazioni il termine ultimo per la presentazione della domanda unica e delle domande di aiuto e pagamento relative allo sviluppo rurale (in precedenza fissato, salvo deroghe, al 15 maggio);

stabilito di adottare quale scadenza per la presentazione delle domande, in attesa di conoscere le determinazioni nazionali al riguardo, la data del 15 maggio 2021 differita al 17/5/2021 ai sensi dell'art. 12 del regolamento (UE) 640/2014;

visto il manuale delle procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC approvato da Arpea con determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i. ;

ritenuto pertanto di adottare la procedura di approvazione del bando per l'assunzione di nuovi impegni pluriennali ai sensi della sottomisura 10.1;

dato atto che le disposizioni di cui alla presente potranno essere integrate e/o modificate dal Settore regionale competente e/o dall'Arpea per le parti di rispettiva competenza.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e in particolare l'art. 6, riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- vista la D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908";

DETERMINA

1) di destinare in forma condizionata a nuovi impegni pluriennali della Sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali) - quale quota parte dei 125.000.000 euro previsti dalla DGR n. 17-3076

del 9/4/2021 per nuovi impegni pluriennali e proroghe annuali della sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali) e per nuovi impegni triennali della misura 11 (agricoltura biologica) – l'importo complessivo di 56.100.000 euro, così ripartito fra le operazioni e azioni interessate:

Operazioni/azioni della sottomisura 10.1	Dotazioni (euro)
10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie	4.950.000
10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa:	
- 10.1.3.2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo	1.050.000
- 10.1.3.3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale	4.050.000
10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili:	
- 10.1.4.1 Conversione di seminativi in foraggiere permanenti*	3.600.000
- 10.1.4.3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi	300.000
10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera	13.500.000
10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani	1.050.000
10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema:	
- 10.1.7.1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide*	
- 10.1.7.2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica,	600.000
- 10.1.7.3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi	
10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono	13.500.000
10.1.9 Gestione eco-sostenibile dei pascoli	13.500.000
Totale	56.100.000

2) di specificare che la dotazione finanziaria assegnata a ciascuna operazione/azione nell'ambito del presente bando rappresenta la somma utilizzabile nell'arco di tre anni, o di quattro anni per le azioni 10.1.4/1 e 10.1.7/1 che prevedono un periodo di attuazione più lungo; di conseguenza, le somme considerate per la graduatoria di ciascuna operazione/azione saranno quelle risultanti dalla suddivisione degli importi sopra indicati per gli anni di impegno considerati;

3) di rinviare l'eventuale attivazione del bando con impegno triennale relativo per un importo previsto di 6.000.000 di euro all'operazione 10.1.1 (produzione integrata) riservato a giovani insediati ai sensi della Misura 6 Operazione 6.1 che non hanno mai aderito all'Operazione 10.1.1, in attesa dell'esito del confronto con la Commissione europea in merito alla sua fattibilità;

4) di dare atto che il presente provvedimento trova copertura nel bilancio di gestione per la quota a carico della Regione, ma che la sua attuazione rimane condizionata all'approvazione delle modifiche del PSR e all'esito del riparto nazionale delle risorse finanziarie destinate alle Regioni e Province autonome;

5) di disporre che, per tale ragione, i richiedenti debbano dichiarare espressamente, con la sottoscrizione delle domanda di sostegno, di essere consapevoli di tale situazione e di non avere alcuna rivendicazione da rivolgere nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea, qualora gli aiuti corrispondenti agli impegni assunti non possano essere erogati a causa della mancata assegnazione delle risorse previste per il periodo di transizione 2021-2022 del Programma di Sviluppo Rurale;

6) di prevedere, per l'accesso al sostegno della sottomisura 10.1, le condizioni di ammissibilità di cui al capitolo 8.2.9.3 del PSR 2014-2020 e, per la formazione delle graduatorie, criteri di selezione che, rispetto ai

bandi precedenti, prevedono alcune variazioni la cui applicazione è subordinata all'approvazione delle modifiche nel PSR riguardanti i principi generali di selezione e all'esito della prossima consultazione del Comitato di sorveglianza del PSR;

7) di stabilire che per le Operazioni 10.1.3 e 10.1.4 le graduatorie saranno distinte per azione, con la possibilità per entrambe le operazioni, successivamente alla presentazione delle domande di sostegno, di trasferire le risorse che dovessero risultare eccedenti per una azione verso l'altra della medesima operazione, fino al limite dell'importo richiesto che altrimenti non potrebbe essere soddisfatto;

8) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- le disposizioni riguardanti la presentazione delle domande di sostegno (e di pagamento), le fasi procedurali successive e l'applicazione dei relativi impegni, articolate nel modo seguente:

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE II – OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

PARTE IV – FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE

PARTE V - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

9) di stabilire che le disposizioni allegate alla presente determinazione potranno essere integrate e/o modificate dalla Direzione regionale competente e dall'Arpa per le parti di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte", nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/> e - in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – nella sezione "Criteri e modalità" di "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

IL DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo
rurale e agricoltura sostenibile)
Firmato digitalmente da Mario Ventrella



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e, nella versione vigente, con decisione della Commissione europea (2020) 7883 del 6/11/2020

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 10: Pagamenti agro-climatico-ambientali

(art. 28 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

(paragrafi 1-8 dell'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013)

Bando n° 1/2021

Nuovi impegni condizionati relativi alle Operazioni:

**10.1.2, 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.4 (azioni 1 e 3),
10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 e 10.1.9**

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
1.1 DEFINIZIONI	7
1.2 FINALITÀ	8
1.3 DOTAZIONE FINANZIARIA	8
1.4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	10
1.5 BENEFICIARI	10
1.6 OGGETTO DEL SOSTEGNO.....	11
1.7 DURATA	11
1.8 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	12
1.9 REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO	12
PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI.....	17
2.1. OPERAZIONI/AZIONI ATTIVATE CON IL PRESENTE BANDO	17
2.2 - OPERAZIONE 10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE	18
2.2.1 Descrizione degli interventi	18
2.2.2 Beneficiari	18
2.2.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione	18
2.2.4 <i>Criteri di selezione</i>	18
2.2.5 Impegni di base.....	20
2.2.6 Impegni aggiuntivi.....	21
2.2.7 Durata.....	23
2.2.8 Entità del premio annuale	24
2.2.9 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie	24
2.2.10 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura	25
2.3 OPERAZIONE 10.1.3 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA	26
2.3.1 Descrizione degli interventi	26
2.3.2 Beneficiari	26
2.3.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione	26
2.3.4 Criteri di selezione	27

2.3.5 Impegni di base.....	30
2.3.6 Impegno aggiuntivo (facoltativo)	34
2.3.7 Durata.....	35
2.3.8 Entità del premio annuale	35
2.3.9 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie	36
2.3.10 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura	36
2.4 - OPERAZIONE 10.1.4 SISTEMI CULTURALI ECOCOMPATIBILI.....	38
2.4.1 Descrizione degli interventi	38
2.4.2 Beneficiari	38
2.4.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione	39
2.4.4 Criteri di selezione	39
2.4.5 Impegni	45
2.4.6 Durata.....	46
2.4.7 Entità del premio annuale	47
2.4.8 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie	47
2.4.9 Compatibilità dell'azione 10.1.4/1 con l'operazione 10.1.1	48
2.4.10 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura	48
2.5 Operazione 10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera.....	49
2.5.1 Descrizione degli interventi.....	49
2.5.2 Beneficiari	49
2.5.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione	49
2.5.4 Criteri di selezione	50
2.5.5 Impegni	52
2.5.6 Durata	54
2.5.7 Entità del premio annuale.....	54
2.5.8 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie.....	54
2.5.9 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura	55
2.6 - OPERAZIONE 10.1.6 DIFESA DEL BESTIAME DALLA PREDAZIONE DA CANIDI SUI PASCOLI COLLINARI E MONTANI	56

2.6.1 Descrizione del tipo di intervento.....	56
2.6.2 Beneficiari	56
2.6.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione	56
2.6.4 Criteri di selezione	57
2.6.5 Impegni	57
2.6.6 Durata	58
2.6.7 Entità del premio annuale.....	58
2.6.8 Cumulabilità con gli aiuti di altre operazioni della misura 10 e di altre misure.....	58
2.6.9 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura.....	58
2.7 OPERAZIONE 10.1.7 GESTIONE ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA	60
2.7.1 Descrizione degli interventi.....	60
2.7.2 Beneficiari	61
2.7.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione	61
2.7.4 Criteri di selezione	62
2.7.5 Impegni	66
2.7.6 Durata	68
2.7.7 Entità del premio annuale.....	68
2.7.8 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie.....	69
2.7.9 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura	69
2.8 OPERAZIONE 10.1.8 – ALLEVAMENTO DI RAZZE AUTOCTONE MINACCIATE DI ABBANDONO.....	70
2.8.1 Descrizione del tipo di intervento.....	70
2.8.2 Beneficiari	70
2.8.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione	70
2.8.4 Criteri di selezione	71
2.8.5 Impegni	71
2.8.6 Sostituzione e trasferimento capi.....	72
2.8.7 Durata	73
2.8.8 Entità del premio annuale.....	73
2.8.9 Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure	73

2.8.10 Incompatibilità del pagamento con gli aiuti dei pagamenti diretti	73
2.9 - OPERAZIONE 10.1.9 GESTIONE ECO-SOSTENIBILE DEI PASCOLI	74
2.9.1 Descrizione del tipo di intervento.....	74
2.9.2 Beneficiari	74
2.9.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione	74
2.9.4 Criteri di selezione	76
2.9.5 Impegni	77
2.9.4 Durata	78
2.9.5 Entità del premio annuale.....	79
2.9.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure	79
2.9.7 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura	79
2.10 – DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' OPERAZIONI	80
2.10.1 Cumulabilità degli aiuti	80
2.10.2 Impegni a particelle fisse o variabili.....	80
2.10.3 Conversione degli impegni	80
2.10.4 Adeguamento degli impegni	81
2.10.5 Estensione delle superfici sotto impegno	81
2.10.6 Superfici aggiuntive in caso di subentro nell'impegno	81
2.10.7 Riduzioni di superfici sotto impegno	81
2.10.8 Trasferimento dei terreni e degli impegni	82
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO).....	83
3.1 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	83
3.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA	84
3.2.1 Modalità grafica	85
3.3 COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOMANDA.....	86
3.4 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE	87
3.5 DOMANDA DI MODIFICA	87
3.6 PRESENTAZIONE TARDIVA	88
3.7 SUCCESSIVE COMUNICAZIONI	89

3.7.1 Revoca parziale o totale.....	89
3.7.2 Richiesta di correzione di errori palesi	89
3.7.3 Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore	90
PARTE IV - FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE	91
4.1 COMPETENZE	91
4.2 SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	92
4.2.1 Assegnazione dei punteggi.....	92
4.2.2 Formazione delle graduatorie	92
4.2.3 Gestione delle graduatorie	93
4.3 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI.....	93
4.3.1 Principi generali dei controlli.....	93
4.3.2 Controlli amministrativi	93
4.3.3 Controlli in loco	94
4.3.4 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda.....	94
4.3.5 Esiti dei controlli	95
4.3.6 Verbale di istruttoria	96
4.3.7 Chiusura delle istruttorie delle domande di pagamento	97
4.4 REQUISITI E MODALITA' DI PAGAMENTO	97
4.5 SANZIONI NAZIONALI	97
PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI	99
5.1 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	99
5.2 TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ..	99
5.3 PUBBLICAZIONI PREVISTE	99
5.4 RIESAMI/RICORSI	100
5.5 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679	101
5.6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	102
5.7 CONTATTI.....	105

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si intende per:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;
- **altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- **condizionalità:** criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente, della salubrità dei prodotti e del benessere animale. Le regole di condizionalità sono individuate dal regolamento (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1 e specificati nella pertinenti disposizioni nazionali e regionali;
- **domanda di sostegno:** una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;
- **domanda di pagamento:** la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- **fascicolo aziendale** (elettronico e cartaceo): il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **parcella agricola:** porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;
- **SIAP:** *sistema informativo agricolo piemontese*, il sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese e attraverso il quale vengono trattati i dati personali di chi presenta le domande;
- **sistema integrato di gestione e controllo (SIGC):** gli elementi sono descritti dall'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1306/2013¹. Viene applicato alla misura 10 prevista dall'art. 28 (paragrafi 1-8) del reg. (UE) 1305/2013;
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e), f), g), h)) ;

¹ Gli elementi SGCI sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

- **superficie determinata:** la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE)640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;
- **uso:** in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

Per definizioni sopra non riportate si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 640 del 2014 e s.m.i. e all'art. 2 del Reg. (UE) 1305 del 2013 e s.m.i.

1.2 FINALITÀ

Ai sensi dall'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013, la misura 10 del PSR 2014-2020 sostiene l'adozione di tecniche produttive compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i cambiamenti climatici o a favorire l'adattamento ad essi. Essa pertanto concorre al conseguimento dell'*obiettivo generale* del PSR "Conservazione e promozione dei cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima".

Le finalità della misura sono indicate in dettaglio nella trattazione specifica delle operazioni e azioni interessate.

1.3 DOTAZIONE FINANZIARIA

Il **regolamento (UE) 2020/2220** del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e ha modificato, tra gli altri, il regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda le risorse e le modalità di applicazione nel biennio di prolungamento del periodo di programmazione 2014-2020. L'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2220, in particolare, stabilisce che i Programmi di sviluppo rurale possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che, per ottenerne la proroga, sia necessaria l'approvazione di un'apposita richiesta di modifica relativa al periodo transitorio. L'articolo 7 dello stesso regolamento prevede inoltre che nel periodo di estensione del PSR possano essere previste, per le Misure 10 e 11 che fanno riferimento rispettivamente agli art 28 e 29 del Reg UE 1305/2013, proroghe annuali degli impegni in scadenza e nuove adesioni a impegni di durata non superiore a tre anni, tranne che in casi particolari per i quali può essere previsto un periodo di attuazione più lungo in base alla natura degli interventi e al tempo necessario perché si realizzino i benefici ambientali attesi.

Ai sensi del Reg UE 2020/2220, la **deliberazione della Giunta Regionale n. 17-3076 del 9/4/2021** ha disposto che nel biennio 2021-2022 siano attivati in forma condizionata:

- nuovi impegni pluriennali e proroghe annuali di impegni in scadenza di determinate operazioni e azioni della misura 10 (pagamenti agro-climatico-ambientali);
- nuovi impegni triennali per le due operazioni della misura 11 (agricoltura biologica).

L'importo massimo complessivo da destinare agli impegni sopra indicati è quantificato in 125.000.000 di euro.

Per i pagamenti è prevista la seguente suddivisione tra le fonti di finanziamento:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali
- 17,064% a carico dei fondi regionali

La quota di cofinanziamento regionale per il periodo di transizione 2021-2022, pari a 21.330.000 euro (17,064% di 125.000.000 di euro), trova copertura finanziaria nel bilancio gestionale della Regione Piemonte.

Tuttavia, la finanziabilità dei nuovi impegni è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche relative al prolungamento del PSR nel biennio 2021-2022 e al riparto delle risorse fra le Regioni e le Province autonome, in via di definizione a livello nazionale.

La citata deliberazione della Giunta n. 17-3076 del 9/4/2021 ha demandato l'adozione dei necessari provvedimenti attuativi all'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, la quale ha incaricato il Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile di predisporre i bandi e le disposizioni per le nuove adesioni e le proroghe degli impegni giunti a conclusione (nota n. 9615 del 14/4/2021.)

A tale proposito il Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile ha effettuato, nell'ambito di un gruppo di lavoro intersettoriale della Direzione Agricoltura e cibo, una valutazione complessiva sugli impegni giunti a scadenza, le presumibili nuove adesioni e l'opportunità di prevedere, a seconda dei casi, proroghe annuali o bandi per nuove adesioni a impegni di maggiore durata.

Sulla base di tali considerazioni, con il presente provvedimento viene attivato in forma condizionata un bando per nuove adesioni alla sottomisura 10.1, con una dotazione di 56.100.000 euro ripartita fra le operazioni e azioni interessate nel modo di seguito indicato.

Operazione/azione	Dotazione del bando (euro)
10.1.2 "Interventi a favore della biodiversità nelle risaie	4.950.000
10.1.3 "Tecniche di agricoltura conservativa:	
- 10.1.3.2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo	1.050.000
- 10.1.3.3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale	4.050.000
10.1.4 "Sistemi colturali ecocompatibili:	
- 10.1.4.1 Conversione di seminativi in foraggiere permanenti (*)	3.600.000
- 10.1.4.3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi	300.000
10.1.5 "Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera	13.500.000
10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani	1.050.000
10.1.7 "Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema:	
- 10.1.7.1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide (*)	600.000
- 10.1.7.2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica,	
- 10.1.7.3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi	
10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono	13.500.000
10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli	13.500.000
Totale	56.100.000

(*) impegni per il quale è prevista una durata superiore a tre anni in deroga al criterio generale previsto dal regolamento (UE) 2020/2220

La dotazione finanziaria assegnata a ciascuna operazione/azione nell'ambito del presente bando rappresenta la somma utilizzabile nell'arco di tre anni, o di quattro anni per le azioni 10.1.4/1 e 10.1.7/1 che prevedono un periodo di attuazione più lungo; di conseguenza, le somme considerate per la graduatoria di ciascuna operazione/azione saranno quelle risultanti dalla suddivisione degli importi sopra indicati per gli anni di impegno considerati (cfr par. 1.7).

Per le Operazioni 10.1.3 e 10.1.4 saranno realizzate graduatorie distinte per Azione, con la possibilità per entrambe le operazioni, successivamente alla presentazione delle domande di sostegno, di trasferire le risorse che dovessero risultare eccedenti per una azione verso l'altra della medesima operazione, fino al limite dell'importo richiesto che altrimenti non potrebbe essere soddisfatto.

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno i richiedenti dichiarano espressamente di essere consapevoli degli impegni assunti e del carattere condizionato del bando e di non avere alcuna rivendicazione da rivolgere nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea, qualora gli aiuti corrispondenti agli impegni intrapresi non possano essere concessi per la mancata assegnazione delle risorse finanziarie previste per il periodo di transizione 2021-2022 del Programma di Sviluppo Rurale.

1.4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente mediante **trasmissione telematica**, seguendo le modalità descritte nella Parte III (Presentazione delle domande), a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione ed **entro le ore 23:59:59 del 17 maggio 2021**², fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540.

La domanda si intende presentata soltanto al momento della sua trasmissione nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP), a seguito dell'assegnazione del numero identificativo nella fase di stampa della medesima.

1.5 BENEFICIARI

Possono presentare domanda Agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori ed altri gestori del territorio che assumono volontariamente uno o più impegni agro-climatico-ambientali. I pagamenti dell'azione 10.1.7 possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio. Le tipologie di beneficiari sono indicate nella descrizione delle azioni e operazioni, alla quale si rimanda.

Nell'ambito del presente bando non sono ammissibili domande di imprese che hanno in corso impegni della stessa operazione/azione.

Per le operazioni/azioni 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggiere permanenti) e 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi) non sono ammissibili nemmeno domande di imprese che nel 2020 hanno

² data stabilita in base all'art.12 del regolamento (UE) 640/2014

completato impegni della stessa operazione/azione (adesioni del 2016); queste imprese hanno facoltà di presentare nel 2021 una domanda di proroga annuale degli impegni in scadenza.³

Le domande di sostegno ammissibili saranno ordinate in graduatoria e selezionate in base a punteggi derivanti dai criteri di priorità indicati nella trattazione specifica di ciascuna operazione/azione oggetto del bando. Per alcune operazioni/azioni l'Autorità di gestione prevede di apportare alcune modifiche, evidenziate nel testo, rispetto ai criteri di selezione adottati nei bandi precedenti; l'applicazione di tali modifiche nella definizione delle graduatorie rimane subordinata all'approvazione delle modifiche nel PSR riguardanti i principi generali di selezione e all'esito della prossima consultazione del Comitato di sorveglianza del PSR.

1.6 OGGETTO DEL SOSTEGNO

La Misura 10, attraverso le operazioni in cui è articolata, sostiene l'attuazione di impegni agro-climatici-ambientali ad adesione volontaria.

Gli *aiuti* annuali previsti sono calcolati per ettaro di superficie o per UBA (Unità di Bestiame Adulto) quale compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi all'attuazione degli impegni. Il regolamento (UE) 1305/2013 (allegato II) indica gli importi annui massimi riconoscibili per ettaro, in riferimento ai rispettivi utilizzi del suolo, o per unità di bestiame adulto (UBA)⁴ Per alcuni interventi il PSR prevede in via eccezionale, con l'assenso della Commissione europea, il superamento di tali massimali.

Per operazioni/azioni della Misura 10 fra loro cumulabili, in caso di sovrapposizione sulla stessa superficie di impegni avviati anche in anni precedenti verrà operato l'abbattimento del premio al massimale.

Il PSR prevede pagamenti ridotti nei casi in cui una parte degli impegni sia già compensata dal pagamento unico ai sensi del reg. (UE) 1307/2013, in quanto compresa nelle regole di condizionalità o del *greening* (inverdimento).

1.7 DURATA

La *durata* degli impegni agro-climatico-ambientali è, di norma, almeno quinquennale. Tuttavia, ai sensi del regolamento (UE) 2020/2220 gli impegni assunti nel periodo di estensione del PSR 2014-2020 non possono superare i tre anni, tranne che in casi particolari per i quali può essere previsto un periodo di attuazione più lungo in base alla natura degli interventi e al tempo necessario perché si realizzino i loro benefici ambientali. Gli *impegni relativi al presente bando*, in quanto avviati con l'annualità 2021, hanno quindi **durata triennale**, a eccezione delle azioni 10.1.4/1 (conversione di

³ Il prolungamento nel sesto anno è obbligatorio per i titolari di domande 10.1.4/1 che hanno avviato l'impegno nel 2016 e hanno impegnato nuove particelle catastali nel secondo anno (2017)

⁴ I limiti previsti dal reg. (UE) 1305/2013 sono i seguenti: 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi della terra, 200 € per UBA/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

seminativi in foraggiere permanenti) e 10.1.7/1 (gestione di formazioni vegetali e aree umide), per le quali in deroga al criterio generale è prevista, rispettivamente, una durata di cinque e dieci anni.

Le deroghe in questione sono considerate “sotto condizione” fino all’eventuale approvazione da parte della Commissione Europea. Qualora non siano approvate, l'azione 10.1.4/1 non potrà essere attivata nell'ambito del presente bando, in quanto essa richiede la permanenza almeno quinquennale delle foraggiere derivanti dalla conversione, mentre i nuovi impegni dell'azione 10.1.7/1 avranno durata inferiore a dieci anni (fermo restando il vincolo decennale di mantenimento degli investimenti non produttivi realizzati con l'operazione 4.4.1).

Nella Parte II sono indicate la durata prevista e la data di decorrenza degli impegni di ciascuna operazione/azione.

1.8 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La misura è applicabile all’intero territorio regionale. In funzione degli obiettivi ambientali e dei fabbisogni del territorio (aspetti critici da migliorare o situazioni di pregio da tutelare), alcune operazioni sono destinate a specifiche aree o colture.

Non sono finanziabili superfici al di fuori del territorio regionale.

1.9 REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

Gli impegni della sottomisura 10.1 vanno al di là di una serie di regole basilari (*baseline*) che occorre rispettare, in particolare, per poter ricevere integralmente gli aiuti agroambientali. Nella trattazione delle singole operazioni sono indicate le eventuali regole basilari considerate “pertinenti” a ciascun impegno e quindi tali da determinare un incremento della penalità in caso di violazione contestuale.

Per gli impegni assunti ai sensi della misura 10 è prevista la condizione (clausola) di revisione, al fine di permettere l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. La clausola comprende anche gli adeguamenti necessari per evitare il doppio finanziamento delle pratiche di inverdimento (*greening*). Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, l'impegno cessa senza che sia richiesto il rimborso per la durata di effettiva validità dell'impegno.⁵

A) MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA:

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari; criteri per lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.), come definiti nelle disposizioni del Decreto Ministeriale del 7/6/2018;

B) CONDIZIONALITÀ:

⁵

Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 48.

La condizionalità è costituita da regole basilari in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali che si applicano ai pagamenti diretti, agli aiuti per la ristrutturazione/riconversione di vigneti e per la vendemmia verde e ai pagamenti dello sviluppo rurale riferiti alle superfici (inclusi gli aiuti agro-climatico ambientali della misura 10). Le regole in questione si compongono di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). I riferimenti normativi sono i seguenti:

- regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. (Titolo VI, Capo I e allegato II);
- decreto ministeriale 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. 18 alla GU n. 113 del 04/5/2020), che a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione ha sostituito il decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019 (suppl. ord. alla GU n. 72 del 26/3/2019);
- disposizioni attuative della Giunta regionale, alle quali si rimanda per la descrizione delle regole di seguito sinteticamente richiamate. Alla data di approvazione del presente provvedimento, l'atto che ha definito in ultimo la materia a livello regionale è la DGR n. 13 - 1620 del 3/7/2020 (BURP n. 28 del 10/7/2020).

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5

Obblighi amministrativi, obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, il rispetto dei massimali di apporto azotato previsti e i divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati;

BCAA1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

- a) rispetto di divieti di fertilizzazione su terreni adiacenti ai corsi d'acqua;
- b) costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'ampiezza della fascia inerbita richiesta varia in funzione degli stati ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

- divieto di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste;
- in caso di scarico di sostanze pericolose non assimilabili a scarichi domestici, disporre dell'autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti e rispettare le condizioni ivi contenute.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

- a) su superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) su tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, assicurare una copertura vegetale nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio, o in alternativa adottare tecniche per la protezione del suolo.

Per tutti i terreni sopra indicati, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno dal 15 novembre al 15 febbraio;

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

- a) in terreni declivi a seminativo che manifestano fenomeni erosivi (presenza di incisioni diffuse o rigagnoli) in assenza di sistemazioni, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 m l'uno dall'altro;
- b) non effettuare di livellamenti non autorizzati;
- c) mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura dei terreni.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate

E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie di seminativi (fatte salve le deroghe previste).

CGO 2 – direttiva 2009/147/CE del 30/11/2009 (conservazione degli uccelli selvatici) e CGO 3 – direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

- si applicano le pertinenti disposizioni del DM n. 184 del 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";
- devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357
- fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati nell'ambito della BCAA 7

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. (Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte) e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

non eliminare gli elementi caratteristici del paesaggio, qualora identificati territorialmente: gli alberi monumentali identificati nel registro nazionale o tutelati da norme regionali o nazionali, nonché siepi, alberi isolati o in filari, stagni, muretti a secco, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Non eseguire interventi di potatura di elementi caratteristici del paesaggio nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto

II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali

Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.

CGO 6 – direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini

- comunicazione all'ASL per la registrazione dell'azienda;
- tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell'allevamento e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 7 – regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

- registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
- identificazione e registrazione degli animali
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- movimentazione dei capi in uscita e in ingresso.

CGO 8 - regolamento (CE) n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina

- registrazione dell'azienda in BDN;
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 9 – regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.

CGO 12 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i.

CGO 13 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i.

C) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- regolamento. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10;
- allegato 7 del DM del 10/3/2020 (suppl. ord. 18 alla GU n. 113 del 04/5/2020);
- determinazione dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017 e s.m.i, relativa alla classificazione delle inadempienze e alle conseguenti riduzioni/esclusioni di pagamento.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

Obbligo di possedere l'*abilitazione per l'acquisto o l'uso di prodotti fitosanitari* (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Obbligo di formazione e *conoscenza dei principi generali della produzione integrata* obbligatoria; *magazzinaggio dei prodotti fitosanitari* in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Verifica delle attrezzature per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Rispetto delle *disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici* o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti:

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola; Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, come modificato dal DPGR n. 2/R del 02/03/2016.

PARTE II - OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

2.1. OPERAZIONI/AZIONI ATTIVATE CON IL PRESENTE BANDO

Il bando ha per oggetto le seguenti operazioni e azioni della sottomisura 10.1, descritte in dettaglio nei paragrafi seguenti:

- 10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie
- 10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa:
 - 10.1.3/2 Semina su sodo
 - 10.1.3/3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale
- 10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili:
 - 10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggiere permanenti
 - 10.1.4/3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi
- 10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera
 - 10.1.5/1 Distribuzione di effluenti non palabili con interrimento immediato
 - 10.1.5/2 Distribuzione di effluenti non palabili sottocotico o rasoterra in bande
- 10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani
- 10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema:
 - 10.1.7/1. Gestione di formazioni vegetali e aree umide
 - 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica
 - 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi
- 10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono
- 10.1.9 Gestione sostenibile dei pascoli

2.2 - OPERAZIONE 10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE

2.2.1 Descrizione degli interventi

L'operazione tende a mitigare le conseguenze negative della pratica dell'asciutta sulla biodiversità della risaia. A tale scopo essa sostiene il mantenimento, durante il ciclo colturale del riso, di una riserva d'acqua tale da consentire agli organismi acquatici di sopravvivere anche durante le asciutte e di ripopolare le camere di risaia nelle successive fasi di allagamento. L'operazione, inoltre, richiede l'inerbimento a fini naturalistici di un argine della camera di risaia e sostiene, quali impegni accessori da attuarsi fra un ciclo colturale e l'altro del riso, il mantenimento delle stoppie in campo, la sommersione invernale e la coltivazione di erbai intercalari da sovescio.

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio

e secondariamente, in riferimento ad alcuni impegni facoltativi:

- migliorare la conservazione del sistema suolo
- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio.

La salvaguardia della biodiversità tende, fra l'altro, ad accrescere il controllo naturale delle zanzare favorendo il compimento del ciclo biologico dei loro predatori naturali (girini, libellule, pesci. ecc.), che nelle condizioni ordinarie risultano fortemente limitati dalle ripetute fasi di asciutta. Nel favorire la complessità dell'agroecosistema, l'intervento presenta quindi potenziali riflessi positivi sulla qualità di vita delle popolazioni locali e anche sull'attrattiva dei territori risicoli per una fruizione ricreativa, didattica, di studio e di ricerca naturalistica.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
4a	4b	4c	5d	5e
Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
***		**		**

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si ritiene che l'operazione possa intervenire nei confronti di ciascuna *focus area*.

2.2.2 Beneficiari

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate.

Non sono ammissibili domande di imprese con impegni dell'operazione 10.1.2 in corso di attuazione.

2.2.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'operazione è applicabile a superfici ricadenti nel territorio regionale e coltivate a riso in sommersione.

La superficie minima di attuazione dell'impegno di base è di 3 ettari.

2.2.4 Criteri di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i criteri di selezione di seguito specificati. **Rispetto ai criteri adottati in occasione dei bandi precedenti, sono previste alcune variazioni evidenziate nella tabella seguente. La loro applicazione**

è subordinata all'approvazione delle modifiche del PSR riguardanti i principi generali di selezione e all'esito della prossima consultazione del Comitato di sorveglianza del PSR.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e/o Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat)	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" ai sensi della legge regionale n. 19/2009 e/o "interne ad aree Natura 2000"	% della SAU oggetto di impegno ricadente in aree protette: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
Altre aree comprese nella rete ecologica regionale (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.) a seguito della loro eventuale individuazione	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica siano classificate come ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...), a seguito della loro eventuale individuazione (1)	% della SAU oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
L'intervento incoraggia l'assunzione di impegni facoltativi in aggiunta agli impegni di base.	In particolare, si considerano prioritarie le domande con particelle oggetto dell'impegno facoltativo "realizzazione di un solco di dimensioni maggiori rispetto all'impegno di base"	incidenza della superficie oggetto di tale impegno facoltativo sulla superficie oggetto dell'impegno di base: - più del 75%: 12 punti - più del tra il 50% e il 75%: 8 punti - tra il 20% e il 50%: 5 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
L'intervento incoraggia l'assunzione di impegni facoltativi in aggiunta agli impegni di base.	Si considerano prioritarie le domande con particelle oggetto di uno o più impegni facoltativi diversi dal precedente	incidenza della superf. oggetto di tali impegni facoltativi sulla superficie oggetto dell'impegno di base: - più del 50%: 5 punti - tra il 20% e il 50%: 3 punti - tra il 5% e il 20%: 2 punti
Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali.	In particolare, si considerano prioritarie le domande di imprese che presentano hanno presentato una domanda finanziabile per l'operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi) e/o assumono/hanno in corso impegni relativi all'operazione 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) o al'azione 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi) (2)	rapporto fra la superficie complessiva interessata da tali interventi e la SAU aziendale: - più del 20%: 15 punti - dal 10% al 20%: 12 punti - più del tra il 3% e il 10%: 8 10 punti - tra 1% e 3%: 5 punti - tra 0,5% e 1%: 3 punti
La sottomisura 16.5 prevede il coordinamento di interventi ambientali a livello territoriale.	Si considerano prioritarie le domande che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5. (3)	adesione a tali interventi coordinati: 8 punti
Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali.	In particolare, si considerano prioritarie le domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE. (4)	Partecipazione a un progetto LIFE: 1 punto
A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine: - alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla superficie a riso; - agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti - agli imprenditori più giovani; - al sesso meno rappresentato in graduatoria		

- (1) *in mancanza della definizione della rete ecologica regionale, i relativi punteggi non sono attribuibili ad alcun beneficiario.*
- (2) non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale
- (3) *In assenza di bandi per la sottomisura 16.5, il relativo punteggio non è attribuibile ad alcun beneficiario.*
- (4) *La documentazione relativa all'eventuale partecipazione a un progetto LIFE deve essere allegata alla domanda di sostegno.*

2.2.5 Impegni di base

L'operazione prevede il rispetto degli impegni di base, richiesto a tutti gli agricoltori aderenti, e l'adesione facoltativa a impegni aggiuntivi.

Gli impegni di base sono i seguenti:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Impegno 1. Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, lungo uno o più lati sul perimetro della camera di risaia, un fosso a sezione trapezoidale largo almeno 60 cm (base maggiore del trapezio, posta in alto) e profondo almeno 40 cm. Il rapporto fra la lunghezza di totale dei fossi e la superficie totale oggetto di impegno deve essere almeno pari a 100 metri per ettaro. Al fine di rispettare tale condizione, necessaria per la giustificazione dell'aiuto, il sostegno può essere richiesto per una superficie inferiore alla superficie delle camere di risaia interessate. Il rapporto minimo fra la lunghezza del fosso e la superficie oggetto di impegno deve essere rispettato in ciascuna camera interessata. Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta. Anche qualora le fasi iniziali della coltura siano svolte in asciutta, la riserva d'acqua deve essere presente nei fossi oggetto di impegno almeno dal 30 maggio. Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline. Il beneficiario deve disporre di una rappresentazione cartografica delle camere di risaia e dei fossi oggetto di impegno, con l'indicazione delle rispettive superfici e lunghezze. Tale documentazione deve essere fornita ai funzionari incaricati in caso di eventuali controlli in azienda. Durante il ciclo colturale del riso non è consentito intervenire sul fosso, fatte salve circostanze particolari e impreviste (es. danni da fauna selvatica) tali da richiedere nel periodo primaverile o estivo, al fine di garantire la funzionalità del fosso, interventi di ripristino che devono essere comunicati all'Ufficio istruttore con almeno 5 giorni di anticipo per eventuali controlli sul posto. In casi di particolare urgenza (es. danni all'argine che potrebbero compromettere la sommersione della camera) l'intervento può essere avviato contestualmente alla comunicazione all'Ufficio istruttore.	Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

Impegno 2. Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo culturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea. L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia, non necessariamente coincidente con un lato lungo il quale è stato realizzato il fosso che beneficia del sostegno dell'operazione. In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone. La miscela di semente potrà essere composta da sole graminacee poliennali, quali Festuca (<i>Festuca arundinacea</i> L.), Erba mazzolina (<i>Dactylis glomerata</i> L.) ed Erba fienarola (<i>Poa pratense</i> L.), rustiche e resistenti agli stress idrici, cui possono essere aggiunti Loglio (<i>Lolium perenne</i> L.) o Loiessa (<i>Lolium multiflorum</i> L.) per garantire una rapida copertura iniziale; o da graminacee consociate a leguminose: Trifoglio bianco (<i>Trifolium repens</i> L.) Trifoglio pratense (<i>Trifolium pratense</i> L.) ed Erba medica (<i>Medicago sativa</i> L.). Per non compromettere le finalità naturalistiche dell'intervento, sull'argine oggetto di impegno non devono essere effettuati interventi di contenimento della vegetazione nel periodo compreso fra il 15 marzo e la fine di luglio di ogni anno del periodo di impegno. La scelta di lasciare la vegetazione spontanea o di seminare determinate specie e le modalità di gestione degli argini inerbiti devono tenere conto dell'eventuale presenza di specie protette dalla direttiva Habitat, attenendosi alle specifiche norme per la loro tutela.	Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.
---	--

Le particelle interessate possono cambiare durante il periodo di attuazione dell'impegno, in conseguenza della rotazione del riso. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, la variazione delle particelle può comportare una variazione nel numero di ettari oggetto di impegno da un anno all'altro, entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

2.2.6 Impegni aggiuntivi

Sull'intera superficie interessata dagli impegni di base o su parte di questa, possono essere assunti uno o più impegni facoltativi tra quelli di seguito indicati:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Impegno aggiuntivo 1: Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale. Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente, per poi effettuare (nello stesso anno) le operazioni preparatorie del terreno e la semina della successiva coltivazione di riso. L'impegno, qualora assunto, può essere attuato anche soltanto in un anno del triennio di applicazione degli impegni di base. Le particelle interessate possono cambiare durante il periodo di impegno. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.	Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.
Impegno aggiuntivo 2: Sommersione invernale delle risaie. a) mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio; b) comunicare preventivamente all'Ufficio istruttore il periodo di sommersione invernale e i terreni interessati. La comunicazione deve essere accompagnata dall'attestazione della disponibilità del Consorzio irriguo a fornire l'acqua	Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.

necessaria per le superfici e il periodo indicati, o dalla dichiarazione del richiedente di disporre autonomamente dell'acqua necessaria all'attuazione dell'intervento. L'impegno, qualora assunto, può essere attuato anche soltanto in un anno del triennio di applicazione degli impegni di base.. Le particelle interessate possono cambiare durante il periodo di impegno. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.																			
Impegno aggiuntivo 3: Coltivazione di un erbaio da sovescio autunno-vernino. - coltivare come coltura intercalare un erbaio da sovescio autunno-vernino utilizzando semente con prevalenza (in peso) di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate, curarne la buona riuscita creando in particolare, ove necessario, adeguati canali di scolo per evitare ristagni; - non sottoporlo a fertilizzazioni o a trattamenti fitosanitari - mantenerlo in campo almeno fino al 20 marzo di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo e quindi sovesciarlo. L'impegno, qualora assunto, può essere attuato anche soltanto in un anno del triennio di applicazione degli impegni di base. L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo. Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere commisurata alla superficie oggetto dell'impegno facoltativo, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta. Le semine devono essere effettuate entro il 15 ottobre. L'insediamento della coltura e la copertura del suolo devono essere ottenuti già entro l'autunno. Per le semine in purezza devono essere rispettate le seguenti <i>quantità minime</i> di seme per ettaro di superficie oggetto di impegno. <table border="1" data-bbox="97 1160 959 1659"> <thead> <tr> <th>Specie</th><th>Quantità di seme (kg/ha)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><i>Graminacee</i></td></tr> <tr> <td>Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Loiessa</td><td>20</td></tr> <tr> <td colspan="2"><i>Leguminose</i></td></tr> <tr> <td>Veccia vellutata (<i>V.villosa</i>)</td><td>50</td></tr> <tr> <td>Trifoglio incarnato</td><td>30</td></tr> <tr> <td colspan="2"><i>Crucifere</i></td></tr> <tr> <td>Colza</td><td>40</td></tr> </tbody> </table> Nel caso degli erbai misti la quantità di seme di ciascuna specie può ridursi e rappresentare una percentuale della quantità richiesta per la semina in purezza. La somma di tali percentuali (riferite per ciascuna specie alla quantità prevista per la semina purezza) deve essere almeno pari a 100. Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione del riso. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno. Ai fini del rispetto del limite del 20% si considera come superficie oggetto di impegno ammissibile, sia nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo	Specie	Quantità di seme (kg/ha)	<i>Graminacee</i>		Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale	120	Loiessa	20	<i>Leguminose</i>		Veccia vellutata (<i>V.villosa</i>)	50	Trifoglio incarnato	30	<i>Crucifere</i>		Colza	40	Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.
Specie	Quantità di seme (kg/ha)																		
<i>Graminacee</i>																			
Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale	120																		
Loiessa	20																		
<i>Leguminose</i>																			
Veccia vellutata (<i>V.villosa</i>)	50																		
Trifoglio incarnato	30																		
<i>Crucifere</i>																			
Colza	40																		

(superficie di riferimento) che negli anni successivi, la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda annuale; in caso di successiva rinuncia parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, motivata dal verificarsi di circostanze impreviste che abbiano impedito l'attuazione dell'intervento o ne abbiano compromesso la buona riuscita (es. condizioni meteorologiche avverse), la superficie oggetto di impegno comprende anche la parte per la quale viene presentata la rinuncia, in quanto anch'essa interessata dalla semina dell'erbaio come attestato dalla documentazione di acquisto del seme. Trattandosi di una coltura da sovescio, essa non può essere raccolta, asportata o utilizzata in alcun modo, nemmeno con pascolamenti, sfalci intermedi o per scopi energetici.	
Per gli impegni facoltativi “mantenimento delle stoppie nel periodo invernale”, “coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio” e “sommersione invernale delle risaie”, nella domanda di pagamento devono essere indicate le particelle che si intende destinare a tali interventi nel periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano l'effettuazione degli interventi o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare <u>entro il 31 dicembre</u>, mediante l'apposita funzione informatica, una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento. Dopo tale data saranno avviate le verifiche in campo durante le quali sarà controllata in particolare, per quanto riguarda gli erbai, la presenza in campo e la copertura vegetale ottenuta. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 3) non potranno essere considerate se l'autorità competente avrà comunicato l'intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze.	

Impegno aggiuntivo 4: Realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base. Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all'interno di ciascuna camera di risaia oggetto dell'intervento facoltativo, lungo uno o più lati sul perimetro della camera: - un fosso di almeno 80 cm di larghezza (lato maggiore, posto in alto, della sezione trapezoidale) e 100 cm di profondità, per una lunghezza minima di almeno 100 m per ettaro; - oppure un fosso di almeno 60 cm di larghezza (lato maggiore, posto in alto, della sezione trapezoidale) e 60 cm di profondità, per una lunghezza minima di almeno 100 m per ettaro; Al fine di rispettare il rapporto di 100 m di lunghezza/ha, condizione necessaria per la giustificazione dell'aiuto, il sostegno può essere richiesto per una superficie inferiore alla superficie delle camere di risaia interessate. Come nell'impegno di base, il fosso deve essere mantenuto costantemente allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo intercorrente fra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta. Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline. Durante il ciclo colturale del riso non è consentito intervenire sul fosso, fatte salve circostanze particolari e imprevedute (es. danni da fauna selvatica) tali da richiedere nel periodo primaverile o estivo, al fine di garantire la funzionalità del fosso, interventi di ripristino che devono essere comunicati all'Ufficio istruttore con almeno 5 giorni di anticipo per eventuali controlli sul posto. In casi di particolare urgenza (es. danni all'argine che potrebbero compromettere la sommersione della camera) l'intervento può essere avviato contestualmente alla comunicazione all'Ufficio istruttore. L'impegno deve essere attuato, a partire dall'anno di assunzione, fino al termine del periodo di applicazione dell'impegno di base.	Requisiti minimi Mantenere il terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.
Gli impegni aggiuntivi 1), 2) e 3) non sono fra loro compatibili sulla stessa superficie; ciascuno di essi è compatibile sulla stessa superficie con l'impegno aggiuntivo 4).	

2.2.7 Durata

Per le domande oggetto delle presenti disposizioni la durata degli impegni di base è **triennale** e decorre dal 11 novembre 2020.

Se al termine del terzo anno viene attuato un impegno facoltativo autunno-invernale (mantenimento delle stoppie in campo, coltivazione di erbai autunno-vernini o sommersione invernale delle risaie) l'impegno si protrae fino al termine del periodo di attuazione dell'impegno facoltativo.

2.2.8 Entità del premio annuale

- Impegno di base: 125 euro/ha

- Impegni facoltativi:

1. Mantenimento delle stoppie nel periodo invernale 40 euro/ha
2. Sommersione invernale della risaia 190 euro/ha
3. Erbaio da sovescio autunno-vernino 180 euro/ha
4. Realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base, dimensioni minime:
 - largh. 80 cm, prof. 100 cm 235 euro/ha;
 - largh. 60 cm, prof. 60 cm 55 euro/ha;

I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono superare l'importo massimo di 600 euro/ha (allegato II del regolamento UE n. 1305/2013).

2.2.9 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

Gli aiuti dell'operazione 10.1.2 sono cumulabili sulla stessa superficie fisica con gli aiuti di altre operazioni della misura 10 e con quelli di altre misure, come indicato nella tabella seguente:

			10.1.2 - INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE				
			IMPEGNI DI BASE	IMPEGNI AGGIUNTIVI			
				Mantenimento stoppie nel periodo invernale	Sommersione invernale della risaia	Erbaio da sovescio autunno-vernino	Realizzazione di un fosso di sezione >
10.1.1	IMPEGNI DI BASE		C	C	C	C	C
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Metodo della confusione sessuale					
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite					
		Manutenzione di nidi artificiali	C	C	C	C	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino	C				C
		Sommersione invernale della risaia	C				C
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione	C	C	C		C
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo					
		Apporto matrici organiche	C	C	C		C
	IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino		C				C
11.1	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica		C	C	C		C
11.2	Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica		C	C	C		C
13.1.1	Indennità compensativa		C	C	C	C	C

2.2.10 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

2.3 OPERAZIONE 10.1.3 – TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA

2.3.1 Descrizione degli interventi

Il rischio di degrado biologico dei suoli agricoli piemontesi con impoverimento della sostanza organica e di erosione a causa della progressiva intensivizzazione delle pratiche agricole, particolarmente evidente nei terreni coltivati a seminativi e a colture arboree da frutto, comporta una maggior esposizione nei confronti dei cambiamenti climatici e dei rischi naturali, riducendo al contempo la biodiversità del suolo. L'intervento contribuisce a soddisfare sul territorio regionale, in via prioritaria, le necessità di:

- migliorare la conservazione del suolo
- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili da parte delle attività agricole,
- diffondere pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio e ridurre le emissioni,
- concorrere alla conservazione della sostanza organica e della biodiversità del terreno.

L'operazione agisce pertanto sui seguenti elementi ambientali:

Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
4a	4b	4c	5d	5e
Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
**	**	***	*	***

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si ritiene che l'operazione possa intervenire sulle *focus area* interessate.

Il bando riguarda le seguenti azioni dell'operazione 10.1.3:

Azione 10.1.3.2 : Introduzione delle tecniche di semina su sodo

Azione 10.1.3.3 : Apporto di matrici organiche palabili in sostituzione della concimazione minerale

2.3.2 Beneficiari

I beneficiari sono le imprese agricole, singole o associate.

Non sono ammissibili domande di imprese con impegni in corso della stessa azione.

2.3.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'operazione è applicabile all'intero territorio regionale. La superficie aziendale complessiva oggetto dell'impegno 10.1.3 deve essere di almeno 1 ettaro.

Azione 2 (Semina su sodo)

Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativo, individuate nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura. I prati avvicendati sono ammissibili all'aiuto soltanto nell'anno di semina. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche.

Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina, di un

pre-contratto di noleggio o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte. Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della domanda sia dichiarata una *Attrezzatura per la minima lavorazione/semina su sodo* nella sez. Macchine agricole del Fascicolo dell'impresa agricola o della cooperativa e, in quest'ultimo caso, che sia allegata anche una dichiarazione di disponibilità d'uso da parte del socio

Azione 3 (Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale)

Sono ammissibili all'aiuto le superfici coltivate come coltura principale a seminativi diversi dalle leguminose, nonché le superfici a colture arboree da frutto (vigneti, frutteti, frutteti per frutta a guscio), come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione e quelle destinate a produzioni vivaistiche. Non sono ammissibili i terreni concessi in asservimento a terzi, né quelli presi in asservimento da terzi, per lo spandimento di matrici organiche ai sensi del Reg. regionale 10/R/2007, come dichiarati nel Fascicolo dell'impresa agricola sia in data antecedente alla presentazione della domanda, sia nel corso del periodo di impegno.

Sono escluse dell'aiuto le aziende che risultino titolari di allevamenti zootecnici e/o di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico.

Ai fini del presente bando, si considerano:

- "titolari di allevamento zootecnico" le aziende detentrici di bestiame di interesse zootecnico che nel fascicolo aziendale risultino avere almeno un codice allevamento con una consistenza media superiore a 2,0 UBA. Non sono comunque compresi in questa definizione gli allevamenti di api, selvaggina e gli impianti di acquacoltura;
- "azienda titolare di impianto di digestione anaerobica" non solo le imprese che gestiscono gli impianti, ma anche le aziende agricole socie di un impianto per la produzione di biogas gestito in forma societaria, il cui digestato sia destinato all'utilizzo agronomico, come risultano dall'elenco soci presente nel Fascicolo del soggetto collettivo gestore dell'impianto.

Impegno facoltativo (colture autunno-vernine da sovescio)

Sono ammissibili all'aiuto le sole superfici oggetto di impegno coltivate a seminativo. L'erbaio non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.

2.3.4 Criteri di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i criteri di selezione di seguito specificati. **Rispetto ai criteri adottati in occasione dei bandi precedenti, sono previste alcune variazioni evidenziate nelle tabelle seguenti. La loro applicazione è subordinata all'approvazione delle modifiche del PSR riguardanti i principi generali di selezione e all'esito della prossima consultazione del Comitato di sorveglianza del PSR.**

Azione 10.1.3/2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Terreni ricadenti nelle <i>aree a dotazione di sostanza organica bassa - mediamente bassa</i>	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree a bassa dotazione di C organico", in quanto identificate nella "Carta regionale del carbonio organico" come aree a dotazione di sostanza organica bassa-mediamente bassa.	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:
		- più del 50% 12 6 punti
		- tra il 20% e il 50% 6 3 punti
		- tra il 5 e il 20% 3 1 punto
Terreni ricadenti nelle <i>aree a rischio di erosione</i> .	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate di "Classe III" o "Classe IV" per il rischio di erosione, sulla base della "Carta regionale dell'erosione reale"	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:
		- più del 50% 12 6 punti
		- tra il 20% e il 50% 6 3 punti
		- tra il 5% e il 20% 3 1 punto
Terreni in cui nei 5 anni precedenti l'adesione sia stato coltivato <i>riso in monosuccessione</i> .	Domande con particelle per le quali nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica risulta dichiarato il macrouso " <i>risaia</i> " nei 5 anni precedenti l'anno di assunzione dell'impegno. La verifica si svolge indipendentemente dal titolare del Fascicolo che contiene la particella.	% della superficie oggetto di impegno che soddisfa tale condizione:
		- più del 50% 2 punti
		- tra il 20% e il 50% 1 punto
Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali.	Si considerano prioritarie le domande di imprese che hanno presentato una domanda finanziabile per l'operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi) e/o assumono/hanno in corso impegni relativi all'operazione 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) o all'azione 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi) (1)	rapporto fra la superficie complessiva interessata da tali interventi e la SAU aziendale:
		- più del 20%: 15 punti
		- dal 10% al 20%: 12 punti
		- tra il 3% e il 10%: 10 punti
		- tra 1% e 3%: 5 punti
		- tra 0,5% e 1%: 3 punti
Interventi coordinati sul territorio nell'ambito della <i>sottomisura 16.5</i>	Domande di imprese che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della <i>sottomisura 16.5</i> . (2)	adesione a tali interventi coordinati: 3 punti
Interventi sinergici con azioni sviluppate nell'ambito della partecipazione al <i>programma europeo LIFE</i> .	Domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE. (3)	Partecipazione a un progetto LIFE con interventi sinergici all'azione 10.1.3/2 1 punto

A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine:

- alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU aziendale a seminativi;
- agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti
- agli imprenditori più giovani;

al sesso meno rappresentato in graduatoria.

(1) non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale.

(2) *In assenza di bandi per la sottomisura 16.5, il relativo punteggio non è attribuibile ad alcun beneficiario.*

(3) *La documentazione relativa all'eventuale partecipazione a un progetto LIFE deve essere allegata alla domanda di sostegno.*

Azione 10.1.3/3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale			
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	
Terreni ricadenti nelle <i>aree a dotazione di sostanza organica bassa - mediamente bassa</i>	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree a bassa dotazione di C organico", in quanto identificate nella "Carta regionale del carbonio organico" come aree a dotazione di sostanza organica bassa-mediamente bassa.	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:	
		- più del 50%	12 6 punti
		- tra il 20% e il 50%	6 3 punti
		- tra il 5% e il 20%	3 1 punto
Terreni ricadenti nelle <i>aree a rischio di erosione</i> .	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate di "Classe III" o "Classe IV" per il rischio di erosione, sulla base della "Carta regionale dell'erosione reale"	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:	
		- più del 50%	12 6 punti
		- tra il 20% e il 50%	6 3 punti
		- tra il 5% e il 20%	3 1 punto
Terreni in cui nei 5 anni precedenti l'adesione sia stato coltivato <i>riso in monosuccessione</i> .	Domande con particelle per le quali nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica risulta dichiarato il macrouso " <i>risaia</i> " nei 5 anni precedenti l'anno di assunzione dell'impegno. La verifica si svolge indipendentemente dal titolare del Fascicolo che contiene la particella.	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tale caso:	
		- più del 50%	3 punti
		- tra il 20% e il 50%	2 punti
		- tra il 5% e il 20%	1 punto
Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali.	Si considerano prioritarie le domande di imprese che hanno presentato una domanda finanziabile per l'operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi) e/o assumono/hanno in corso impegni relativi all'operazione 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) o all'azione 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi) (1)	rapporto fra la superficie complessiva interessata da tali interventi e la SAU aziendale:	
		- più del 20%:	15 punti
		- dal 10% al 20%:	12 punti
		- tra il 3% e il 10%:	10 punti
		- tra 1% e 3%:	5 punti
		- tra 0,5% e 1%:	3 punti
Interventi coordinati sul territorio nell'ambito della <i>sottomisura 16.5</i>	Domande di aziende agricole che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della <i>sottomisura 16.5</i> . (2)	Adesione a tali interventi coordinati	5 punti

Interventi sinergici con azioni sviluppate nell'ambito della partecipazione al <i>programma europeo LIFE</i> .	Domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse aziende agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE. (3)	Partecipazione a un progetto LIFE con interventi sinergici all'azione 10.1.3/3:	1 punto
A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine: - alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU aziendale; - agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti - agli imprenditori più giovani; - al sesso meno rappresentato in graduatoria			

(1) non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale.

(2) In assenza di bandi per la sottomisura 16.5, il relativo punteggio non è attribuibile ad alcun beneficiario.

(3) La documentazione relativa all'eventuale partecipazione a un progetto LIFE deve essere allegata alla domanda di sostegno.

2.3.5 Impegni di base

Le azioni oggetto del bando prevedono i seguenti impegni di base.

Azione 10.1.3/2 : Introduzione delle tecniche di semina su sodo

Descrizione degli impegni di base e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Impegno 1 Effettuare la semina diretta su sodo o, per le sole colture seminate a file distanti almeno 40 cm, la lavorazione in bande. <i>Nel periodo di impegno, le tecniche di semina su sodo devono essere applicate a tutte le colture presenti sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari).</i> <i>La lavorazione in bande consiste nel deporre il seme nel terreno senza alterarne la struttura, se non nelle fasce corrispondenti alle file di semina lavorate per una larghezza massima di 20 cm e ad una profondità massima di 15 cm, in modo che la superficie lavorata non superi il 25% della superficie complessiva.</i> <i>La seminatrice da sodo deve essere utilizzata per tutte le colture che nel periodo di impegno si succedono sulle superfici oggetto di impegno (principali, secondarie e intercalari), con l'eccezione del riso seminato in acqua. Le seminatrici combinate sono utilizzabili, purché rispettino i vincoli indicati.</i>	Condizionalità: BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. Attività minima: Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.
Impegno 2 Non rimescolare gli strati del profilo attivo del suolo, né effettuare ripuntature o rippature. <i>Non sono consentite ripuntature o rippature, né interventi straordinari di livellamento del suolo.</i>	
Impegno 3 Mantenere sul terreno i residui colturali della coltura principale in modo da formare uno strato protettivo di materiale vegetale (mulching). <i>Nel caso che la coltura principale sia un cereale, per residui colturali si intendono le sole stoppie. In risaia non è consentita la bruciatura delle paglie.</i>	Condizionalità: BCAA 6 - mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di sanità delle colture. Attività minima: Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano

	oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.
Impegno 4 Non utilizzare fanghi di depurazione. <i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti tal quali ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i>	Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi. Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.
Impegno 5 Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva. <i>A partire dalla raccolta della prima coltura valevole per il periodo di impegno, la coltura successiva deve essere seminata entro 40 giorni dalla raccolta. Le semine delle colture autunno-vernine devono essere effettuate entro il 15 novembre.</i> <i>Per le colture intercalari viene verificata mediante controllo aziendale a campione la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la presenza della coltura (se il controllo avviene durante il suo periodo di permanenza in campo).</i> <i>Poiché il terreno non può essere lavorato, l'eventuale intercalare non oggetto di raccolta viene disattivata e lasciata in superficie.</i>	Non pertinenti
Impegno 6 Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di semina e i terreni interessati. <i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di semina e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni svolte dai contoterzisti. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.</i> <i>Per poter ricevere il pagamento annuale, le particelle sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni durante la relativa annualità (decorrente dal 11/11 di ogni anno del periodo di impegno al 10/11 dell'anno successivo).</i>	Non pertinenti
Impegno 7 Annotare in un Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i relativi terreni; conservare il registro per l'intero periodo di impegno. <i>Per ciascuna coltura (principale e secondaria intercalare) oggetto di impegno devono essere annotati gli interventi di semina e raccolta, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare eventuali irrigazioni, trattamenti, concimazioni.</i> <i>La registrazione degli interventi deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i>	Non pertinenti

Impegno 8 In caso di noleggio delle macchine necessarie o di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione. <i>Vanno allegati alla domanda di sostegno e conservati i pre-contratti/contratti, i quali devono essere dettagliati rispetto al tipo di lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica adottata).</i> <i>Le fatture relative al noleggio delle macchine necessarie o di ricorso a contoterzisti, in cui deve essere dettagliato il lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica adottata), devono essere trasmesse all'Ufficio istruttore tramite SIAP con comunicazione per la trasmissione della documentazione integrativa</i>	Non pertinenti
--	----------------

Azione 10.1.3/3 : Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale

Le particelle oggetto di impegno possono variare da un anno all'altro; il numero di ettari oggetto di impegno può variare entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno.

Descrizione degli impegni di base e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Impegno 1. Sostituire parte dei concimi azotati di sintesi con materiali organici di origine extra-aziendale in forma palabile: letame, frazioni solide da separazione solido/liquido, anche compostate o digerite, ottenute dal trattamento dei reflui zootecnici e altre matrici agricole, ammendanti compostati di cui all'All. 2 del D.Lgs. 75/2010. Deve essere distribuito in campo un quantitativo minimo annuo, espresso in termini di sostanza secca, pari almeno a 4 t/ha alle colture arboree da frutto, 6 t/ha alle colture erbacee di pieno campo. Le distribuzioni effettuate nel periodo compreso fra il 1° settembre e il 31 dicembre, possono essere riferite, in alternativa: - all'anno di impegno corrispondente all'anno civile in cui le distribuzioni sono effettuate (es. distribuzione effettuata nell'autunno 2021 e riferita all'anno di impegno 2021); - all'anno di impegno successivo (es. distribuzione effettuata nell'autunno 2021 e riferita all'anno di impegno 2022). <i>E' possibile utilizzare uno o più dei seguenti materiali: letame, frazioni solide da separazione solido/liquido dei reflui zootecnici, frazioni solide da separazione solido/liquido del digestato classificato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006, frazioni solide da separazione solido/liquido del digestato assimilato a refluo ai sensi della DGR 23.02.09 n. 64-10874, ammendanti compostati di cui all'All. 2 del D.Lgs. 75/2010. Le frazioni solide da separazione solido/liquido possono essere state oggetto di compostaggio. Non sono ammissibili altri materiali classificati come "assimilati al letame" ai sensi dell'art. 2 del Reg. 10/R/2007 (es. palabili avicunicoli). Il quantitativo minimo annuo di matrici organiche è da intendersi come valore medio aziendale per ciascuna tipologia colturale (arboree da frutto, erbacee di pieno campo).</i> <i>Il tenore di sostanza secca degli ammendanti compostati e dei separati solidi è desunto dal referto analitico di accompagnamento; per i letami, in assenza di un'analisi è possibile fare riferimento al valore medio del 25%.</i> <i>La documentazione di acquisizione delle matrici deve indicare la tipologia e la quantità di materiale consegnato, l'origine, la destinazione e la data di consegna. Tale documentazione, insieme agli eventuali referti analitici, va conservata in azienda per l'intero periodo di impegno.</i>	Condizionalità: Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi relativi ai massimali di N di origine zootecnica. Requisiti minimi uso fertilizzanti: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi relativi ai massimali di N di origine zootecnica.

Impegno 2. Quantificare gli apporti azotati alla coltura, nel rispetto dei massimali previsti per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, qualora applicabili, tramite la redazione di un Piano di concimazione annuale basato su un bilancio semplificato apporti-asporti. <i>Per la redazione del Piano di concimazione annuale è possibile utilizzare l'applicativo informatico PUA/PUAS o il bilancio semplificato previsto dall'operazione 10.1.1. Per la definizione della dose massima di azoto apportabile in campo, valgono i massimali previsti dalle vigenti normative agro-ambientali, anche qualora tali massimali risultassero più stringenti rispetto alla dose prevista nell'impegno 1.</i>	Condizionalità: Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE (Direttiva Nitrati), D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.
Impegno 3: In risaia, rispettare un intervallo minimo di 20 giorni tra la distribuzione della matrice organica e la sommersione.	Condizionalità: non previsto. Altri: non pertinenti.
Impegno 4: Non utilizzare fanghi di depurazione. <i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti tal quali ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i>	Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi. Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.
Impegno 5 Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva. <i>A partire dalla raccolta della prima coltura valevole per il quinquennio di impegno, la coltura successiva deve essere seminata entro 40 giorni dalla raccolta. Se la coltura raccolta ha un ciclo autunno-vernino, l'intervallo tra questa e la semina successiva può essere maggiore di 40 giorni, ma è comunque necessario seminare una coltura a ciclo autunno-vernino. Le semine delle colture autunno-vernine devono essere effettuate entro il 15 novembre.</i> <i>Per le colture intercalari viene verificata mediante controllo aziendale a campione la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la presenza della coltura (se il controllo avviene durante il suo periodo di permanenza in campo).</i> <i>L'impegno 5 non si applica ai terreni con colture permanenti (fruttiferi e vite)</i>	Non pertinenti
Impegno 6 Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati. <i>La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni svolte dai contoterzisti. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. L'eventuale rinvio delle operazioni va sempre comunicato, anche soltanto per le vie brevi (e-mail, telefono) se non è possibile effettuare una comunicazione di rettifica.</i> <i>Per poter ricevere il pagamento annuale, le particelle sotto impegno devono essere state oggetto di almeno una comunicazione di avvio delle operazioni riferita all'anno di impegno in questione.</i>	Non previsti
Impegno 7 Annotare in un Registro delle Operazioni colturali l'intervento svolto e i relativi terreni; conservare il registro per l'intero periodo di impegno. <i>Per ciascuna coltura oggetto di impegno (principale e secondaria intercalare) devono essere annotati gli interventi di semina, distribuzione delle matrici palabili e raccolta, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Nel caso delle risaie, va annotata anche la sommersione</i>	Condizionalità: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al

<i>qualora attuata a seguito della distribuzione della matrice organica. Non è necessario annotare altre operazioni, quali ad esempio concimazioni minerali, trattamenti e irrigazioni. La registrazione degli interventi deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i>	Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.
Impegno 8. In caso di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione. <i>Vanno conservati e allegati alla domanda di sostegno i pre-contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata). Le fatture relative al noleggio delle macchine necessarie o al ricorso a contoterzisti, in cui deve essere dettagliato il lavoro svolto, devono essere trasmessa all'Ufficio istruttore tramite SIAP con comunicazione per la trasmissione della documentazione integrativa.</i>	Condizionalità: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU Requisiti minimi fertilizzanti e fitofarmaci: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.

Le due azioni oggetto del bando sono fra loro cumulabili.

2.3.6 Impegno aggiuntivo (facoltativo)

In aggiunta agli impegni di base può essere assunto un impegno facoltativo:

Descrizione degli impegni e specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.								
Coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio - seminare come coltura intercalare un erbaio da sovescio autunno-vernino di leguminose, graminacee o crucifere, in purezza o consociate, curarne la buona riuscita e mantenerlo in campo fino all'epoca usuale di preparazione del terreno nella primavera successiva e quindi effettuare il sovescio; - non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari. L'erbaio intercalare non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo. L'impegno, qualora assunto, può essere attuato anche soltanto in un anno del triennio di applicazione degli impegni di base. Mediante controllo aziendale a campione viene verificata la documentazione di acquisizione del seme, la cui quantità deve essere adeguata alla superficie interessata, nonché la densità della copertura vegetale ottenuta. Le semine devono essere effettuate entro il 15 ottobre. L'insediamento della coltura e la copertura del suolo devono essere ottenuti già entro l'autunno. Devono essere rispettate le seguenti quantità minime di seme per ettaro di superficie oggetto di impegno. <table border="1" data-bbox="103 1803 1018 2036"> <thead> <tr> <th>Specie</th><th>Quantità di seme (kg/ha)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Graminacee</i></td><td></td></tr> <tr> <td>Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale</td><td>120</td></tr> <tr> <td>Loiessa</td><td>20</td></tr> </tbody> </table>	Specie	Quantità di seme (kg/ha)	<i>Graminacee</i>		Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale	120	Loiessa	20	Condizionalità: BCAA 4 (Copertura minima del suolo): per i terreni che, in assenza di sistemazioni, manifestano segni evidenti di erosione (incisioni diffuse) o di soliflusso, sono richieste la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o, in alternativa, tecniche protettive del suolo.
Specie	Quantità di seme (kg/ha)								
<i>Graminacee</i>									
Frumento, Triticale, Orzo, Avena, Segale	120								
Loiessa	20								

<i>Leguminose</i>	
Veccia vellutata (<i>V.villosa</i>)	50
Trifoglio incarnato	30
<i>Crucifere</i>	
Colza	40
Nel caso degli erbai misti la quantità di seme di ciascuna specie può ridursi e rappresentare una percentuale della quantità richiesta per la semina in purezza. La somma di tali percentuali (riferite per ciascuna specie alla quantità prevista per la semina purezza) deve essere almeno pari a 100. Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione colturale. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie di attuazione dell'impegno, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno. Ai fini del rispetto del limite del 20% si considera come superficie oggetto di impegno ammissibile, sia nel primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo (superficie di riferimento) che negli anni successivi, la superficie ammissibile abbinata all'impegno facoltativo nella domanda annuale; in caso di successiva rinuncia parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, motivata dal verificarsi di circostanze impreviste che abbiano impedito l'attuazione dell'intervento o ne abbiano compromesso la buona riuscita (es. condizioni meteorologiche avverse), la superficie oggetto di impegno comprende anche la parte per la quale viene presentata la rinuncia, in quanto anch'essa interessata dalla semina dell'erbaio come attestato dalla documentazione di acquisto del seme. E' vietato raccogliere ed asportare la coltura, che non potrà pertanto essere utilizzata in alcun modo, nemmeno con pascolamenti, sfalci intermedi o per scopi energetici. Al termine del periodo di coltivazione, la coltura dovrà essere terminata meccanicamente o chimicamente. Se l'impegno facoltativo viene assunto su superfici oggetto dell'azione 10.1.3/2 (semina su sodo), poiché il terreno non può essere lavorato, l'erbaio dopo la disattivazione viene lasciato in superficie. In tale caso è consentito l'uso di disseccanti, esclusivamente per la disattivazione in loco della coltura a fine ciclo. L'erbaio deve essere mantenuto in campo almeno fino al 20 marzo di ogni anno di attuazione dell'impegno facoltativo.	

Per l'impegno facoltativo "coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio", nella domanda di pagamento (o nella domanda di sostegno e pagamento del primo anno) devono essere indicate le particelle che si intende destinare a tale intervento nel periodo autunnale e invernale. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse) impediscano la semina degli erbai o ne compromettano la buona riuscita, il richiedente potrà presentare entro il 31 dicembre mediante l'apposita funzione informatica una comunicazione di rinuncia totale o parziale all'impegno facoltativo per l'anno in questione, senza incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento. Dopo tale data saranno avviate le verifiche aziendali durante le quali sarà controllata, in particolare, la presenza in campo e la copertura vegetale ottenuta. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 3) non potranno essere considerate se l'autorità competente avrà comunicato l'intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze.

2.3.7 Durata

Per le domande oggetto del bando la durata degli impegni è **triennale** e decorre dal 11 novembre 2020

Se al termine del terzo anno viene attuato l'impegno facoltativo "coltivazione di erbai autunno-invernale da sovescio", l'impegno si protrae nella campagna successiva fino al termine del suo periodo di attuazione.

2.3.8 Entità del premio annuale

Impegni di base

L'importo annuale del sostegno è quantificato come segue:

Azione 10.1.3.2: 280 euro/ha

Azione 10.1.3.3:

- Ammendanti compostati: colture erbacee 260 euro/ha; colture arboree 180 euro/ha;
- Matrici diverse dagli ammendanti compostati: colture erbacee 300 euro/ha; colture arboree 180 euro/ha.

Impegno facoltativo

Impegno aggiuntivo "Colture da sovescio autunno-vernino": 230 euro/ha.

Il premio può essere percepito soltanto negli anni di effettiva attuazione dell'impegno aggiuntivo.

I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono comunque superare gli importi massimi per ettaro di cui all'allegato II⁶ del reg. (UE) 1305/2013. I massimali di riferimento sono indicati per ciascuna coltura nella matrice che sul sito regionale riporta gli abbinamenti alle operazioni della misura 10.

2.3.9 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure:

			10.1.3.2 Semina sodo	10.1.3.3 Apporto matrici organiche	IMPEGNO AGGIUNTIVO: Erbaio da sovescio
10.1.1	IMPEGNI DI BASE			C	C
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Metodo della confusione sessuale		C	
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite		C	
		Manutenzione di nidi artificiali		C	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino			
		Sommersione invernale della risaia		C	
10.1.2	IMPEGNI DI BASE			C	C
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale		C	
		Sommersione invernale della risaia		C	
		Erbaio da sovescio autunno-vernino			
		Realizzazione di un fosso di sezione >		C	C
10.1.4					
	Conversione di seminativi in foraggiere permanenti				
10.1.5			C	C	C
	Diversificazione colturale in aziende maidicole				
10.1.5					C
	Distribuzione con interrimento immediato				

⁶ Gli importi annui massimi sono: 600€/ha per colture annuali; 900 €/ha per colture perenni specializzate; 450 €/ha per altri usi della terra.

		Distribuzione rasoterra in bande o sottocotico	c		c
13.1	.1	Indennità compensativa	c	c	c

2.3.10 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

2.4 - OPERAZIONE 10.1.4 SISTEMI CULTURALI ECOCOMPATIBILI

2.4.1 Descrizione degli interventi

Le azioni dell'operazione 10.1.4 oggetto del bando sostengono la conversione di seminativi in foraggiere permanenti (10.1.4/1) e la realizzazione di inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi (10.1.4/3).

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio e secondariamente:
- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio;
- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
- migliorare la conservazione del sistema suolo;

L'operazione agisce in via prioritaria sui seguenti aspetti ambientali (*focus area*):

Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
4a	4b	4c	5d	5e
Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
**	**	**		***

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si ritiene che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

Il bando riguarda le seguenti azioni dell'operazione 10.1.4:

- 10.1.4/1: Conversione di seminativi in foraggiere permanenti;
- 10.1.4/3: Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi.

Esse determinano benefici ambientali dovuti all'elevata capacità delle colture foraggiere permanenti e delle fasce inerbite ai margini dei campi di immagazzinare il carbonio atmosferico, di salvaguardare il paesaggio rurale, la varietà biologica dell'agroecosistema, la struttura del suolo e la sua dotazione di sostanza organica, di contrastare l'erosione mediante la copertura erbosa lungo tutto l'arco dell'anno, di azzerare i trattamenti

fitosanitari su superfici in precedenza investite a seminativi e di ridurre il ruscellamento e il trasporto di inquinanti provenienti dalle coltivazioni.

2.4.2 Beneficiari

Imprese agricole singole o associate.

Non sono ammissibili domande di imprese:

- con impegni in corso della stessa azione;
- con impegni dell'azione 10.1.4/1 completati nel 2020 (adesioni del 2016). Queste imprese possono presentare nel 2021 una domanda di proroga annuale degli impegni.⁷

2.4.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti)

L'intervento è applicabile a superfici che nei 5 anni precedenti l'anno di assunzione dell'impegno siano state investite a seminativi. Tale requisito deve essere attestato da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento). Affinché l'aiuto sia adeguatamente giustificato dai benefici ambientali conseguenti alla conversione in foraggere permanente, sulle superfici oggetto di impegno il ritiro dalla produzione e la coltivazione di prati avvicendati sono ammissibili, nel loro complesso, per non più di due anni nel quinquennio precedente il primo anno di impegno.

Come previsto dal PSR, l'intervento è applicabile anche a superfici che nella scorsa programmazione siano state oggetto dell'analogo intervento 214.4. del PSR 2007-2013 o del ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione ai sensi del programma regionale attuativo del regolamento (CEE) n. 2078/1992, a condizione che i relativi impegni siano terminati. Tali superfici infatti hanno mantenuto il proprio stato di seminativi durante il periodo di attuazione dell'impegno e al termine di questo⁸.

Il sostegno viene erogato per superfici ricadenti nel territorio regionale. La superficie minima su cui l'impegno può essere assunto è pari a 1 ettaro.

Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi)

L'intervento è applicabile a superfici lineari lungo bordi di appezzamenti coltivati a seminativo.

2.4.4 Criteri di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i criteri di selezione di seguito specificati. **Rispetto ai criteri adottati in occasione dei bandi precedenti, sono previste alcune variazioni evidenziate nelle tabelle seguenti. La loro applicazione è subordinata all'approvazione delle modifiche del PSR riguardanti i principi generali di selezione e all'esito della prossima consultazione del Comitato di sorveglianza del PSR.**

⁷ Il prolungamento nel sesto anno è obbligatorio per i titolari di domande 10.1.4/1 che hanno avviato l'impegno nel 2016 e hanno impegnato nuove particelle catastali nel secondo anno (2017)

⁸ Linee guida della Commissione relative ai prati permanenti contenute nel documento "DS-EGDP-2015-02_FINAL".

Azione 10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti			
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	
<i>Aree protette</i> istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e/o Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat)	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" e/o "interne ad aree Natura 2000" ai sensi della legge regionale n. 19/2009	% della superficie oggetto di impegno ricadente in aree protette e/o in aree "Natura 2000":	
		- più del 50%:	12 punti
		- tra il 20% e il 50%:	6 punti
		- tra il 5% e il 20%:	3 punti
Altre aree comprese nella <i>rete ecologica regionale</i> (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.) a seguito della loro eventuale individuazione	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica siano classificate come ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...), a seguito della loro eventuale individuazione (1)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:	
		- più del 50%:	12 punti
		- tra il 20% e il 50%:	6 punti
		- tra il 5% e il 20%:	3 punti
Aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11/12/2006 n.15/R.	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come interne alle aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:	
		- più del 20%:	12 punti
		- tra il 10% e il 20%:	6 punti
		- tra il 5% e il 10%:	3 punti
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN" (2)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in ZVN:	
		- più del 50%:	6 punti
		- tra il 20% e il 50%:	3 punti
		- tra il 5% e il 20%:	1 punto
Nella parte generale della misura 10 è indicato che i criteri di selezione considerano prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da più elevati rischi di inquinamento.	Fra le aree a elevato rischio di inquinamento si considerano le fasce fluviali A e B individuate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI)	% della SAU oggetto di impegno ricadente in fasce fluviali A e B:	
		- più del 50%:	12 punti
		- tra il 20% e il 50%:	6 punti
		- tra il 5% e il 20%:	3 punti
Nella parte generale della misura 10 è indicato che i criteri di selezione considerano prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da più elevati rischi di inquinamento.	Fra le aree a elevato rischio di inquinamento si considerano i bacini dei corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico "buono" delle acque. (3)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali bacini:	
		- più del 50%:	12 punti
		- tra il 20% e il 50%:	6 punti
		- tra il 5% e il 20%:	3 punti
<i>Aree urbane</i>	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono nella tipologia areale A (aree urbane e periurbane)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone:	
		- più del 50%:	8 punti
		- tra il 20% e il 50%:	4 punti
		- tra il 5% e il 20%:	2 punti
	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono nella tipologia areale B (aree rurali ad agricoltura intensiva)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone:	
		- più del 50%:	6 punti
		- tra il 20% e il 50%:	3 punti
		- tra il 5% e il 20%:	1 punto
Zona altimetrica di <i>pianura</i>	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono prevalentemente in zona di pianura e secondariamente in zona di collina.	zona altimetrica con la maggiore incidenza sui terreni oggetto di impegno:	
		- pianura:	4 punti
		- collina :	2 punti

Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali.	Si considerano prioritarie le domande di imprese che hanno presentato una domanda finanziabile per l'operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi) e/o assumono/hanno in corso impegni relativi all'operazione 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) o all'azione 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi) (4)	rapporto fra la superficie complessiva interessata da tali interventi e la SAU aziendale:	
		- più del 20%:	15 punti
		- dal 10% al 20%:	12 punti
		- tra il 3% e il 10%:	10 punti
		- tra 1% e 3%:	5 punti
		- tra 0,5% e 1%:	3 punti
	La sottomisura 16.5 prevede il coordinamento di interventi ambientali a livello territoriale. Si considerano prioritarie le domande che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5. (5)	adesione a tali interventi coordinati:	8 punti
	Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali. In particolare, si considerano prioritarie le domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE. (6)	Partecipazione a un progetto LIFE:	1 punto
A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine:			
- alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla superficie a seminativi			
- agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti			
- agli imprenditori più giovani;			
- al sesso meno rappresentato in graduatoria			

(1) in mancanza della definizione della rete ecologica regionale, i relativi punteggi non sono attribuibili ad alcun beneficiario.

(2) le ZVN sono comprensive delle fasce fluviali A e B del PAI.

(3) nella tabella seguente sono indicati i corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico "buono" delle acque.

(4) non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o di revoca totale.

(5) In assenza del bando per la relativa sottomisura, il relativo punteggio non è attribuibile ad alcun beneficiario.

(6) La documentazione relativa all'eventuale partecipazione a un progetto LIFE deve essere allegata alla domanda di

Azione 10.1.4/3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
<i>Aree protette</i> istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e/o Aree “Natura 2000” individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat)	Domande con particelle oggetto di impegno che nell’applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate “interne ad aree protette” e/o “interne ad aree Natura 2000” ai sensi della legge regionale n. 19/2009	% della superficie oggetto di impegno ricadente in aree protette e/o in aree “Natura 2000”: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
Altre aree comprese nella <i>rete ecologica regionale</i> (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.) a seguito della loro eventuale individuazione	Domande con particelle oggetto di impegno che nell’applicativo Anagrafe Agricola Unica siano classificate come ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...), a seguito della loro eventuale individuazione (1)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
Aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11/12/2006 n.15/R.	Domande con particelle che nell’applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come interne alle aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 20%: 12 punti - tra il 10% e il 20%: 6 punti - tra il 5% e il 10%: 3 punti
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE	Domande con particelle che nell’applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come “interne alle ZVN” (2)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in ZVN: - più del 50%: 6 punti - tra il 20% e il 50%: 3 punti - tra il 5% e il 20%: 1 punto
Nella parte generale della misura 10 è indicato che i criteri di selezione considerano prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da più elevati rischi di inquinamento.	Fra le aree a elevato rischio di inquinamento si considerano le fasce fluviali A e B individuate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI)	% della SAU oggetto di impegno ricadente in fasce fluviali A e B: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
Nella parte generale della misura 10 è indicato che i criteri di selezione considerano prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da più elevati rischi di inquinamento.	Fra le aree a elevato rischio di inquinamento si considerano i bacini dei corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico “buono” delle acque. (3)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali bacini: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
<i>Aree urbane</i>	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono nella tipologia areale A (aree urbane e periurbane)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone: - più del 50%: 8 punti - tra il 20% e il 50%: 4 punti - tra il 5% e il 20%: 2 punti
	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono nella tipologia areale B (aree rurali ad agricoltura intensiva)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone: - più del 50%: 6 punti - tra il 20% e il 50%: 3 punti - tra il 5% e il 20%: 1 punto
Zona altimetrica di <i>pianura</i>	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono prevalentemente in zona di pianura e secondariamente in zona di collina.	zona altimetrica con la maggiore incidenza sui terreni oggetto di impegno: - pianura: 4 punti - collina : 2 punti

	La sottomisura 16.5 prevede il coordinamento di interventi ambientali a livello territoriale. Si considerano prioritarie le domande che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5. (4)	adesione a tali interventi coordinati:	8 punti
Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali.	In particolare, si considerano prioritarie le domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE. (5)	Partecipazione a un progetto LIFE:	1 punto
A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine:			
- alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla superficie a seminativi			
- agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti			
- agli imprenditori più giovani;			
- al sesso meno rappresentato in graduatoria			

(1) in mancanza della definizione della rete ecologica regionale, i relativi punteggi non sono attribuibili ad alcun beneficiario.

(2) le ZVN sono comprensive delle fasce fluviali A e B del PAI.

(3) nella tabella seguente sono indicati i corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico "buono" delle acque.

(4) In assenza del bando per la relativa sottomisura, il relativo punteggio non è attribuibile ad alcun beneficiario.

(5) La documentazione relativa all'eventuale partecipazione a un progetto LIFE deve essere allegata alla domanda di

Corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico "buono" delle acque.

	CodiceID_CI2015	Nome Corpo Idrico
1	06SS3D007PI	Agogna
2	06SS3D008PI	Agogna
3	06SS2T021PI	Arbogna
4	06SS1T033PI	Banna
5	06SS2T034PI	Banna
6	06SS2N989PI	Bealera del Corso
7	06SS1T035PI	Bealera del Molino
8	06SS1T036PI	Bealera Grossa del Molino
9	06SS2T048PI	Bendola
10	05SS2N058PI	Borbore
11	06SS4T067PI	Bormida
12	04SS2N076PI	Bronda
13	06SS3D108PI	Cervo
14	06SS3D117PI	Chisola
15	06SS3F159PI	Curone
16	06SS1T189PI	F.so della Acqua Nera
17	06SS1T194PI	Favriasca
18	06SS2T196PI	Fisca
19	06SS1T203PI	Fosso delle Ossa
20	06SS1T216PI	Gattola
21	08SS1N227PI	Gherlobbia
22	06SS1T232PI	Giardinetto
23	06SS3T244PI	Grana
24	06SS2D255PI	Grue
25	06SS2T256PI	Guarabione
26	06SS2T266PI	L`Arletta
27	06SS2T267PI	L`Odda
28	06SS2T274PI	Lemina
29	06SS3F277PI	Lemme
30	06SS2T297PI	Marchiazza
31	06SS2T298PI	Marcova
32	06SS2T307PI	Meletta

	CodiceID_CI2015	Nome Corpo Idrico
43	05SS1N482PI	R. Sturella
44	06SS1T496PI	Regrindo
45	06SS1T524PI	Rio Calvenza
46	06SS2T527PI	Rio Cardine
47	08SS1N531PI	Rio Cervino
48	06SS2T551PI	Rio dell'Acqua
49	06SS1T555PI	Rio della Fame
50	06SS2T556PI	Rio della Maddalena
51	06SS1T565PI	Rio delle Mogliasse
52	06SS2T587PI	Rio Essa
53	06SS1T606PI	Rio Lavassina
54	06SS2T607PI	Rio Lavassina
55	06SS2T620PI	Rio Orbicella
56	06SS2T621PI	Rio Pascoto delle Oche
57	06SS1T645PI	Rio Talu
58	04SS2N039PI	Rio Torto
59	06SS2T659PI	Rioverde
60	06SS2T976PI	Roggia Bona
61	06SS2T679PI	Roggia Corsica
62	06SS2T681PI	Roggia l'Ottina
63	06SS2N985PI	Roggia Mora
64	06SS2T686PI	Rotaldo
65	06SS2T944PI	S.N.
66	06SS2T701PI	Sabbiona
67	06SS2T739PI	Stellone
68	08SS2N796PI	Talloria di Castiglione
69	05SS4N805PI	Tanaro
70	06SS5T806PI	Tanaro
71	06SS2T813PI	Tepice
72	06SS2T812PI	Tepice di Brasse
73	06SS2T815PI	Terdoppio Novarese
74	06SS3T816PI	Terdoppio Novarese

33	06SS2T315PI	Molina
34	05SS2N333PI	Nizza
35	06SS2T337PI	Oitana
36	06SS3F364PI	Pellice
37	06SS1T378PI	Po Morto
38	06SS1T421PI	R. del Vallone Di S. Andrea
39	06SS2T450PI	R. Il Ronzano
40	05SS2N455PI	R. Maggiore
41	06SS1T466PI	R. Redabue
42	06SS1T481PI	R. Stampasso

75	06SS3T973PI	Terdoppio Novarese
76	05SS1N823PI	Tiglione
77	08SS2N826PI	Tinella
78	06SS2T843PI	Torto di Roletto
79	05SS2N845PI	Traversola
80	06SS1T894PI	Valle Repiano
81	05SS2N929PI	Versa
82	05SS2N824PI	Tiglione
83	05SS1N520PI	Rio Bragna

2.4.5 Impegni

Le azioni oggetto del bando richiedono il rispetto dei seguenti impegni.

Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggiere permanenti)

Le particelle catastali oggetto di impegno devono rimanere invariate nel corso del quinquennio. E' fatto salvo il caso in cui la superficie fisica oggetto di impegno rimanga inalterata assumendo, in tutto o in parte, nuovi riferimenti catastali.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Impegno 1. Coltivare per un quinquennio foraggiere permanenti su terreni che nei 5 anni precedenti quello di adesione siano stati investiti a seminativi. Le colture foraggiere ammissibili al sostegno sono <i>prato (polifita, di graminacee, di leguminose, di graminacee e leguminose consociate), prato-pascolo</i> e altre <i>foraggiere di durata almeno quinquennale</i>. Le foraggiere permanenti devono essere state seminate tra l'inizio del periodo di impegno e la prima decade di giugno del primo anno di impegno. Essendo richiesta dal PSR in termini generali, la semina delle foraggiere permanenti è necessaria in ogni caso, anche qualora la superficie interessata sia stata oggetto dell'azione 214.4 fino all'anno antecedente quello di assunzione dell'impegno. Il cotico erboso deve essere mantenuto dal primo insediamento della foraggera permanente fino alla conclusione del periodo di impegno (non sono ammesse arature).	Condizionalità: BCAA 4: Nei terreni agricoli che manifestano fenomeni erosivi (incisioni diffuse) in assenza di sistemazione, assicurare la presenza di una copertura vegetale per almeno 90 gg consecutivi fra il 15/9 e il 15/5 successivo o, in alternativa, adottare altre tecniche per la protezione del suolo. Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.
Impegno 2. <i>Eseguire gli sfalci</i> previsti dalla pratica ordinaria e <i>non effettuare trattamenti fitosanitari</i> sulle foraggiere permanenti oggetto di aiuto	Condizionalità: <i>Effettuare gli sfalci delle foraggiere permanenti:</i> non collegato a vincoli di condizionalità. <i>Utilizzo dei fitofarmaci:</i> il CGO 10 richiede il rispetto delle prescrizioni d'uso in etichetta, la tenuta del registro dei trattamenti, l'impiego dei dispositivi di

	protezione, il corretto stoccaggio, l'abilitazione all'acquisto e all'impiego dei fitofarmaci in corso di validità e la conservazione per tre anni delle fatture e dei moduli di acquisto dei fitofarmaci. Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.
Impegno 3. Conservare fino alla scadenza dell'impegno la <i>documentazione di acquisto della semente utilizzata</i>, da cui deve risultare l'impiego di una quantità di seme commisurata alla superficie oggetto di impegno.	Non pertinenti

Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi)

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Impegno 1 - realizzare, ai bordi di appezzamenti coltivati a seminativi, superfici permanentemente inerbite di 5-10 metri di larghezza, localizzate in modo da intercettare il ruscellamento superficiale. Gli inerbimenti devono essere ottenuti da semente di specie autoctone che comprendano sole graminacee, quali Festuca (<i>Festuca arundinacea</i> L.), Erba mazzolina (<i>Dactylis glomerata</i> L.) ed Erba fienarola (<i>Poa pratense</i> L.), rustiche e resistenti agli stress idrici, cui possono essere aggiunti Loglio (<i>Lolium perenne</i> L.) o Loiessa (<i>Lolium multiflorum</i> L.) per garantire una rapida copertura iniziale; o graminacee consociate a leguminose: Trifoglio bianco (<i>Trifolium repens</i> L.) Trifoglio pratense (<i>Trifolium pratense</i> L.), Erba medica (<i>Medicago sativa</i> L.) ed eventualmente, in ambienti vocati, Lupinella (<i>Onobrychis viciifolia</i> L.), Ginestrino (<i>Lotus corniculatus</i> L.), Sulla (<i>Hedysarum coronarium</i> L.). - gestire tali superfici inerbite mediante sfalci e/o trinciature. In presenza di sole graminacee, gli sfalci devono essere eseguiti in modo che l'altezza della vegetazione non superi i 50 cm; in caso di consociazione di graminacee e leguminose, gli sfalci devono avvenire dopo la piena fioritura delle leguminose. Per le consociazioni di graminacee con trifoglio bianco (<i>Trifolium repens</i> L.), gli sfalci devono essere effettuati all'imbrunimento dei capolini del trifoglio. In ogni caso l'altezza di taglio deve essere di almeno 5 cm. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000". Le superfici oggetto di impegno devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento. Le strisce inerbite devono essere state seminate tra l'inizio del periodo di impegno e la prima decade di giugno del primo anno di impegno. La documentazione di acquisto del seme deve essere conservata fino alla scadenza dell'impegno. La quantità di semente utilizzata risultante dalla documentazione deve essere proporzionata alla superficie oggetto dell'intervento.	Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.
Impegno 2 - non sottoporre le superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti (impegno non compensato)	

2.4.6 Durata

Azione 10.1.4/1

Per i nuovi impegni dell'azione 10.1.4/1 assunti nell'ambito del presente bando è prevista una durata **quinquennale**, in deroga alla durata massima di 3 anni prevista come criterio generale dal regolamento (UE) 2020/2220 per gli impegni avviati dal 2021

La deroga in questione dev'essere inserita nel testo del PSR ed è quindi condizionata all'approvazione da parte della Commissione europea. **Qualora la modifica del PSR non sia approvata l'azione 10.1.4/1 non potrà essere attivata con il presente bando**, in quanto essa richiede la permanenza almeno quinquennale delle foraggere derivanti dalla conversione dei seminativi.

Azione 10.1.4/3

Gli impegni dell'azione 10.1.4/3 hanno durata **triennale**.

Per entrambe le azioni il periodo di impegno decorre dal 11/11/2020.

2.4.7 Entità del premio annuale

Azione 10.1.4/1 (Conversione di seminativi in foraggere permanenti):

L'importo annuale del sostegno è di 450 euro/ha.

Azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi)

L'importo annuale del sostegno è di 1.250 euro/ha, ridotto a 210 euro/ha per le superfici utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1 (fasce tampone inerbite lungo i corsi d'acqua).

I premi/ettaro sopra indicati non sono cumulabili con quelli di altre azioni della Misura 10.

2.4.8 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

La tabella seguente indica i casi di cumulabilità sulla stessa superficie fisica degli aiuti dell'operazione con gli aiuti di altre operazioni della misura 10 e delle misure 11 e 13.

Gli aiuti dell'azione 10.1.4/1 non sono cumulabili con quelli di altre operazioni della misura 10, per evitare il superamento dell'importo massimo per ettaro consentito dalla misura per le foraggere permanenti (450 euro/ha); è ammesso il cumulo con altre misure del PSR 2014-2020, come indicato nella tabella seguente.

			10.1.4/1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti
10.1.1	IMPEGNI DI BASE		
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Metodo della confusione sessuale	
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite	
		Manutenzione di nidi artificiali	

		Erbaio da sovescio autunno-vernino	
		Sommersione invernale della risaia	
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione	
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo	
		Apporto matrici organiche	
	IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino		
10.1.5	AZIONI	distribuzione con interrimento immediato	
		distribuzione rasoterra in bande o sottocotico	
11.1	Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica		C
11.2	Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica		C
11.1 e 11.2	IMPEGNO AGGIUNTIVO: zootecnia biologica		C
13.1.1	Indennità compensativa		C

2.4.9 Compatibilità dell'azione 10.1.4/1 con l'operazione 10.1.1

L'azione 10.1.4/1 è compatibile in una stessa azienda con l'azione 10.1.1 (produzione integrata), fermo restando che i loro aiuti non si possono cumulare sulla medesima superficie fisica poiché l'aiuto concesso dall'azione 10.1.4/1 è pari al massimale previsto dal regolamento (UE) 1305/2013 per le colture interessate (cfr par. precedente). Qualora un agricoltore assuma entrambi gli impegni si possono verificare due casi.

Se un terreno oggetto dell'azione 10.1.4/1 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'operazione 10.1.1 (secondo la definizione valida per tale operazione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di *baseline* e a quelle dell'azione 10.1.4/1.

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 10.1.4/1 è soggetto anche agli impegni dell'operazione 10.1.1 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che quest'ultima deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la sola possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta dei due impegni richiede pertanto che sulla superficie interessata siano rispettate sia le condizioni dell'azione 10.1.4/1 (mantenimento della foraggiera permanente) sia le norme tecniche di produzione integrata (es. apporti di fertilizzanti).

2.4.10 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

2.5 OPERAZIONE 10.1.5 TECNICHE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA E GAS SERRA IN ATMOSFERA

2.5.1 Descrizione degli interventi

L'operazione promuove l'adozione di tecniche agronomiche a bassa emissività per la distribuzione in campo di materiali organici non palabili (effluenti zootecnici, frazioni non palabili da separazione meccanica solido/liquido di effluenti zootecnici e di altre matrici organiche, anche digerite), purché di origine aziendale.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono di limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili da parte delle attività agricole. L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni acidificanti, in particolare l'ammoniaca, previsti a protezione dell'ambiente e della salute umana dalla Direttiva 2016/2284/UE e dal D. lgs. di recepimento n. 81 del 30 maggio 2018,, e aumenta l'efficienza d'uso dei fertilizzanti mitigando il rischio potenziale di contaminazione delle altre matrici ambientali (acqua, suolo) e riducendone l'impatto odorigeno.

L'operazione agisce pertanto sui seguenti elementi ambientali:

Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
4a	4b	4c	5d	5e
Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	**		***	

Il numero degli asterischi indica l'intensità con cui si ritiene che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

I materiali organici devono essere distribuiti nel rispetto dei massimali di azoto imposti dalle normative vigenti.

Il bando riguarda entrambe le azioni dell'operazione 10.1.5:

Azione 10.1.5.1: Distribuzione di effluenti non palabili con interrimento immediato

Azione 10.1.5.2: Distribuzione di effluenti non palabili sottocotico o rasoterra in bande.

2.5.2 Beneficiari

I beneficiari sono imprese agricole singole o associate.

2.5.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'operazione è applicabile sull'intero territorio regionale.

Per poter accedere all'aiuto, il beneficiario deve rispettare la vigente normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati, sia in termini di stoccaggio che di superfici utili allo spandimento; inoltre, le matrici distribuite devono essere di origine aziendale. Tali condizioni di ammissibilità sono state verificate nel modo seguente:

- per i beneficiari titolari di allevamento zootecnico, ai sensi del Regolamento reg. 10/R/2007, sulla base delle informazioni presenti nell'ultima Comunicazione di Utilizzo Agronomico validata a sistema.
- per i beneficiari titolari di impianto a biogas, in base alle specifiche normative regionali per il digestato assimilato a refluo zootecnico (DGR n. 64-10874 del 23/02/09) e per il digestato classificato sottoprodotto (DGR n. 23-2193 del 5/10/2015). Nel caso dell'azienda agricola socia di un impianto per la produzione di biogas gestito in forma societaria, è da intendersi di origine aziendale il materiale ottenuto nell'impianto stesso.

La superficie aziendale minima oggetto di impegno è pari a 1 ettaro. La superficie aziendale massima su cui sarà quantificato il premio è pari al quantitativo di materiale non palabile espresso in tonnellate, diviso 50 (dose media in t/ha utilizzata per il calcolo del premio). Il quantitativo di materiale non palabile è quello di origine aziendale dichiarato disponibile all'utilizzo agronomico, così come calcolato nell'ultima Comunicazione di Utilizzo Agronomico validata a sistema anteriormente alla data di presentazione della domanda, purché relativa agli anni 2015 o 2016.

Le tecniche di interrimento immediato o distribuzione sottocotico/rasoterra in bande non devono essere già state prescritte al richiedente nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi della parte II del D.lgs 152/2006.

Possono essere oggetto dell'impegno i soli terreni in conduzione al beneficiario, di cui egli abbia la titolarità d'uso per le operazioni di utilizzo agronomico. Sono pertanto esclusi i terreni presi in asservimento da terzi, o concessi a terzi, per lo spandimento di matrici organiche ai sensi del Reg. Regionale 10/R/2007, come dichiarati nel Fascicolo dell'impresa agricola, sia in data antecedente alla presentazione della domanda, sia nel corso del periodo di impegno.

Il beneficiario deve avere nella propria disponibilità le macchine necessarie per il rispetto dell'impegno, sulla base del possesso in proprio, di un pre-contratto con un rivenditore per l'acquisto della macchina, di un pre-contratto di noleggio o di un pre-contratto con prestatori esterni di servizi (c.d. contoterzisti). Rientrano nel caso del possesso in proprio le macchine di proprietà del soggetto giuridico collettivo di cui l'impresa agricola beneficiaria fa parte. Il possesso in proprio prevede che in data antecedente alla presentazione della domanda sia dichiarata una Macchina operatrice/Attrezzatura dotata di sistema per la distribuzione interrata/sottocotico/rasoterra in bande nella sez. Macchine agricole del Fascicolo dell'impresa agricola o della cooperativa e, in quest'ultimo caso, che sia allegata anche una dichiarazione di disponibilità d'uso da parte dell'azienda socia. In caso di pre-contratto di acquisto, da allegarsi alla domanda, questo deve dettagliare la tipologia di macchina/attrezzatura; l'acquisto dovrà essere concluso entro la data di avvio delle operazioni aziendali in campo. In caso di ricorso a contoterzisti, va allegato alla domanda di sostegno un pre-contratto che dettagli l'oggetto della prestazione di servizi.

Le due azioni possono essere attuate entrambe nella medesima azienda beneficiaria, in quanto si applicano su tipologie di colture differenti che afferiscono a terreni diversi e quindi non si cumulano sulla medesima superficie.

Azione 10.1.5/1.

Sono ammissibili all'aiuto le superfici non inerbite classificate a seminativo diverse dalle leguminose, come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura. Sono escluse le superfici a seminativo ritirate dalla produzione, quelle destinate a produzioni vivaistiche, i prati avvicendati e i terreni oggetto dell'azione 10.1.3/2 (Semina su sodo).

Azione 10.1.5/2.

Sono ammissibili all'aiuto le superfici inerbite classificate come prati avvicendati e permanenti, come definite nella tabella disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Agricoltura, e le superfici non inerbite oggetto di impegno nell'ambito dell'azione 10.1.3/2 (semina su sodo). Sono comunque escluse le superfici con leguminose in purezza e i terreni oggetto dell'azione 10.1.3/1.

2.5.4 Criteri di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i criteri di selezione di seguito specificati. **Rispetto ai criteri adottati in occasione del precedente bando, sono previste alcune variazioni evidenziate nella tabella seguente. La loro applicazione è subordinata all'approvazione delle modifiche del PSR riguardanti i principi generali di selezione e all'esito della prossima consultazione del Comitato di sorveglianza del PSR.**

Azione 10.1.5/1 Distribuzione di effluenti con interrimento immediato
Azione 10.1.5/2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Terreni ricadenti nelle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN)	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN" localizzate nei territori oggetto della Procedura d'Infrazione 2014/2147	% della superficie oggetto di impegno ricadente in pianura e collina ZVN : - più del 50%: 12 6 punti - tra il 20% e il 50%: 6 3 punti - tra il 5% e il 20%: 3 1 punto
Imprese aderenti all'operazione 4.1.3	Domande di imprese che hanno aderito e presentato domanda di pre-adesione all'operazione 4.1.3 (Interventi per la riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniacale in agricoltura) (1)	adesione/ pre-adesione all'operazione 4.1.3: 6 punti
Imprese aderenti alla sottomisura 2.1.	Impresa che ha aderito o presentato domanda di pre-adesione alla sottomisura 2.1 per il miglioramento delle prestazioni ambientali delle aziende agricole e l'ottimizzazione della fertilizzazione	adesione/pre-adesione alla sottomisura 2.1: 3 punti
Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali.	Si considerano prioritarie le domande di imprese che hanno presentato una domanda finanziabile per l'operazione 4.4.1 (investimenti non produttivi) e/o assumono/hanno in corso impegni relativi alle azioni 1 e 3 dell'operazione 10.1.7 (gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema) o all'azione 10.1.4/3 (inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi) (2)	rapporto fra la superficie complessiva interessata da tali interventi e la SAU aziendale: - più del 20%: 15 punti - dal 10% al 20%: 12 punti - tra il 3% e il 10%: 10 punti - tra 1% e 3%: 5 punti - tra 0,5% e 1%: 3 punti
Interventi coordinati sul territorio nell'ambito della sottomisura 16.5	Domande di imprese che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5. (3)	adesione a tali interventi coordinati: 3 punti
Interventi sinergici con azioni sviluppate nell'ambito della partecipazione al programma europeo LIFE.	Domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE. (4)	impresche che partecipano a un progetto LIFE: 1 punto
A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine: - alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU; - agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti - agli imprenditori più giovani;		

- al sesso meno rappresentato in graduatoria

~~(*) le ZVN sono comprensive delle fasce fluviali A e B del PAI.~~

- (1) non si considerano le domande 4.1.3 oggetto di rinuncia o di revoca totale
- (2) non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o di revoca totale
- (3) In assenza di bandi per la sottomisura 16.5, il relativo punteggio non è attribuibile ad alcun beneficiario.
- (4) La documentazione relativa all'eventuale partecipazione a un progetto LIFE deve essere allegata alla domanda di sostegno.

2.5.5 Impegni

Azione 10.1.5/1: Distribuzione di effluenti non palabili con interrimento immediato

Descrizione degli impegni e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Impegno 1: Effettuare tutte le distribuzioni di effluenti non palabili di produzione aziendale sui terreni oggetto dell'impegno utilizzando un'attrezzatura in grado di interrare direttamente il materiale distribuito nello strato di terreno interessato dalle lavorazioni, provvedendo alla chiusura del solco in cui il materiale stesso è stato depositato. <i>Tutte le superfici oggetto di impegno devono essere oggetto di almeno una distribuzione di matrici organiche non palabili nell'anno. Tutte le distribuzioni di matrici organiche non palabili effettuate alla coltura, sia in presemina che in post-raccolta, devono rispettare le modalità su indicate.</i> <i>Sono utilizzabili le seguenti matrici organiche non palabili, purchè di origine aziendale: liquame e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digestato tal quale classificato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digestato tal quale assimilato a refluo ai sensi della DGR 23.02.09 n. 64-10874 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido.. Non sono ammissibili altri materiali classificati come "assimilati al liquame" all'art. 2 del Reg. 10/R/2007 (es. pollina, acque reflue).</i> <i>Per la distribuzione non sono ammesse macchine con sistemi di distribuzione rasoterra o tramite piatto deviatore, nemmeno qualora alla distribuzione segua un'immediata lavorazione del terreno.</i>	Condizionalità: Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE, D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili; sui seminativi interrimento entro 24 h dalla distribuzione. Requisiti minimi uso fertilizzanti: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili.
Impegno 2: Non utilizzare fanghi di depurazione. <i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti tal quali ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i>	Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi. Requisiti minimi uso fertilizzanti: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.
Impegno 3. Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni di distribuzione delle matrici organiche svolte dai contoterzisti. La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione, e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. Va sempre comunicato, per le sole vie brevi (e-mail, telefono), l'eventuale rinvio delle operazioni già annunciate.	Non pertinenti

Impegno 4. Annotare in un apposito Registro le fertilizzazioni effettuate, nonché i terreni interessati; conservare il registro per l'intero periodo di impegno. <i>Tutti gli interventi di distribuzione in campo delle matrici non palabili devono essere annotati, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare altre operazioni, quali ad esempio lavorazioni del terreno, semine, trattamenti, irrigazioni e raccolta.</i> <i>La registrazione delle distribuzioni deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i>	Condizionalità: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU Requisiti minimi uso fertilizzanti: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.
Impegno 5. In caso di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione <i>Vanno conservati i pre-contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).</i>	

Azione 10.1.5/2: Distribuzione di effluenti non palabili sottocotico o rasoterra in bande

Descrizione degli impegni e relative specifiche tecniche	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Impegno 1: Effettuare tutte le distribuzioni di effluente non palabile sui terreni oggetto dell'impegno utilizzando una macchina per l'interramento del materiale sottocotico (quando il terreno sia inerbito), ovvero una macchina attrezzata per la distribuzione rasoterra in bande (quando il terreno sia inerbito oppure sia oggetto di impegno nell'ambito dell'azione 10.1.3/2 – semina su sodo). <i>Tutte le superfici oggetto di impegno devono essere oggetto di almeno una distribuzione di matrici organiche non palabili nell'anno. Tutte le distribuzioni di matrici organiche non palabili effettuate alla coltura, sia in presemina che in copertura, devono rispettare le modalità su indicate.</i> <i>Sono utilizzabili le seguenti matrici organiche non palabili, purchè di origine aziendale: liquame e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digestato tal quale classificato sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido, digestato tal quale assimilato a refluo ai sensi della DGR 23.02.09 n. 64-10874 e relative frazioni liquide da separazione solido/liquido. Non sono ammissibili altri materiali classificati come "assimilati al liquame" all'art. 2 del Reg. 10/R/2007 (es. pollina, acque reflue).</i>	Condizionalità: Atto A4 – CGO 1. Direttiva 676/91/CEE, D.M. 7/4/2006 e Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili. Requisiti minimi uso fertilizzanti: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: tecniche di distribuzione degli effluenti non palabili.
Impegno 2: Non utilizzare fanghi di depurazione. <i>I terreni oggetto di impegno non devono ricevere fanghi di depurazione distribuiti tal quali ai sensi del D.Lgs. 99/92.</i>	Condizionalità: Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi. Requisiti minimi uso fertilizzanti: D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.

Impegno 3. Comunicare all'ente istruttore con almeno 5 giorni di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici organiche in campo e i terreni interessati. Sono oggetto di comunicazione preventiva anche le operazioni di distribuzione delle matrici organiche svolte dai contoterzisti. La comunicazione di avvio delle operazioni deve riguardare periodi continuativi di distribuzione, e va fornita per tutti gli interventi svolti nel corso dell'anno. Tra le date di inizio e di fine delle attività relative alle operazioni in campo indicate nella comunicazione preventiva possono intercorrere al massimo 20 giorni. Le eventuali comunicazioni di rettifica (aggiornamento dei dati precedentemente comunicati) possono essere trasmesse anche con meno di 5 giorni di preavviso. Va sempre comunicato, per le sole vie brevi (e-mail, telefono), l'eventuale rinvio delle operazioni già annunciate.	Non pertinenti
Impegno 4. Annotare in un apposito Registro le fertilizzazioni effettuate, nonché i terreni interessati; conservare il registro per l'intero periodo di impegno. <i>Tutti gli interventi di distribuzione in campo delle matrici non palabili devono essere annotati, anche qualora siano effettuati da contoterzisti. Non è necessario annotare altre operazioni, quali ad esempio trattamenti, irrigazioni, raccolta. La registrazione delle distribuzioni deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione. La registrazione può avvenire anche soltanto per via informatica. Qualora l'azienda sia tenuta alla compilazione di altri registri riportanti le medesime informazioni, è sufficiente la tenuta del solo registro che riporta le informazioni più complete.</i>	Condizionalità: Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende in ZVN che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno, ovvero più di 20 ha di SAU Requisiti minimi uso fertilizzanti: Norme di utilizzo agronomico per le aree esterne alle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi per le aziende che gestiscono oltre 3000 kg Nzoot/anno.
Impegno 5. In caso di ricorso a contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di impegno la relativa documentazione <i>Vanno conservati i pre-contratti e tutte le fatture, le quali devono essere dettagliate rispetto al lavoro svolto (mezzo utilizzato, tecnica di distribuzione adottata).</i>	

Per entrambe le azioni gli impegni non sono vincolati ad appezzamenti fissi. Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.⁹

2.5.6 Durata

La durata degli impegni è **triennale** e decorre dal 11 novembre 2020.

2.5.7 Entità del premio annuale

Azione 10.1.5.1 (Distribuzione tramite interrimento immediato): 300 euro/ettaro.

Azione 10.1.5.2 (Distribuzione sottocotico o rasoterra in bande): 70 euro/ettaro

I premi per ettaro cumulati con altre operazioni della Misura 10 non possono superare gli importi massimi per ettaro di cui all'allegato II¹⁰ del reg. (UE) 1305/2013. I massimali di riferimento sono indicati per ciascuna coltura nella matrice che sul sito regionale riporta gli abbinamenti alle operazioni della misura 10.

⁹ Art. 47 del Regolamento (UE) 1305/2013

¹⁰ Gli importi massimi sono: 600 €/ha/anno per colture annuali; 900 €/ha/anno per colture perenni specializzate; 450 €/ha /anno per altri usi della terra.

2.5.8 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

Gli impegni delle due azioni sono fra loro compatibili a livello aziendale, ma non cumulabili sulla stessa superficie perché applicabili a colture differenti.

Nella tabella seguente sono indicati i casi di cumulabilità con gli aiuti di altri interventi della misura 10 e delle misure 11 e 13. I rispettivi impegni possono essere combinati sulla stessa superficie in quanto compatibili e complementari

In particolare, le superfici oggetto dell'azione 10.1.5/1 possono essere oggetto anche dell'azione 10.1.3/1 (Minima lavorazione); le superfici oggetto dell'azione 10.1.5/2 possono essere oggetto anche dell'azione 10.1.3/2 (Semina su sodo) ¹¹.

			10.1.5 - TECNICHE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI	
			AZIONI	
			10.1.5.1 Interramento immediato di effluenti	10.1.5.2 Distribuzione effluenti sottocotico o rasoterra
10.1.1	IMPEGNI DI BASE		C	C
	IMPEGNI AGGIUNTIVI	Metodo della confusione sessuale		
		Inerbimento controllato di fruttiferi e vite		
		Manutenzione di nidi artificiali	C	C
		Erbaio da sovescio autunno-vernino	C	C
		Sommersione invernale della risaia		
10.1.3	AZIONI	Introduzione delle tecniche di minima lavorazione	C	
		Introduzione delle tecniche di semina su sodo		C
		Apporto matrici organiche		
	IMPEGNO AGGIUNTIVO: erbaio da sovescio autunno-vernino		C	C
10.1.4	AZIONI	Conversione di seminativi in foraggiere permanenti		
		Diversificazione colturale in aziende maidicole	C	C
11.1	conversione agli impegni dell'agricoltura biologica		C	C
11.2	mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica		C	C
11.1 e 11.2	IMPEGNO AGGIUNTIVO: zootecnia biologica		C	C
13.1.1	Indennità compensativa		C	C

2.5.9 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

¹¹ Nel rispetto dell'art. 11 del reg. (UE) n. 808/2014.

2.6 - OPERAZIONE 10.1.6 DIFESA DEL BESTIAME DALLA PREDAZIONE DA CANIDI SUI PASCOLI COLLINARI E MONTANI
2.6.1 Descrizione del tipo di intervento

L'operazione, utilizzando gli strumenti di prevenzione degli attacchi di canidi, quali la custodia continua, l'uso di specifiche recinzioni elettrificate per il ricovero notturno e l'impiego di cani da difesa del bestiame, aiuta gli agricoltori a convivere con la presenza dei predatori, evitando comportamenti lesivi nei confronti di questi ultimi ed il progressivo abbandono dei pascoli, innanzitutto quelli più impervi ed isolati, privi di strutture per il ricovero notturno.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono di prevenire/ripristinare i danni legati a rischi climatici, sanitari, fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici.

L'operazione 10.1.6 agisce sui seguenti elementi ambientali:

Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
4a	4b	4c	5d	5e
Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
**		***		**

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

2.6.2 Beneficiari

- Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che aderiscono per tre anni agli impegni ed alle prescrizioni previsti dalla presente operazione e rispettano (anche nel caso in cui non risultino finanziati) gli impegni dell'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli".
- Allevatori singoli o associati che aderiscono all'operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono" e hanno la sede aziendale ed i pascoli in Comuni con pregresse predazioni da canidi.

Non sono ammissibili domande di imprese con impegni dell'operazione 10.1.6 in corso di attuazione.

2.6.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

- aderire e rispettare gli impegni dell'operazione 10.1.9: "Gestione eco-sostenibile dei pascoli". Nel caso in cui il beneficiario abbia aderito ma non sia risultato finanziabile, per ottenere l'aiuto deve rispettare comunque tutti gli impegni dell'operazione 10.1.9 così come definiti nel PSR e nel bando relativo, seppure in assenza di sostegno economico;
- gli allevatori che aderiscono all'operazione 10.1.8: "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono" e hanno la sede aziendale ed i pascoli in Comuni con pregresse predazioni da canidi possono derogare dall'adesione all'operazione 10.1.9;
- le domande aderenti all'operazione devono dar luogo ad un premio annuo di almeno 300 € per azienda;

- i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina ed essere afferenti alle razze: Cane da pastore Maremmano-Abruzzese, Cane da montagna dei Pirenei, Cane da pastore del Caucaso.

A dimostrazione dell'appartenenza dei cani alle razze di cui sopra, i beneficiari sono tenuti a produrre:

- **per i soggetti iscritti al Libro genealogico: copia del certificato ufficiale (pedigree);**
- **per i soggetti NON iscritti al Libro genealogico: certificazione di tipicità** rilasciata, a seguito della valutazione morfologica di corrispondenza allo standard, dalla commissione composta da 3 Medici Veterinari aventi titolo alla valutazione morfologica dei cani da guardiana, ed individuati dalla Federazione Interregionale Ordini Medici Veterinari Piemonte e Valle D'Aosta. La certificazione di tipicità dovrà essere allegata alla domanda (esclusivamente tramite piattaforma informatica SIAP).

2.6.4 Criteri di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i seguenti criteri di selezione.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Ove necessario potranno essere applicate procedure di selezione secondo l'art. 49 del reg. (UE) 1305/2013. In particolare potranno essere attribuiti punteggi in relazione all'appartenenza delle superfici a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale e/o secondo l'appartenenza della sede aziendale alle zone rurali individuate dal PSR e/o alla ricadenza della superficie oggetto di impegno nelle zone altimetriche collina e montagna	1- Priorità per i pascoli in Comuni con pregresse predazioni da canidi.	5 punti per le aziende che utilizzano pascoli ricadenti in Comuni con pregressi eventi di predazione
		2 punti per le aziende che utilizzano pascoli ricadenti in Comuni senza pregressi eventi di predazione
	2- Priorità per gli allevamenti di ovicapriini rispetto agli allevamenti di bovini ed equini.	4 punti per gli allevamenti ovicapriini
		2 punti per gli allevamenti bovini ed equini
	3- Priorità rispetto alla zona altimetrica dove si trova il pascolo	5 punti per le superfici a pascolo localizzate in montagna
		3 punti per le superfici a pascolo localizzate in collina

A parità di punteggio le domande verranno ordinate per data di nascita decrescente (dal più giovane di età al più anziano, in riferimento al titolare della domanda di sostegno).

2.6.5 Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti impegni:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Impegno 1: Aderire all'operazione 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli" (1)	Fare riferimento agli impegni e vincoli dell'operazione 10.1.9. "Gestione eco-sostenibile dei pascoli"

Impegno 2: Montaggio reti elettrificate: Trasporto e montaggio di pali e specifiche reti elettrificate, alimentate da batterie ricaricate con pannelli fotovoltaici, dimensionate in relazione al numero di capi per il ricovero notturno del bestiame (con esclusione delle recinzioni monofilo utilizzate per la gestione turnata del pascolo), spostamento della recinzione tra settori di pascolo ogni 10 giorni (2)	Non previsto
Impegno 3: Impiego di cani da guardiania: presenza di cani da guardiania afferenti alle razze da difesa del bestiame dal lupo, in rapporto di 1 ogni 100 capi, con un minimo di 2 cani per gruppo di animali (anche di specie diverse) gestito unitariamente	Non previsto
Impegno 4 Custodia continuativa: presenza continua in alpe dell'allevatore, della famiglia o di suo personale dipendente per la custodia del gregge/mandria	Non previsto

- (1) gli allevatori che aderiscono all'operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono" e hanno la sede aziendale ed i pascoli in Comuni con pregresse predazioni da canidi possono derogare dall'adesione all'operazione 10.1.9 (cfr par. 2.6.3).
- (2) gli allevatori che aderiscono all'operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono" e hanno la sede aziendale ed i pascoli in Comuni con pregresse predazioni da canidi, l'impegno del montaggio della rete elettrificata per il ricovero notturno può essere sostituito con l'obbligo di spostamento giornaliero della mandria/gregge dal pascolo al locale di stabulazione notturna dei capi.

La compilazione della domanda di sostegno richiede l'inserimento della razza canina e dei numeri di microchip.

L'eventuale sostituzione dei cani deve essere comunicata all'ufficio istruttore entro 15 giorni lavorativi dall'evento, esclusivamente tramite SIAP.

Qualora la domanda di sostegno relativa all'operazione 10.1.9 risulti non finanziabile, per la presente operazione è comunque obbligatorio trasmettere i modelli 7 di monticazione e demonticazione, in cui devono essere riportati i microchip dei cani condotti in alpeggio.

2.6.6 Durata

La durata degli impegni è **triennale** e decorre dal 15 maggio 2021.

2.6.7 Entità del premio annuale

L'entità del premio annuo è modulata in funzione della zona altimetrica:

- Collina: 50 euro/ettaro
- Montagna: 50 euro/ettaro

2.6.8 Cumulabilità con gli aiuti di altre operazioni della misura 10 e di altre misure

I premi annui di questa operazione sono cumulati con quelli previsti dall'operazione 10.1.9 "Gestione eco-compatibile dei pascoli" sulla stessa superficie. I premi cumulati tra le due operazioni divengono pertanto:

- Collina: 170 euro/ettaro
- Montagna: 160 euro/ettaro.

A livello di superficie l'operazione è cumulabile con l'operazione 10.1.9 e con la Misura 13.1.1. E' cumulabile a livello aziendale con i pagamenti per UBA dell'operazione 10.1.8.

2.6.9 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

2.7 OPERAZIONE 10.1.7 GESTIONE ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

2.7.1 Descrizione degli interventi

Al fine di contrastare la semplificazione del territorio rurale, la riduzione della sua diversità biologica e il deterioramento del paesaggio, dovuti all'agricoltura intensiva e alla diffusione di infrastrutture e insediamenti commerciali, industriali e abitativi, è necessario sostenere la conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema.

L'operazione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide, la realizzazione di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica e di superfici inerbite ai margini delle coltivazioni.

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio

e secondariamente:

- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio;
- migliorare la conservazione del sistema suolo.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
4a	4b	4c	5d	5e
Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
***	**	**		**

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si ritiene che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

Il bando riguarda le tre azioni in cui l'operazione è articolata:

- 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide;
- 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica;
- 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi.

Azione 10.1.7/1

L'azione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. Tali elementi naturaliformi, inframmezzati alle coltivazioni, sono atti a costituire zone di rifugio per la fauna selvatica e fasce tampone ai margini dei campi. Essi, inoltre, favoriscono un graduale miglioramento del paesaggio agrario, anche mediante la schermatura di elementi dissonanti. Le aree umide possono assumere anche funzione di ecosistemi filtro in corrispondenza di scarichi puntuali.

L'azione può concorrere a incoraggiare una fruizione ecocompatibile di aree a elevata valenza ambientale o paesaggistica (mediante escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo, birdwatching, attività didattiche e di ricerca naturalistica) in virtù di un graduale incremento dell'attrattività di tali ambienti.

In particolare, l'azione sostiene la manutenzione di:

- siepi (arbustive e/o alberate);
- filari (singoli e/o affiancati);
- macchie, piccole formazioni boschive;
- alberi isolati;
- zone umide, laghetti, stagni, maceri, ecc.

Azione 10.1.7/2

L'azione richiede di effettuare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni investiti a seminativi nei 5 anni precedenti.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Esse possono costituire fasce marginali di appezzamenti coltivati per scopi produttivi. La loro densità di coltura deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi.

Azione 10.1.7/3

L'azione 10.1.7/3 richiede di realizzare, ai margini delle coltivazioni, superfici inerbite improduttive finalizzate a favorire la biodiversità. Inoltre, tali superfici tendono a tutelare la qualità delle acque riducendo l'inquinamento da fertilizzanti e fitofarmaci, a incrementare la dotazione di sostanza organica dei suoli e a contrastare l'erosione.

2.7.2 Beneficiari

- imprese agricole singole o associate,
- associazioni di agricoltori;
- associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio;
- consorzi irrigui;
- altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio quali enti pubblici, fondazioni, onlus.

Non sono ammissibili domande di imprese:

- con impegni della stessa azione in corso di attuazione;
- con impegni dell'operazione 10.1.7 completati nel 2020 (adesioni 2016); queste imprese possono presentare nel 2021 una domanda di proroga annuale degli impegni.

2.7.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Per ciascuna delle tre azioni non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni, è inferiore a 250 euro.

Azione 10.1.7/1 (Gestione di formazioni vegetali e aree umide)

Le formazioni arbustive e arboree e le aree umide oggetto di impegno devono essere state realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito della sottomisura 4.4 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013, a condizione che non siano oggetto di impegni in corso relativi all'azione 214.7/1. Inoltre, può essere oggetto di sostegno la gestione favorevole all'ambiente di aree umide, quali realizzazioni già finanziate nell'ambito delle azioni F7 o F4 del PSR 2000-2006, i cui impegni siano scaduti.

Azione 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica):

L'azione richiede di effettuare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni investiti a seminativi nei 5 anni antecedenti l'anno di emanazione del bando. Tale requisito deve essere attestato da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento).

Affinché l'aiuto sia adeguatamente giustificato dai benefici ambientali dell'intervento, il ritiro dalla produzione e la coltivazione di prati avvicendati sono ammissibili, nel loro complesso, per non più di due anni nel quinquennio precedente il primo anno di impegno.

Le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia. Sono ammissibili le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione (legge regionale 19/2009) o dalle Province, le Oasi faunistiche e le Zone di ripopolamento e cattura. Le coltivazioni a perdere oggetto del presente intervento non possono beneficiare di altri finanziamenti.

2.7.4 Criteri di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i seguenti criteri di selezione.

Azione 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide**Azione 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica****Azione 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi**

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
<i>Aree protette</i> istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e/o Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat)	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" e/o "interne ad aree Natura 2000" ai sensi della legge regionale n. 19/2009	% della superficie oggetto di impegno ricadente in aree protette e/o in aree "Natura 2000": - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
Altre aree comprese nella <i>rete ecologica regionale</i> (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.) a seguito della loro eventuale individuazione	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica siano classificate come ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...), a seguito della loro eventuale individuazione (1)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
Nella parte generale della misura 10 sono indicate come prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da particolari pregi ambientali.	Fra le zone di particolare pregio ambientale si considerano, per le loro qualità paesaggistiche, i territori riconosciuti dall'Unesco quale patrimonio dell'umanità, a seguito della loro individuazione a livello catastale.	% della superficie oggetto di impegno ricadente in "area Unesco": - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
<i>Aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile</i> ai sensi del regolamento regionale 11/12/2006 n.15/R.	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come interne alle aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 20%: 12 punti - tra il 10% e il 20%: 6 punti - tra il 5% e il 10%: 3 punti
<i>Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola</i> (ZVN), individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN" (2)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in ZVN: - più del 50%: 6 punti - tra il 20% e il 50%: 3 punti - tra il 5% e il 20%: 1 punto
<i>Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari</i> , individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 17/6/2003 n.287-20269	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come vulnerabili da prodotti fitosanitari	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone: - più del 50%: 6 punti - tra il 20% e il 50%: 3 punti - tra il 5% e il 20%: 1 punto
Nella parte generale della misura 10 è indicato che i criteri di selezione considerano prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da più elevati rischi di inquinamento.	Fra le aree a elevato rischio di inquinamento si considerano le fasce fluviali A e B individuate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI)	% della SAU oggetto di impegno ricadente in fasce fluviali A e B: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti
Nella parte generale della misura 10 è indicato che i criteri di selezione considerano prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da più elevati rischi di inquinamento. <i>tipologie areali A e B</i>	Fra le aree a elevato rischio di inquinamento si considerano i bacini dei corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico "buono" delle acque. (3) Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono nelle tipologie areali A (aree urbane e periurbane) o B (aree rurali ad agricoltura intensiva).	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali bacini: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti % della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone: - più del 50%: 13 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti

		- tra il 5% e il 20%:	3 punti
I criteri di selezione considerano prioritarie le domande inserite in progetti secondo un approccio collettivo	Si considerano prioritarie le domande che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5 (4).	adesione a tali interventi coordinati:	8 punti*
	Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali. In particolare, si considerano prioritarie le domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE. (5)	Partecipazione a un progetto LIFE:	1 punto
A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine: - alle domande con maggiore rapporto fra la superficie oggetto di impegno e la SAU; - agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti - agli imprenditori più giovani; - al sesso meno rappresentato in graduatoria			

(1) in mancanza della definizione della rete ecologica regionale, i relativi punteggi non sono attribuibili ad alcun beneficiario.

(2) le ZVN sono comprensive delle fasce fluviali A e B del PAI.

(3) nella tabella seguente sono indicati i corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico "buono" delle acque.

(4) In assenza di bandi per la sottomisura 16.5, il relativo punteggio non è attribuibile ad alcun beneficiario.

(5) La documentazione relativa all'eventuale partecipazione a un progetto LIFE deve essere allegata alla domanda di sostegno.

Corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico "buono" delle acque.

	CodiceID_CI2015	Nome Corpo Idrico
1	06SS3D007PI	Agogna
2	06SS3D008PI	Agogna
3	06SS2T021PI	Arbogna
4	06SS1T033PI	Banna
5	06SS2T034PI	Banna
6	06SS2N989PI	Bealera del Corso
7	06SS1T035PI	Bealera del Molino
8	06SS1T036PI	Bealera Grossa del Molino
9	06SS2T048PI	Bendola
10	05SS2N058PI	Borbore
11	06SS4T067PI	Bormida
12	04SS2N076PI	Bronda
13	06SS3D108PI	Cervo
14	06SS3D117PI	Chisola
15	06SS3F159PI	Curone
16	06SS1T189PI	F.so della Acqua Nera
17	06SS1T194PI	Favriasca
18	06SS2T196PI	Fisca
19	06SS1T203PI	Fosso delle Ossa
20	06SS1T216PI	Gattola
21	08SS1N227PI	Gherlobbia
22	06SS1T232PI	Giardinetto
23	06SS3T244PI	Grana
24	06SS2D255PI	Grue
25	06SS2T256PI	Guarabione
26	06SS2T266PI	L`Arletta
27	06SS2T267PI	L`Odda
28	06SS2T274PI	Lemina
29	06SS3F277PI	Lemme
30	06SS2T297PI	Marchiazza
31	06SS2T298PI	Marcova
32	06SS2T307PI	Meletta

	CodiceID_CI2015	Nome Corpo Idrico
43	05SS1N482PI	R. Sturella
44	06SS1T496PI	Regrindo
45	06SS1T524PI	Rio Calvenza
46	06SS2T527PI	Rio Cardine
47	08SS1N531PI	Rio Cervino
48	06SS2T551PI	Rio dell`Acqua
49	06SS1T555PI	Rio della Fame
50	06SS2T556PI	Rio della Maddalena
51	06SS1T565PI	Rio delle Mogliasse
52	06SS2T587PI	Rio Essa
53	06SS1T606PI	Rio Lavassina
54	06SS2T607PI	Rio Lavassina
55	06SS2T620PI	Rio Orbicella
56	06SS2T621PI	Rio Pascoto delle Oche
57	06SS1T645PI	Rio Talu
58	04SS2N039PI	Rio Torto
59	06SS2T659PI	Rioverde
60	06SS2T976PI	Roggia Bona
61	06SS2T679PI	Roggia Corsica
62	06SS2T681PI	Roggia l`Ottina
63	06SS2N985PI	Roggia Mora
64	06SS2T686PI	Rotaldo
65	06SS2T944PI	S.N.
66	06SS2T701PI	Sabbiona
67	06SS2T739PI	Stellone
68	08SS2N796PI	Talloria di Castiglione
69	05SS4N805PI	Tanaro
70	06SS5T806PI	Tanaro
71	06SS2T813PI	Tepice
72	06SS2T812PI	Tepice di Brasse
73	06SS2T815PI	Terdoppio Novarese
74	06SS3T816PI	Terdoppio Novarese

33	06SS2T315PI	Molina
34	05SS2N333PI	Nizza
35	06SS2T337PI	Oitana
36	06SS3F364PI	Pellice
37	06SS1T378PI	Po Morto
38	06SS1T421PI	R. del Vallone Di S. Andrea
39	06SS2T450PI	R. Il Ronzano
40	05SS2N455PI	R. Maggiore
41	06SS1T466PI	R. Redabue
42	06SS1T481PI	R. Stampasso

75	06SS3T973PI	Terdoppio Novarese
76	05SS1N823PI	Tiglione
77	08SS2N826PI	Tinella
78	06SS2T843PI	Torto di Roletto
79	05SS2N845PI	Traversola
80	06SS1T894PI	Valle Repiano
81	05SS2N929PI	Versa
82	05SS2N824PI	Tiglione
83	05SS1N520PI	Rio Bragna

2.7.5 Impegni

Le azioni in cui l'operazione è articolata richiedono il rispetto dei seguenti impegni.

Azione 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Impegno 1: Manutenzione di formazioni arbustive e arboree ed aree umide, realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-20 o della misura 216 del PSR 2007-13. Le <i>formazioni arbustive e arboree</i> (siepi, filari, boschetti, alberi isolati) devono essere autoctone o storicamente presenti nel territorio interessato (escluse le specie invasive). Le cure per la manutenzione comprendono: – l'irrigazione di soccorso; – il controllo manuale o meccanico delle infestanti intorno alle piantine, senza far ricorso a diserbanti chimici; – la reintegrazione delle fallanze entro la primavera successiva; – la potatura di formazione e mantenimento. Per la gestione delle <i>aree umide</i>, le attività di manutenzione includono: – la sistemazione e pulizia degli argini; – il controllo dell'idroperiodo, della portata e dei livelli idrici; – il divieto di utilizzo degli invasi per l'acquacoltura o la pesca.	Condizionalità: - BCAA7: Richiede il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio (siepi, filari, stagni, margini dei campi, ecc.), inteso come divieto di eliminazione di tali elementi. -BCAA 1: introduzione di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.
Impegno 2: Gestire le fasce di rispetto inerbite intorno agli elementi naturaliformi. Gli elementi ambientali e paesaggistici devono essere circondati da una fascia di rispetto inerbita gestita mediante sfalci e trinciature, evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica.	

Le superfici interessate dall'azione non possono essere trattate con prodotti fitosanitari, a eccezione degli interventi ammessi dalla normativa sull'agricoltura biologica, nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta; in particolare, gli eventuali interventi lungo i corsi d'acqua devono essere fatti nel rispetto di tutte le prescrizioni volte a ridurre il rischio di inquinamento delle acque. Tali superfici devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.

Azione 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Su terreni ove non è praticata la caccia, investiti a seminativi nei cinque anni precedenti l'assunzione dell'impegno: - effettuare coltivazioni a perdere e lasciarle in campo non raccolte, a disposizione della fauna selvatica, almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo in caso di semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo in caso di semina primaverile; - non sottoporre tali colture a fertilizzazioni con concimi di sintesi o a trattamenti con prodotti fitosanitari. Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Ciascuna parcella o fascia marginale destinata a coltivazioni a perdere deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 10 m. Sui terreni oggetto dell'intervento devono essere coltivate almeno due fra le seguenti colture: <i>frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, erba medica, trifoglio, veccia, colza, ravizzone, girasole</i>. Nelle singole parcelle, strisce o fasce marginali può essere presente anche soltanto una coltura. A partire dal secondo anno di impegno, devono essere utilizzate almeno una coltura a semina autunnale e una coltura a semina primaverile; le colture a semina autunnale devono rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno; le colture a semina primaverile devono rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno. La densità delle colture a perdere deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) ne deve essere curato il buon esito, affinché possano fornire un effettivo contributo allo sviluppo della fauna selvatica. Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato (es. in caso di fasce disposte lungo il margine di appezzamenti), le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con colture diverse e quindi ben distinguibili da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, in modo da poter essere trattate in modo differenziato. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno. Durante il periodo di impegno è possibile variare le particelle catastali oggetto di intervento; il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.	Non pertinenti

Azione 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Ai margini di appezzamenti coltivati: ✓ realizzare superfici permanentemente inerbite sotto forma di fasce di 5-10 metri di larghezza e/o di appezzamenti di non più di 4.000 mq di estensione, situati ad almeno 30 metri di distanza l'uno dall'altro, attraverso la semina di un miscuglio comprendente leguminose quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. La semina deve essere effettuata tra l'inizio del periodo di impegno e il 15/6 del primo anno di impegno. La documentazione di acquisizione del seme deve essere conservata fino alla scadenza dell'impegno; ✓ gestire le superfici oggetto di impegno mediante sfalci e/o trinciature, evitando il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000"; ✓ non sottoporre le superfici inerbite superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti. Le fasce inerbite devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento.	Condizionalità: BCAA 1: mantenimento/ introduzione di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.

Per le tre azioni dell'operazione, gli impegni da rispettare si possono in parte sovrapporre con il vincolo di condizionalità BCAA1 (fasce tampone inerbite lungo i corsi d'acqua) o con gli obblighi di inverdimento (greening) relativi alle aree d'interesse ecologico (*EFA* - Ecological Focus Area). Nei casi di sovrapposizione, i pagamenti si riducono ai valori indicati nel paragrafo 2.7.7 (Entità del premio annuale).

2.7.6 DurataAzione 10.1.7/1

In deroga al limite massimo di 3 anni previsto dal regolamento (UE) 2020/2220 per gli impegni assunti dal 2021, per l'azione 10.1.7/1 è prevista una durata **decennale**. Qualora il periodo di 10 anni non sia approvato, gli impegni dell'azione 10.1.7/1 oggetto del presente bando avranno un periodo di applicazione più breve che sarà precisato nel testo del PSR approvato dalla Commissione Europea (fermo restando il vincolo decennale di mantenimento degli investimenti non produttivi realizzati con l'operazione 4.4.1).

Azioni 10.1.7/2 e 10.1.7/3

Gli impegni delle azioni 10.1.7/2 e 10.1.7/3 hanno durata **triennale**.

Per tutte le azioni il periodo di impegno decorre dal 11/11/2020.

2.7.7 Entità del premio annuale

In deroga all'importo massimo stabilito dall'Allegato II del regolamento UE n. 1305/2013¹², i premi annuali previsti sono i seguenti:

Azione 10.1.7/1.

¹² L'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013 fissa l'importo annuale massimo di 450/ha per gli "altri usi della terra" e prevede che gli importi massimi possano essere maggiorati ove ciò sia giustificato nei Programmi di Sviluppo Rurale.

Gestione di formazioni vegetali e aree umide: 1.000 euro/ha (80 euro/ha per le fasce di rispetto inerbite utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1);

Azione 10.1.7/2.

Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica: 1.000 euro/ha (250 euro/ha per le colture a perdere utilizzate come EFA);

Azione 10.1.7/3.

Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi: 1.000 euro/ha (80 euro/ha se utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1).

2.7.8 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure a superficie

Il sostegno dell'operazione 10.1.7 non è cumulabile sulla stessa superficie fisica con il sostegno di altre operazioni della misura 10 o di altre misure a superficie del PSR.

L'azione 10.1.7/1 riguarda la gestione di investimenti non produttivi realizzati con il sostegno dell'operazione 4.4.1.

2.7.9 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

2.8 OPERAZIONE 10.1.8 – ALLEVAMENTO DI RAZZE AUTOCTONE MINACCIATE DI ABBANDONO

2.8.1 Descrizione del tipo di intervento

L'obiettivo primario è costituito dalla salvaguardia del patrimonio genetico e la valorizzazione dei sistemi agro-zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui sono attualmente allevate le razze locali.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono il ripristino, mantenimento e miglioramento della biodiversità naturale ed agraria.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali:

Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
4a	4b	4c	5d	5e
Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si ritiene che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

2.8.2 Beneficiari

Allevatori singoli o associati, iscritti all'anagrafe agricola regionale come persone fisiche o giuridiche, che aderiscono per tre anni agli impegni previsti dall'operazione.

Non sono ammissibili domande di imprese con impegni dell'operazione 10.1.8 in corso di attuazione.

2.8.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Sono ammessi al sostegno gli animali appartenenti alle razze autoctone minacciate di abbandono indicate nella tabella seguente:

SPECIE	RAZZE
BOVINA	Pezzata rossa d'Oropa
BOVINA	Varzese o Tortonese
BOVINA	Valdostana Pezzata nera
BOVINA	Barà - Pustertaler
BOVINA	Bruna Linea Carne o Bruna originaria
OVINA	Sambucana
OVINA	Garessina
OVINA	Frabosana
OVINA	Saltasassi
OVINA	Tacola
OVINA	Delle Langhe
OVINA	Savoiarda
CAPRINA	Sempione
CAPRINA	Vallesana
CAPRINA	Rocaverano

CAPRINA	Grigia delle Valli di Lanzo
---------	-----------------------------

Per beneficiare dell'aiuto, i capi devono essere iscritti al rispettivo Libro Genealogico. Ai sensi delle disposizioni transitorie del D.lgs n. 52/2018 (art. 13, comma 5), i "Registri anagrafici" già approvati (ai sensi della abrogata Legge 30/91) sono considerati Libri genealogici riconosciuti con finalità di conservazione della biodiversità riferita alla razza o specie. Le schede descrittive delle razze interessate sono disponibili sul sito web regionale nell'ambito del testo vigente del PSR, da cui può essere scaricato l'allegato 10 "Descrizione delle razze a rischio di estinzione Misura 10":

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020>

Il beneficiario deve fornire la seguente documentazione:

- la certificazione dell'iscrizione dei capi al Libro genealogico, rilasciata dalla competente Associazione di razza nazionale corredata da *file* con l'elenco delle matricole dei soggetti inseriti in domanda.

Le domande sono ammissibili se riguardano almeno 1 UBA nel caso di razze bovine e/o 0,30 UBA nel caso di razze ovine e/caprine.

Il Decreto Ministeriale 20/03/2015 n. 1922 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020" all'art. 4 comma 7, con riferimento ai premi per il settore ovi-caprino¹³, alle misure dello sviluppo rurale relative al reg. UE n. 1305/2013 e all'applicazione della transizione tra due programmazioni del FEASR, prevede che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale.

2.8.4 Criteri di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i seguenti criteri di selezione.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Potranno essere adottate procedure di selezione degli interventi ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1305/2013. I criteri di selezione in coerenza con l'impianto strategico del PSR sono volti al raggiungimento degli obiettivi della priorità 4, focus area 4a.	Priorità rispetto alla specie allevata	5 punti per la specie caprina
		5 punti per la specie ovina
		3 punti per la specie bovina

A parità di punteggio le domande verranno ordinate per data di nascita decrescente (dal più giovane di età al più anziano, in riferimento al titolare della domanda di sostegno).

2.8.5 Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti impegni:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Allevare capi delle razze minacciate di	Condizionalità: CGO 5 - Divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione

¹³ di cui all'articolo 22 del Decreto ministeriale prot. 6513 del 18.11.2014

abbandono mantenendo la razza in purezza secondo i disciplinari dei rispettivi libri genealogici ufficialmente riconosciuti dal Mipaaf	ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali (Direttiva 96/22/CE) CGO 7 - sistema di identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni e prodotti derivati (Reg.(CE) 1760/2000); CGO 8 - sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini (Reg.(CE) 21/2004); CGO 9 - prevenzione, controllo e eradicazione encefalopatie spongiformi (Reg.(CE) 999/2001) e s.m.i. CGO 11 - norme minime per protezione vitelli (Direttiva 2008/119/CE) CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: Sostegno accoppiato PAC - Reg.(UE) 1307/2013 e scelte nazionali derivate: misura 2.1 - Vacche nutrici: premio alle vacche iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici. Attività minime: Mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo senza interventi preparatori oltre l'ordinario (Reg. (UE) 1307/2013 art. 4, comma 1 lettera c) punto ii).
Mantenere in allevamento nel corso del periodo di impegno un numero di capi pari o superiore a quello indicato nella domanda iniziale. (1)	Condizionalità: CGO 5 - Divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta agoniste nelle produzioni animali (Direttiva 96/22/CE) CGO 7 - sistema di identificazione e registrazione bovini, etichettatura carni e prodotti derivati (Reg.(CE) 1760/2000) CGO 8 - sistema di identificazione e registrazione ovini e caprini (Reg.(CE) 21/2004) CGO 9 - prevenzione, controllo e eradicazione encefalopatie spongiformi (Reg.(CE) 999/2001) e s.m.i. CGO 11 - norme minime per protezione vitelli (Direttiva 2008/119/CE) CGO 13 - protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: Sostegno accoppiato PAC - Reg.(UE) 1307/2013 e scelte nazionali derivate: misura 2.1 - Vacche nutrici: premio alle vacche iscritte ai libri genealogici e registri anagrafici.

(1) Per “mantenere” si intende che il beneficiario deve detenere nella propria azienda i capi oggetto di impegno.

Il numero dei capi indicati nella domanda di sostegno (1° anno) e ritenuti eleggibili al sostegno, costituisce il riferimento numerico iniziale. Tale riferimento può comprendere capi inferiori ai 6 mesi.

Il mantenimento dei capi nell’arco del periodo di impegno viene riferito ad ogni razza allevata oggetto del sostegno. Sono fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali descritte nel pertinente paragrafo della Parte III.

2.8.6 Sostituzione e trasferimento capi

Le sostituzioni di capi durante l’anno non devono comportare una variazione numerica degli stessi, ma possono comportare una variazione nella tipologia (p.es. sostituzione di capi adulti con capi < 6 mesi, anche di sesso diverso) purché iscritti al medesimo Libro genealogico.

L’eventuale sostituzione di capi oggetto di premio deve essere comunicata all’ufficio istruttore entro 15 giorni lavorativi dall’evento, tramite l’apposita sezione nell’applicativo. Per i capi di nuova introduzione deve essere allegata la certificazione dell’iscrizione dei capi al Libro genealogico, rilasciata dalla competente Associazione di razza nazionale.

In caso di predazione da canidi, in presenza di certificato di accertamento dell'ASL competente non saranno applicate le penalità e il premio sarà calcolato sulla base del numero e delle tipologie di capi presenti in azienda al momento della liquidazione del premio per l'annualità interessata.

Il trasferimento dei capi da un allevatore beneficiario ad un altro è riconosciuto soltanto nei casi di cessione totale dell'azienda o di ramo di azienda con l'estinzione dell'intero allevamento e l'apertura di un altro allevamento in capo al subentrante che continui gli impegni riguardanti i capi delle razze eleggibili.

2.8.7 Durata

La durata degli impegni è **triennale** e decorre dal 15 maggio 2021.

2.8.8 Entità del premio annuale

Il sostegno è erogato sotto forma di pagamento annuo per UBA allevata. La conversione delle unità animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) viene effettuata in conformità all'allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, di seguito riportato come estratto :

<i>Animali di cui all'articolo 9 paragrafo 2 del reg. (UE) 808/2014</i>	<i>UBA</i>
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni (...)	1,0 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
(...)	(...)

In deroga all'importo massimo previsto dal regolamento (UE) 1305/2013¹⁴, il premio annuale consiste in 400 euro per ogni UBA di tutte le razze autoctone minacciate di abbandono. I capi animali di età inferiore ai 6 mesi non costituiscono oggetto di premio.

2.8.9 Cumulabilità con le altre operazioni della misura 10 e le altre misure

L'operazione, non essendo correlata alla superficie, non dà origine a cumulabilità a livello di premio per ettaro sulla medesima superficie con le altre operazioni e misure, ma è compatibile ad esempio con: 10.1.1 "Produzione integrata", impegni di base e impegni facoltativi aggiuntivi, 10.1.3.1 "Tecniche di minima lavorazione", 10.1.3.2 "Tecniche di semina su sodo", 10.1.5.1 "Distribuzione di effluenti con interrimento immediato", 10.1.5.2 "Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande", 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazioni di canidi sui pascoli collinari e montani", 10.1.9 "Gestione eco-sostenibile dei pascoli", Misura 11 "Produzione biologica", Misura 13.1.1. "Indennità compensativa nelle zone montane".

2.8.10 Incompatibilità del pagamento con gli aiuti dei pagamenti diretti

¹⁴ L'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013 individua come importo annuale massimo 200€ per UBA e prevede che gli importi massimi possano essere maggiorati in casi debitamente motivati, tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei Programmi di Sviluppo Rurale.

Al fine di evitare sovrapposizioni di intervento tra il sostegno dello Sviluppo Rurale e gli aiuti della domanda unica, viene effettuata la seguente demarcazione dei pagamenti: i beneficiari del pagamento corrisposto ai vitelli delle razze bovine a duplice attitudine minacciate di estinzione ammissibili alla presente operazione non possono beneficiare dell'aiuto a titolo dell'art. 52 del regolamento (UE) 1307/2013 per i medesimi capi. Il pagamento infatti non sarebbe giustificabile a livello economico.

L'individuazione dei capi animali verrà effettuata con il supporto dei sistemi informativi.

2.9 - OPERAZIONE 10.1.9 GESTIONE ECO-SOSTENIBILE DEI PASCOLI

2.9.1 Descrizione del tipo di intervento

L'intervento si pone l'obiettivo del miglioramento della gestione dei pascoli alpini in quanto costituiscono ecosistemi ad alto valore ecologico ed elevato grado di biodiversità. Le malghe e i tramuti, intesi come sistemi pastorali posti in territorio montano, costituite da terreni, strutture ed infrastrutture destinati alla monticazione estiva del bestiame, ed all'esercizio dell'attività di alpeggio, garantiscono protezione da valanghe e da erosione; contribuiscono in modo significativo alla regimazione delle acque e ne tutelano la qualità. L'azione del pascolo genera inoltre un'accelerazione del ciclo del carbonio e ne aumenta la fissazione. La convenienza all'utilizzo dei pascoli alpini è molto esigua in assenza di sostegno pubblico, con conseguente possibile abbandono e degrado degli stessi, mentre con metodi di gestione rispettosi dell'ambiente, con incentivi adeguati, ne viene assicurata la conservazione e con essi il tipico paesaggio alpino caratterizzato da notevole attrattività turistica.

L'intervento contribuisce a soddisfare in via prioritaria le necessità del territorio regionale che richiedono di:

- migliorare la conservazione del sistema suolo;
- ripristinare, mantenere e migliorare la biodiversità naturale ed agraria;
- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali:

Elementi ambientali (<i>focus area</i>)				
4a	4b	4c	5d	5e
Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzione delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
**		***		**

Nel caso in cui l'operazione agisca su un elemento ambientale sono indicati 1 o più asterischi. Il loro numero aumenta in rapporto all'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire nei confronti di quel determinato elemento.

2.9.2 Beneficiari

Allevatori singoli o associati di bovini, ovini, caprini, equini iscritti all'anagrafe agricola regionale come persone fisiche o giuridiche, che aderiscono per tre anni agli impegni previsti dall'operazione.

Non sono ammissibili domande di imprese con impegni dell'operazione 10.1.9 in corso di attuazione.

2.9.3 Condizioni di ammissibilità/esclusione

La gestione eco-sostenibile dei pascoli deve soddisfare le seguenti condizioni ¹⁵:

l'intera superficie a pascolo dell'azienda deve essere gestita e mantenuta per evitare sovrapascolamento o sottopascolamento;

¹⁵ Ai sensi dell'art. 7, par.1 del reg. (UE) 807/2014 della Commissione

la densità del bestiame è definita tenendo conto di tutti gli animali dell'azienda allevati al pascolo o, nel caso di un impegno a limitare l'infiltrazione dei nutrienti, gli animali allevati in azienda che risultino rilevanti per l'impegno in questione.

La verifica di tale criterio di ammissibilità è fatta al momento di presentazione della domanda in base ai dati dichiarati dal beneficiario e nel corso dell'istruttoria per il pagamento tramite i dati riportati sui modelli 7.

La conversione delle unità animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) viene effettuata in conformità all'allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, di seguito riportato come estratto :

<i>Animali di cui all'articolo 9 paragrafo 2 del reg. (UE) 808/2014</i>	<i>UBA</i>
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Bovini di meno di 6 mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
(...)	(...)

La conduzione del bestiame sui pascoli oggetto del pagamento deve essere garantita dal titolare ovvero da personale dell'azienda (il beneficiario deve essere anche il detentore in alpe dichiarato sul Modello 7 di monticazione e sul Modello 7 di demonticazione).

Nel caso di richiedenti che dispongano anche di capi in affitto, affinché questi ultimi possano essere presi in considerazione per il raggiungimento del carico previsto dalla presente operazione, occorre monticare almeno il 70% dei capi in proprietà (delle specie portate in alpeggio), salvo i casi di forza maggiore previsti dal par. 2, art. 2 del reg. (UE) 1306/2013.

La superficie richiesta a premio con la domanda di sostegno iniziale deve essere assoggettata agli impegni indicati nel paragrafo successivo, mantenuta per almeno 3 anni, e può diminuire fino ad un massimo del 20% nel periodo di impegno (criterio di ammissibilità che sarà verificato in fase di presentazione delle domande di pagamento per gli anni successivi al primo).

Nel caso di pascoli ricadenti in zona montana il richiedente deve impegnarsi ad eseguire per tre anni gli impegni dell'operazione senza legami a particelle fisse, secondo la possibilità e le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 47 del reg.(UE) 1305/2013¹⁶.

Per poter essere ammesse, le domande aderenti all'operazione, devono dar luogo ad un premio annuo di almeno 300 € per azienda.

I capi dichiarati in domanda devono essere identificati individualmente, come previsto per i bovini dal Reg. CE 1760/2000 e s.m.i., per gli equidi dal Reg. UE 262/2015 e per gli ovi/caprini dal Reg. 21/2004 e dal Decreto Ministeriale 20/03/2015 n. 1922 (Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC

¹⁶

Il numero di ettari cui si applicano gli impegni dell'art. 28 (...) può variare da un anno all'altro se: a) questa possibilità è prevista nei PSR; b) l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi nonché c) non è compromessa la finalità dell'impegno.

2014 – 2020), il quale prevede all'art. 4 comma 7, con riferimento ai premi per il settore ovi-caprino¹⁷, alle misure dello sviluppo rurale relative al reg. (UE) n. 1305/2013 e all'applicazione della transizione tra due programmazioni del FEASR, che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale.

Il beneficiario deve fornire la seguente documentazione:

- in allegato alla domanda il registro di stalla (in formato pdf) per i capi in affido provenienti da allevamenti fuori Regione;
- in allegato alla domanda il registro di stalla (in formato pdf) delle aziende che pascolano sul territorio piemontese e risultano iscritte all'anagrafe agricola regionale, ma che hanno la sede aziendale in altra Regione;
- per attestare l'effettiva monticazione dei capi è richiesta la trasmissione del Modello 7 (debitamente timbrato dal Comune sede del pascolo e con relativo elenco dei capi monticati) tramite la piattaforma informatica SIAP, entro 15 giorni lavorativi dalla data di monticazione;
- in caso di monticazione successiva alla data di chiusura del bando, il modello 7 deve essere comunque trasmesso entro 15 giorni lavorativi dalla data di monticazione dichiarata in domanda, qualora non venga effettuata tale trasmissione la domanda non sarà ammissibile;
- per il pascolo intracomunale occorre presentare il modello 7 per "pascolo intracomunale" oppure dichiarazione sostitutiva (utilizzando il fac-simile previsto per il bando 2016) entro i termini indicati in precedenza per il modello 7, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica SIAP.

2.9.4 Criteri di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i seguenti criteri di selezione.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Ove necessario potranno essere applicate procedure di selezione secondo l'art. 49 del reg. (UE) 1305/2013. In particolare potranno essere attribuiti punteggi in relazione all'appartenenza delle superfici a zone considerate prioritarie sotto l'aspetto ambientale e/o secondo l'appartenenza della sede aziendale alle zone rurali individuate dal PSR e/o alla localizzazione della superficie oggetto di impegno nelle zone altimetriche pianura, collina, montagna.	1 - Zone prioritarie a livello ambientale.	5 punti per le aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.)
		5 punti per le aree Natura 2000
		4 punti per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate in attuazione della direttiva 91/676/CEE
		0 punti per le altre zone
	2- Appartenenza sede aziendale (UTE principale) alle zone rurali individuate nella parte generale del PSR	4 punti per la zona A - Aree urbane e periurbane
		5 punti per la zona B - Aree rurali ad agricoltura intensiva

¹⁷

di cui all'articolo 22 del Decreto ministeriale prot. 6513 del 18.11.2014

		2 punti per la zona C - Aree rurali intermedie
		5 punti per la zona D - Aree rurali con problemi di sviluppo
	3- Zone altimetriche	5 punti per le superfici a pascolo localizzate in montagna
		3 punti per le superfici a pascolo localizzate in collina
		3 punti per le superfici a pascolo localizzate in pianura

A parità di punteggio le domande verranno ordinate per data di nascita decrescente (dal più giovane di età al più anziano, riferita al titolare della domanda di sostegno).

2.9.5 Impegni

L'operazione prevede il rispetto dei seguenti impegni:

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
Impegno 1: Pascolamento turnato: applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria/gregge fra superfici suddivise con recinzioni fisse o mobili in sezioni omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica. Il pascolamento turnato deve essere svolto su almeno 4 sezioni di pascolo.	Condizionalità: CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE: protezione acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole: rispetto massimali, regole di stoccaggio effluenti e limiti all'uso di azoto da fonti zootecniche. BCAA 4 - copertura minima del suolo Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti), titolo V + Programmi d'Azione: C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti. BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. Requisiti minimi relativi ai fitofarmaci e ai fertilizzanti: D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R sull'utilizzo degli effluenti zootecnici, art. 14. Dosi di applicazione dell'azoto tenenti conto anche dell'apporto degli animali al pascolo D.M. 7 aprile 2006 titolo V + Programmi d'Azione regionali: attuazione a livello locale delle misure previste dalla Direttiva Nitrati Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE; piano di gestione del bacino del Po, Piano di Tutela delle Acque del Piemonte, Programma Operativo Regionale di attuazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po: limitazioni alla fertilizzazione. Altri pertinenti requisiti obbligatori: Reg.(UE) 1307/2013 artt. 43-46, Allegato IX e scelte nazionali: All. IX- punto II (pratiche equivalenti al mantenimento dei prati permanenti - pascolo estensivo: calendario, densità massima di allevamento, pascolo guidato o pastorizia di montagna. Attività minime: Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato
Impegno 2: Carico di bestiame in funzione della zona altimetrica: effettuare il pascolamento con un carico di bestiame contenuto all'interno dei seguenti intervalli di valori per fascia altimetrica, rispetto ai carichi della baseline: in pianura: 1 - 2 UBA/ha/anno, in collina: 0,5 - 1 UBA/ha/anno, in montagna : 0,2 - 0,5 UBA/ha/anno.	

	idoneo al pascolo o alla coltivazione.
Impegno 3: Periodo del pascolamento superiore ad un determinato valore minimo: compiere un periodo di pascolamento pari ad almeno 180 giorni/anno (in aree di pianura, collina e montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilità foraggere). Se il pascolamento è effettuato solo in zona montana è ammessa una durata del periodo di pascolamento di almeno 80 giorni	Attività minime: Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
Impegno 4: Eliminazione meccanica di infestanti con divieto di uso di prodotti chimici: effettuare l'eliminazione meccanica o manuale degli arbusti ed i tagli di pulizia delle erbe infestanti, con divieto di impiego di fitofarmaci, di prodotti diserbanti e disseccanti	Requisiti minimi relativi ai fitofarmaci e ai fertilizzanti CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009: registrazione degli interventi fitosanitari; rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste in etichetta; presenza di magazzino per presidi fitosanitari in conformità a punto VI.1 All. VI. Decreto MIPAAF 22/01/14 di adozione del PAN fitosanitari; obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e utilizzo dei fitosanitari. Altri pertinenti requisiti obbligatori: Reg.(UE) 1307/2013 artt. 43-46, Allegato IX e scelte nazionali: All. IX par. II punto 1) Gestione dei prati o pascoli - restrizioni all'uso di prodotti fitosanitari.
Impegno 5: Provvedere a costituire o mantenere in efficienza punti acqua e sale (o punti di abbeverata): predisporre punti acqua e sale su ogni sezione di pascolo, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti d'abbeverata esistenti, al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle superfici a maggiore distanza dai ricoveri	Non pertinente
Impegno 6: Divieto di fertilizzazione minerale: divieto di utilizzare fertilizzanti di origine minerale	Condizionalità CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE: protezione acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole: rispetto massimali, regole di stoccaggio effluenti e limiti all'uso di azoto da fonti zootecniche. Requisiti minimi: Decreto della Presidente della Giunta Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R sull'utilizzo degli effluenti zootecnici, art. 14. Dosi di applicazione dell'azoto tenenti conto anche dell'apporto degli animali al pascolo. Altri pertinenti requisiti obbligatori: Reg.(UE) 1307/2013, artt. 43-46 e Allegato IX e scelte nazionali: All. IX par. II punto 1) regime di fertilizzazione.

Impegno 7: Mantenimento della superficie a pascolo permanente: divieto di riduzione della superficie aziendale a pascolo permanente	Condizionalità: BCAA8 – Mantenimento dei pascoli permanenti di cui art. 93 – comma 3, Reg UE 1306/2013 Attività minima: Reg. (UE) 1307/2013 art. 4 lettera c) punto ii) Mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari; punto iii) Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo.
Impegno 8: Divieto di sfalci di affienamento: divieto di esecuzione di sfalci per ottenere foraggio affienato (ad eccezione dello sfalcio di pulitura a fine turno)	Altri pertinenti requisiti obbligatori: Reg.(UE) 1307/2013 Allegato IX: par. II, punto 1) regime di taglio o falciatura appropriata, asporto del foraggio o fieno.
Impegno 9 (eventuale) Trasformazione di seminativi e prati in pascoli (in pianura): trasformare i seminativi ed i prati in pascoli a gestione turnata con il divieto di successiva ulteriore conversione nel periodo di programmazione	Non pertinente

Il beneficiario deve fornire la seguente documentazione:

- modello 7 di demonticazione per attestare la data della stessa. Il documento deve essere trasmesso tramite la piattaforma SIAP, entro 15 giorni dall'evento e comunque entro la data di avvio del procedimento di istruttoria da parte dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

2.9.4 Durata

La durata degli impegni è **triennale** e decorre dal 15 maggio 2021.

2.9.5 Entità del premio annuale

I premi annuali, riferiti alle diverse zone altimetriche, sono i seguenti:

- Pianura: 450 euro per ettaro (limitato ai pascoli derivanti dalla trasformazione di seminativi e prati in pascoli).
- Collina: 120 euro per ettaro.
- Montagna: 110 euro per ettaro.

2.9.6 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure

L'operazione 10.1.9 è cumulabile sulla stessa superficie con la misura 13.1.1 "Indennità compensativa nelle zone montane", e con l'operazione 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani". E' inoltre compatibile e cumulabile con l'operazione 10.1.8 "Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, il cui pagamento è effettuato per Unità di bestiame adulto (UBA)".

2.9.7 Rimando a disposizioni comuni della sottomisura

Si rimanda al par. 2.10 per le disposizioni comuni a più operazioni, riguardanti in particolare la conversione e l'adeguamento di impegni in corso di attuazione, la variazione degli ettari oggetto di impegno in funzione della variazione delle particelle, l'assoggettamento all'impegno di nuove superfici, il trasferimento di terreni oggetto di impegno.

2.10 – DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' OPERAZIONI

2.10.1 Cumulabilità degli aiuti

Il sostegno può essere cumulato su una stessa superficie tra varie operazioni o azioni della sottomisura 10.1 e/o con altre misure del PSR, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili¹⁸. Nella trattazione di ciascuna operazione sono specificati i casi di cumulabilità ammessi dal PSR, fatto salvo il rispetto dei massimali/ha previsti dall'allegato II al regolamento (UE) 1305/2013.

E' ammesso il cumulo di aiuti fra gli impegni di base e gli impegni facoltativi, per le operazioni che li prevedono.

Durante il periodo di attuazione di un impegno agro-climatico-ambientale, è consentito assumere (in aggiunta all'impegno in corso) gli impegni di un'altra azione/operazione della sottomisura 10.1 mediante una domanda di sostegno riferita a un nuovo bando, nel rispetto delle condizioni di compatibilità con l'impegno preesistente. Il periodo di applicazione dei nuovi impegni decorre dall'anno in cui viene presentata la domanda di sostegno riferita al nuovo bando.

2.10.2 Impegni a particelle fisse o variabili

Come specificato nel PSR vigente, **non** sono vincolati ad appezzamenti fissi:

- gli impegni di base delle operazioni/azioni 10.1.2, 10.1.3/3, 10.1.5, 10.1.7/2, 10.1.9 (e di conseguenza 10.1.6)
- i seguenti impegni aggiuntivi:
 - "coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio" (operazioni 10.1.2 e 10.1.3)
 - "sommersione invernale delle risaie", (operazione 10.1.2);
 - "mantenimento delle stoppie in campo nel periodo invernale" e "realizzazione di un fosso di sezione maggiore rispetto all'impegno di base" (operazione 10.1.2)

In questi casi, infatti, la variazione delle particelle catastali non compromette le finalità ambientali dell'impegno, essendo soddisfatte le condizioni di cui all'art. 47, par. 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno.

La variazione delle particelle e degli ettari oggetto di impegno viene comunicata con la presentazione delle domande di pagamento negli anni successivi al primo.

Gli impegni per i quali il PSR non prevede la possibilità di variare le particelle sono vincolati all'applicazione su *appezzamenti fissi*.

2.10.3 Conversione degli impegni

Ai sensi dell'art. 14, par. 1 del regolamento (UE) 807/2014, per conversione (o trasformazione) di un impegno di un'azione/operazione della sottomisura 10.1 si intende la sua interruzione con contemporanea adesione a un nuovo impegno i cui benefici ambientali risultino significativamente superiori, assunto per l'intero periodo richiesto dalla pertinente operazione/azione o misura del PSR, indipendentemente dalla durata del periodo già trascorso di attuazione dell'impegno preesistente. La conversione non comporta la restituzione dei contributi già percepiti e può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno originario.

Le conversioni vengono, se del caso, autorizzate con le disposizioni regionali approvate annualmente.

Gli impegni riferiti alle operazioni 10.1.4 (azione 3) o 10.1.7 assunti nell'ambito del presente bando possono derivare dalla conversione di impegni in corso delle operazioni 10.1.2 (interventi a favore della biodiversità nelle risaie), 10.1.3 (agricoltura conservativa) o 10.1.5 (tecniche per la riduzione delle emissioni nella

¹⁸

Articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014.

distribuzione di effluenti non palabili) nonché da impegni in corso della Misura 11 (Operazioni 11.1.1 e 11.2.1). I benefici ambientali di tale conversione derivano dalla destinazione improduttiva di superfici in precedenza destinate a coltivazioni che comportano un maggiore impatto ambientale pur se soggette agli impegni agroambientali sopra citati.

2.10.4 Adeguamento degli impegni

Ai sensi dell'art. 14, par. 2 del reg. (UE) 807/2014, l'adeguamento di un impegno in corso di attuazione consiste nella sua interruzione e nella contemporanea assunzione di un altro impegno che si protrae per gli anni rimanenti del periodo di impegno originario. L'adeguamento deve essere giustificato da significativi benefici ambientali. Nei casi consentiti, può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno e non comporta la restituzione degli aiuti già ricevuti.

L'adeguamento può assumere la forma di una proroga dell'impegno preesistente.

L'adeguamento di impegni preesistenti può consistere nell'ampliamento o nell'assunzione ex novo di impegni facoltativi, in aggiunta agli impegni di base in corso di attuazione.

Gli adeguamenti saranno autorizzati, se del caso, dalle disposizioni regionali approvate annualmente.

La corresponsione della quota aggiuntiva di premio corrispondente all'adeguamento potrà essere subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie sufficienti.

2.10.5 Estensione delle superfici sotto impegno

Per gli impegni di base vincolati a *particelle fisse* gli aumenti della superficie oggetto dell'impegno, operati complessivamente durante il suo periodo di attuazione, potranno essere oggetto di sostegno, se le disponibilità finanziarie saranno sufficienti, *entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno*, riferita alla situazione di fine istruttoria. Ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) 807/2014, l'estensione dell'impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell'azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell'ambito dell'azienda del beneficiario. Anche a seguito dell'aumento il periodo di impegno mantiene la sua durata originaria.

Per l'azione 10.1.4/1 (conversione di seminativi in foraggere permanenti), non sarà ammesso l'assoggettamento di particelle aggiuntive in corso di impegno. Per l'azione 10.1.7/1 le eventuali superfici aggiuntive dovranno derivare da uno specifico intervento riferito all'operazione 4.4.1.

Per gli impegni (di base o facoltativi) attuati su *particelle variabili* si applicherà il limite del 20% agli aumenti (e alle riduzioni) di superficie, secondo quanto indicato nel paragrafo 2.10.2.

2.10.6 Superfici aggiuntive in caso di subentro nell'impegno

In caso di *subentro totale* nell'applicazione di un impegno in corso di attuazione il subentrante potrà assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti che si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro.

In caso di *subentro parziale*, invece, chi è subentrato nell'impegno potrà ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro, per gli anni rimanenti del periodo di impegno.

2.10.7 Riduzioni di superfici sotto impegno

Per gli impegni a *particelle fisse* (sia di base che facoltativi), non sarà considerata riduzione della superficie oggetto di impegno una riduzione dell'estensione espressa in ettari derivante da una diversa misurazione della stessa superficie fisica, all'interno di una particella già abbinata all'impegno nell'anno precedente.

La restituzione dei premi non sarà dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente, sulle quali l'impegno non possa più essere applicato per il mutato utilizzo del terreno (es. a seguito di estirpo di un vigneto o frutteto). In tal caso, infatti, la nuova destinazione d'uso del suolo comporta benefici ambientali quali l'azzeramento dei trattamenti fitosanitari sulla superficie interessata.

Per gli impegni (di base o facoltativi) attuati su *particelle variabili* si applica il limite del 20% alle riduzioni (e agli aumenti) di superficie, secondo quanto indicato nel paragrafo 2.10.2.

2.10.8 Trasferimento dei terreni e degli impegni

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno il beneficiario cederà totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo potrà subentrargli nell'impegno per il periodo residuo totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito. Se tale subentro non avverrà, l'impegno relativo alla parte di azienda ceduta sarà considerato estinto e non verrà richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

Il subentrante potrà proseguire gli impegni del cedente inserendo i terreni acquisiti in una domanda di pagamento presentata entro il termine stabilito di anno in anno ai sensi dell'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014. Riguardo all'eventuale inserimento di superfici aggiuntive da parte del subentrante, si rimanda al par. 2.10.6.

Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO)

Per poter aderire a una o più operazioni/azioni nell'ambito del bando, è necessario presentare secondo le modalità ed entro i termini stabiliti *una domanda di sostegno e pagamento*.

In caso di ammissione al regime di sostegno, in ogni anno successivo a quello di adesione dovrà essere presentata una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'azione/operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni riferite all'anno di impegno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini stabiliti.

3.1 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per poter presentare la domanda di sostegno il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

- avere una posizione attiva nell'*Anagrafe agricola unica* del Piemonte;
- aver costituito il *fascicolo aziendale* elettronico presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA);
- aver aggiornato all'interno del fascicolo aziendale il *piano di coltivazione*
- aver compilato la *consistenza zootecnica* aziendale.

I CAA sono convenzionati con l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per la tenuta dei fascicoli aziendali e svolgono tale servizio senza oneri per gli agricoltori. Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili sul sito web dell'Arpea:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-di-assistenza-agricola>

L'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale è condizione di ammissibilità per le misure di aiuto dell'Unione europea, dello Stato e della Regione basate sulle superfici e costituisce la base per le verifiche connesse. (art. 9, paragrafo 3 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. N. 162 del 12/01/2015).

Informazioni dettagliate per l'iscrizione all'*Anagrafe agricola* sono disponibili sul sito della Regione Piemonte alla pagina web:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/339-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte-2>

3.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, comprensive di eventuali allegati, e deve riportare tutte le particelle dei terreni in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

La **sottoscrizione** della domanda avviene con modalità diverse a seconda del tipo di presentazione prescelta:

- *tramite l'ufficio CAA*, con firma grafometrica o con firma apposta al formato cartaceo (nel secondo caso è necessario che il CAA conservi in allegato alla domanda la fotocopia di un documento di identità in corso di validità);
- *in proprio*, con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n. 3/2015, che si può apporre mediante le credenziali di accesso ottenute dal sistema o di accesso mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Domande veritiere, complete e consapevoli

Nella compilazione di una domanda è possibile selezionare una o più operazioni/azioni della misura 10; in corrispondenza delle selezioni effettuate la procedura informatica propone le dichiarazioni e gli impegni da sottoscrivere. E' importante che l'agricoltore sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che dovrà osservare durante il periodo di attuazione dell'intervento.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà, rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sono rilevate irregolarità od omissioni, rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dagli eventuali benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procede al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Le domande devono essere coerenti con il reg. 1306/2013 e s.m.i., con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola (parcelle) e tutti gli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno¹⁹.

Gli uffici istruttori effettuano controlli amministrativi e in loco al fine di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'operazione /azione di cui trattasi.²⁰

¹⁹ Articolo 72 par. 1 lettera a) del reg. (UE)1306/2013 in combinato disposto con l'art.67 par. 2 dello stesso reg. nell'ambito di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo al sostegno di cui all'art. 28 del reg. (UE)1305/2013.

²⁰ Articolo 24 *Principi generali*, paragrafo 1, lettere a) e b) del reg. (UE) 809/2014 della Commissione

Sottoscrivendo la domanda i richiedenti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (reg. UE 679/2016 e s.m.i.), pubblicata sul portale www.sistemapiemonte.it, in apertura del servizio on-line.

I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, (cfr il paragrafo *Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679*).

Con la presentazione delle domanda di sostegno i richiedenti dichiarano espressamente di non avere alcuna rivendicazione da rivolgere alla Regione Piemonte, all'Organismo pagatore (ARPEA), allo Stato e alla Commissione europea, nel caso in cui gli aiuti corrispondenti agli impegni assunti non possano essere erogati per la mancata assegnazione delle risorse finanziarie previste per il periodo di transizione 2021-2022 del Programma di Sviluppo Rurale.

3.2.1 Modalità grafica

L'art. 17, par. 2 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che tutte le domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie debbano essere basate su strumenti geospaziali (modalità grafica). Con decisione di esecuzione C(2018) del 17.05.2018, la Commissione Europea ha autorizzato l'Italia, con altri Stati membri, a conseguire gradualmente a tale obiettivo; a decorrere dall'anno di domanda 2020 tutti i beneficiari devono utilizzare il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono aver compiuto le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale. Il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti culturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

In base al disposto dell'art. 43 della legge 11 settembre 2020, n.120 è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola.

Individuazione grafica dell'azienda agricola

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti del PSR vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

La consistenza territoriale viene rappresentata dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda.

L'isola aziendale, definita nella circolare AGEA.2016.120 come "Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale" è generata automaticamente; l'agricoltore deve verificarla e può confermarla, ovvero modificarla. La quantificazione della corrispondente superficie è utilizzata per le procedure istruttorie delle domande di sostegno/pagamento.

Qualora nel fascicolo aziendale del dichiarante sussistano particelle catastali condotte contenenti superfici agricole condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'art. 17, par. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all'art. 5, par. 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale. Qualora dall'esame dell'isola aziendale sovrapposta all'ortofoto si evidenzia uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all'isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell'isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare AGEA prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017. Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità. Qualora uno dei soggetti abbia dichiarato di condurre la superficie in sovrapposizione con "uso oggettivo", la superficie in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità per il solo soggetto che ha indicato "uso oggettivo".

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

Piano di coltivazione grafico

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse ecologico (EFA), il greening, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione dichiarata e rilevata nell'anno precedente.

Nel piano di coltivazione grafico devono essere create le isole, all'interno di queste vengono individuati gli appezzamenti con l'indicazione della coltura e la relativa pratica di mantenimento.

3.3 COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere compilate e trasmesse mediante il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) secondo le seguenti modalità:

- a) *tramite l'ufficio CAA* che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe della propria azienda e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tale operazione è a pagamento. Chi si rivolge a un CAA non ha necessità di richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione.

b) *in proprio*, previa registrazione della persona fisica titolata ad operare per conto dell'azienda sul portale regionale (<http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml>), ottenendo in tal modo *login* e *password* e utilizzando i servizi di compilazione *on line* disponibili sul portale www.sistemapiemonte.it, oppure utilizzando la carta nazionale dei servizi (CNS).

La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte>

Altrimenti gli interessati possono utilizzare l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura", nella sezione modulistica (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>); i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato può accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale 2014-2020- Procedimenti" nella pagina della sezione Agricoltura del portale Sistemapiemonte (link diretto): <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti>

Occorrerà scegliere il procedimento PSR 2014-2020 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI - Sottomisura 10.1: Domande di sostegno e pagamento (Nuove adesioni) 2020.

In caso di compilazione tramite CAA, quest'ultimo garantisce la correttezza dei dati contenuti nelle domande ed ha l'obbligo di metterle a disposizione della Pubblica Amministrazione per le aziende con preavviso di controllo in loco e negli altri casi in cui può essere richiesto.

Il beneficiario che presenta domanda avvalendosi di un CAA può prendere visione in qualsiasi momento della propria domanda mediante lo stesso CAA oppure utilizzando le credenziali di accesso ai sistemi informativi.

Il servizio *on-line* "PSR 2014-2020" consente di conoscere autonomamente lo stato di avanzamento delle proprie pratiche, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la trasmissione telematica la domanda si intende effettivamente presentata; la sola stampa non costituisce prova di presentazione della domanda.

3.4 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE

Come indicato nella Parte I, la domanda di sostegno deve essere trasmessa per via telematica a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed entro le **ore 23:59:59 del 17 maggio 2021**²¹, fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540.

3.5 DOMANDA DI MODIFICA

Le variazioni ad una domanda di sostegno già trasmessa possono essere fatte presentando una domanda di modifica che sostituisce integralmente la domanda precedente. Anche le domande di modifica devono

²¹ data stabilita in base all'art.12 del regolamento (UE) 640/2014

essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Le domande di modifica ammissibili sono quelle previste dall' **articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i.**

Tenendo conto che si tratta di domanda multimisura (o multioperazione), potranno essere accettate le seguenti variazioni:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/parcelle/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- aggiunta di una o più operazioni richieste rispetto alla domanda iniziale (in tal caso la riduzione per ritardo verrà applicata a partire dal 18 maggio 2021 ossia in riferimento alla domanda iniziale);
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Rispetto alla domanda già presentata, come detto, il richiedente può modificare le superfici anche riguardo al loro utilizzo, a condizione che i requisiti previsti o l'uso del suolo siano previsti dall'operazione prescelta.

E' possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, entro le **ore 23.59.59 del 31 maggio 2021** fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540.

Se le modifiche hanno attinenza con documenti giustificativi da presentare è consentito modificare anche tali documenti.

In caso di presentazione oltre il termine, per le domande di modifica vale quanto riportato nel paragrafo seguente per le domande iniziali: la presentazione tardiva comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo **fino alle ore 23.59.59 del 11 giugno 2021** fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540; le domande pervenute oltre questo termine ultimo sono irricevibili.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica alla parte di domanda non modificata la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale, mentre alla parte di domanda modificata si applica la sanzione maggiore per i giorni di ritardo.

Nel caso in cui vengano presentate entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno (e di pagamento) o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle/particelle agricole che presentano inadempienze²².

3.6 PRESENTAZIONE TARDIVA

La presentazione tardiva della domanda è disciplinata dall'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 e s.m.i.

Salvo cause di forza maggiore o casi eccezionali, se la domanda di sostegno e pagamento è presentata in ritardo rispetto al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di pagamento (cfr par. 3.1.4), per ogni giorno lavorativo di ritardo si applica una riduzione dell'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro la scadenza prestabilita.

²²

Articolo 15, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

La presentazione tardiva è altresì consentita nel caso di documenti, contratti o altre dichiarazioni che devono essere trasmessi all'autorità competente qualora essi siano determinanti ai fini dell'ammissibilità al sostegno in questione. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per il sostegno in questione. Tuttavia se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, cioè a 25 giorni consecutivi, la domanda è irricevibile (ossia non può più essere accettata) e non è possibile accordare all'interessato il sostegno richiesto.

Il *termine ultimo* per la trasmissione tardiva della domanda sono le **ore 23.59.59 del 11 giugno 2021**, fatte salve successive scadenze stabilite dallo Stato Italiano in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) n 2021/540.

3.7 SUCCESSIVE COMUNICAZIONI

Dopo la presentazione della domanda di sostegno, il beneficiario può incorrere in situazioni che richiedano di intervenire sulla domanda stessa mediante comunicazioni riguardanti:

- la revoca parziale o totale della domanda o la rinuncia totale,
- errori palesi compiuti nella compilazione,
- cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

3.7.1 Revoca parziale o totale

Il richiedente può ritirare la domanda del tutto o solo in parte, riducendone la superficie. La comunicazione **di revoca parziale o totale** può essere fatta in qualsiasi momento, attraverso il sistema informativo regionale.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già comunicato al richiedente l'intenzione di svolgere un controllo o se in seguito a un controllo l'interessato è stato informato del riscontro di inadempienze o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.²³

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio;
- rinuncia parziale o totale di uno più impegni aggiuntivi facoltativi
- revoca di una o più operazioni tra quelle richieste a premio.

La comunicazione deve contenere il nome e il CUAA del titolare della domanda, il numero della domanda (azione/operazione) oggetto di rinuncia o ritiro. Essa viene presentata attraverso il sistema informativo.

Qualora la comunicazione di rinuncia (o ritiro) non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale. L'Arpea stabilirà di campagna in campagna il termine ultimo per la presentazione.

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda trasmessa deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposito procedura informatica, una comunicazione di **rinuncia totale**. Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate

²³

Il ritiro delle domande è disciplinato dall'articolo 3 del reg. (UE) 809/2014 della Commissione europea.

inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze.

La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti e per gli impegni pluriennali il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

3.7.2 Richiesta di correzione di errori palesi

Il richiedente può chiedere di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi allegati quando il beneficiario si accorga di aver fornito dati sbagliati in modo evidente (errori palesi). Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere facilmente individuati dall'Autorità competente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda o nei documenti²⁴.

La comunicazione deve avvenire attraverso PEC al Settore competente.

A titolo esemplificativo, non potranno essere considerati errori palesi la dimenticanza di documentazione obbligatoria e il mancato inserimento di particelle e/o interventi e/o operazioni nella domanda di sostegno o in una domanda di modifica presentata in sostituzione della domanda di sostegno.

In ogni caso per maggiori chiarimenti in merito, si rimanda alle Linee Guida per l'individuazione dell'errore palese, a cura dell'Organismo pagatore regionale (Arpea).

3.7.3 Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore

Il richiedente o il suo rappresentante, quando viene colpito da fatti estranei alla sua volontà tali da impedire la regolare esecuzione degli impegni assunti può presentare un'apposita richiesta di riconoscimento di tali circostanze. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, **entro 15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo²⁵.

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali²⁶ che non determinano la restituzione degli importi già percepiti:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Il PSR prevede, inoltre, la possibilità di riconoscere, oltre alle precedenti categorie, ulteriori tipi di circostanze eccezionali che, avendo causato la mancata esecuzione degli impegni agro-climatico-ambientali per non oltre un'annualità senza vanificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'operazione, non comporteranno richiesta di rimborso del pagamento ricevuto. Tale riconoscimento viene effettuato dalla Direzione regionale agricoltura.

La richiesta di causa di forza maggiore può essere avanzata inserendo a sistema, in corrispondenza della domanda interessata, la dichiarazione della situazione che si è verificata comprovata da documentazione in allegato in formato pdf.

²⁴ Articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i.

²⁵ Articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

²⁶ Articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

PARTE IV - FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE

4.1 COMPETENZE

La **Regione Piemonte** esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale 34/98.

La Direzione Agricoltura e Cibo - Settore A1705B (Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile) emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno. Essa, inoltre:

- adotta gli atti per la selezione delle operazioni,
- definisce gli indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di sostegno,
- valuta o individua i criteri per verificare i criteri di ammissibilità delle domande di sostegno,
- valuta e determina le domande ammissibili e non ammissibili al sostegno.

Ai sensi del provvedimento di organizzazione e di revisione delle competenze (D.G.R. n. 11-1409 dell' 11/05/2015, come modificata dalla DGR n. 20-6838 dell' 11 maggio 2018) la Direzione regionale Agricoltura – Settore A1713C (Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica) è competente della gestione delle misure agroambientali ed in particolare svolge le seguenti funzioni, ad esso delegate in base a convenzioni stipulate con l' ARPEA:

- ricevimento delle domande,
- istruttoria, del controllo,
- approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) e
- conseguente predisposizione delle proposte di liquidazione.

In base ai controlli sul possesso dei requisiti, alle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e agli accertamenti sul rispetto degli impegni assunti, il Settore A1713B predispone gli elenchi dei beneficiari cui spettano gli aiuti e li propone all'ARPEA per il pagamento.

L'**ARPEA** (Agenzia Regionale Piemontese Erogazioni in Agricoltura) in materia di sviluppo rurale è competente:

- della definizione delle procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di pagamento, indicate in manuali o altri documenti;
- dei controlli del sistema integrato di gestione e controllo;
- dei controlli amministrativi e dell'istruttoria delle domande di pagamento;
- dei controlli in loco (estrazione, esecuzione controlli oggettivi);
- dell'autorizzazione alla liquidazione e dell'autorizzazione al pagamento.

I **Centri Autorizzati di Assistenza Agricola** (CAA) sono incaricati della costituzione, della tenuta e dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali e, d'intesa con gli agricoltori interessati, possono provvedere anche alla predisposizione delle domande per il conseguimento di aiuti pubblici.

Il **CSI-Piemonte** fornisce supporto alla gestione informatica delle domande predisponendo i *software* in base alle indicazioni della Regione e di ARPEA, estraendo dati a livello massivo nei casi necessari e garantendo assistenza tecnica ai Soggetti compilatori.

4.2 SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

4.2.1 Assegnazione dei punteggi

L'ammissibilità delle domande di sostegno è subordinata a condizioni che includono in particolare i requisiti dei beneficiari, i tipi di utilizzo del suolo ai quali ciascuna operazione/azione è applicabile, il raggiungimento di superfici o importi minimi.

Le domande ammissibili sono ordinate in graduatoria in base a criteri di selezione che privilegiano zone prioritarie per valori o criticità ambientali, sottoposti alla procedura di consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR.

Le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione sono indicati per ciascuna operazione/azione nella Parte II del bando.

In fase di compilazione delle domande di sostegno, la procedura informatica richiede al compilatore l'inserimento di dati relativi alle caratteristiche territoriali e aziendali, che determinano i punteggi attribuibili per l'azione prescelta. La maggior parte dei dati è desunta dall'Anagrafe delle aziende e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento, evitando che possano essere immessi dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente.

Il criterio riguardante la qualifica di imprenditore agricolo professionale, applicabile a parità di punteggio per alcune operazioni, viene verificato attraverso la presenza dell'informazione nella sezione Manodopera (che utilizza un'interoperabilità con l'INPS) del fascicolo aziendale aggiornato dai CAA.

4.2.2 Formazione delle graduatorie

La Direzione regionale agricoltura prenderà atto dei punteggi e della collocazione delle domande in ordine secondo il paragrafo precedente.

Verrà svolta una preistruttoria delle domande di sostegno per verificare i requisiti mediante i controlli amministrativi possibili subito dopo la presentazione.

Per ogni azione/operazione verranno assegnati i punteggi derivanti dai criteri di selezione e verrà stilata la graduatoria regionale in base al punteggio totale conseguito da ciascuna domanda, dal più alto al più basso. A parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria applicando l'ordine di preferenza indicato alla base di ogni tabella dei criteri di selezione delle azioni/operazioni (Parte II).

Confrontate per ogni azione/operazione le risorse annuali del bando (quota parte della dotazione totale) con il montante degli importi richiesti dalle domande di sostegno (a seguito degli eventuali abbattimenti ai massimali della Misura 10), all'atto di approvazione della graduatoria verranno individuati i seguenti raggruppamenti:

- 1) domande "ammissibili e finanziabili" fino all'utilizzo delle risorse annuali disponibili;
- 2) domande "ammissibili ma non finanziabili", collocate in posizioni successive a quelle del gruppo precedente;
- 3) domande escluse per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità, domande quindi respinte, non ammesse con motivazione espressa.

Le domande la cui ammissibilità potrà essere meglio verificata nel corso dell'istruttoria, potranno essere assegnate "con riserva" ad uno dei raggruppamenti di cui sopra.

Le graduatorie saranno approvate in modo definitivo mediante determinazione dirigenziale entro 90 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento²⁷, e riporterà in allegato le categorie di domande descritte.

²⁷

vedere il paragrafo *Tempi per lo svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi* nella Parte V

4.2.3 Gestione delle graduatorie

A causa della connotazione degli impegni agro-climatico-ambientali, legati alla stagionalità degli interventi agronomici, non è prevista la ridefinizione delle domande finanziabili in base a minori utilizzi di risorse risultanti dalle verifiche istruttorie. Pertanto non sono previsti scorrimenti delle graduatorie. Eventuali economie delle risorse destinate al presente bando potranno essere utilizzate per ulteriori bandi in anni successivi.

4.3 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo.

Le domande individuate come "ammissibili e finanziabili" nell'atto di approvazione della graduatoria saranno introdotte ai controlli amministrativi del sistema integrato di gestione e controllo.

Le domande dei gruppi 2) e 3) di cui al par. 4.2.2 ("ammissibili ma non finanziabili" e "non ammissibili") non saranno istruite.

Gli Uffici istruttori effettueranno le istruttorie delle domande di pagamento secondo gli scaglioni comunicati dall'ARPEA.

In fase istruttoria gli Enti delegati verificheranno ulteriormente l'ammissibilità delle domande in base ai criteri esistenti per azione/operazione, nonché eventuali punteggi autodichiarati.

4.3.1 Principi generali dei controlli

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- A) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- B) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- C) I criteri e le norme in materia di condizionalità. I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, le domande di sostegno e/o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci²⁸.

Le domande di sostegno e pagamento del primo anno di impegno e le domande di pagamento degli anni successivi sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

4.3.2 Controlli amministrativi²⁹

²⁸ Art. 59 del Reg. UE 1306/2013

²⁹ I controlli amministrativi sono disciplinati dagli artt 28 e 29 del reg. (UE) 809/2014 e dall'art. 74 del reg. (UE) 1306/2013

Il 100% delle domande di aiuto sono sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo ad esempio sull'ammissibilità delle superfici.

Per una descrizione dettagliata dei controlli amministrativi si rinvia al Manuale delle procedure controlli e sanzioni delle Misure SIGC PSR 2014-2020 approvato con Determinazione dell'ARPEA n. 159 dell'11.08.2016 e s.m.i.

4.3.3 Controlli in loco³⁰

Come previsto dalla regolamentazione comunitaria, il controllo in loco riguarda almeno il 5% delle domande, escluse quelle individuate come non ricevibili, non ammissibili o ammissibili ma non finanziabili.

Per le misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le parcelle agricole e i terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi sono definiti dall'ARPEA.

I controlli in loco possono essere preceduti da un *preavviso*, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e/o alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.³¹

Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa dell'Unione europea. Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario.

Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento in conformità all'articolo 40 del reg. (UE) 809/2014.

Per ciò che concerne i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le parcelle agricole e i terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Sono anche previsti controlli in loco sul rispetto della "*condizionalità*", che riguardano l'intera azienda e non soltanto le superfici richieste a premio. L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del reg. (UE) 1306/2013. Le regole di condizionalità vengono specificate a livello nazionale e regionale (cfr par. 1.9).

Per ulteriori dettagli si rinvia al Manuale delle procedure controlli e sanzioni delle Misure SIGC PSR 2014-2020 di ARPEA e approvato con Determinazione dell'ARPEA n. 159 dell'11.08.2016 e s.m.i. e alle disposizioni emanate da ARPEA e direttamente consultabili sul suo sito.

³⁰ I controlli in loco sono disciplinati dalla sezione 2 (artt. 37-41) del reg. (UE) 809/2014

³¹ Articolo 25 del reg. (UE) 809/2014

4.3.4 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

I controlli sulle dichiarazioni rese nelle domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” e s.m.i.

4.3.5 Esiti dei controlli

I controlli possono avere esito positivo o evidenziare irregolarità.

Le tipologie di irregolarità e le relative conseguenze derivano da:

- norme dell’Unione europea, quali: il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, il regolamento (UE) n. 809/2014 che reca modalità di applicazione di questo e il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i. che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- norme nazionali: decreto ministeriale del 10/3/2020 (GU n. 113 Suppl.ord. n. 18 del 4/5/2020): <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale>> ;
- norme regionali: Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 e s.m.i. , avente per oggetto <<PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell’8 febbraio 2016>>; successivi provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali) per le operazioni della Misura 10, in particolare:
 - determinazione dirigenziale n. 829 del 10.08.2017 per le operazione 10.1.2, 10.1.4 e 10.1.7;
 - determinazione dirigenziale n. 889 del 5.09.2017 relativa a impegni facoltativi delle Operazioni 10.1.1 e 10.1.3 integrata dalla DD n.1313 del 18.12.2017;
 - determinazione dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017 relativa a attività minima, mantenimento della superficie agricola e requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
 - determinazione dirigenziale n. 534 del 11.05.2018 relativa a disposizione per le Operazioni 10.1.6, 10.1.8 e 10.1.9;
 - determinazione dirigenziale n. 764 del 17.07.2018 relativa alle Operazioni 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5 e 10.1.7;
 - determinazione dirigenziale n. 629 del 14.6.2019 relativa a disposizioni per le Misure 10 e 11
 - determinazione dirigenziale n. 1 del 9.01.2020 relativa alle Operazioni 10.1.3 e 10.15

Le irregolarità sono essenzialmente di due tipi:

a) mancato rispetto:

- delle condizioni di ammissibilità,
- degli impegni di misura e degli impegni pertinenti di condizionalità,
- della condizionalità,
- dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari,
- dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima;

b) differenza di superficie tra quanto dichiarato in domanda e quanto accertato in fase di controllo e differenza tra il numero degli animali dichiarato in domanda ed il numero degli animali accertato in fase di controllo.

a) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni o di altri obblighi

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene rifiutato o revocato. L'art. citato stabilisce:

- ✓ il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.
- ✓ il sostegno richiesto è rifiutato, integralmente (ossia si esercita l'esclusione) o parzialmente (ossia viene ridotto), o revocato, in tutto o in parte, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti:
 - impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure
 - se pertinente, altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

I criteri generali della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei *criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi* sono indicati dal DM 2588 del 10/3/2020. Sulla base dei criteri regionali definiti dalla DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 e s.m.i. vengono definite con determinazioni dirigenziali le riduzioni, esclusioni, rifiuti, revoche, ecc. per le singole operazioni/azioni.

In caso di mancato rispetto delle regole di *condizionalità* l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione, secondo quanto previsto dal DM 2588 del 10/3/2020.

b) Difformità di superficie e difformità del numero di animali

Per quanto riguarda le difformità nelle dichiarazioni delle *superfici*, quali:

- mancata dichiarazione di tutte le superfici
- superficie dichiarata inferiore alla superficie accertata con qualunque tipo di controllo
- superficie dichiarata superiore alla superficie accertata

e la *difformità nel numero di animali* dichiarati e i loro effetti sugli importi dei premi, le conseguenze sono disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e riportate nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per le Misure SIGC dell'ARPEA.

Per ulteriori dettagli relativi alle procedure di istruttoria e controllo relative alle domande di pagamento si rinvia al Manuale delle procedure controlli e sanzioni delle Misure SIGC PSR 2014-2020 dell'ARPEA, disponibile al link:

https://www.arpea.piemonte.it/pagina19961_misure-sigc.html

Clausola di elusione

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici.³²

4.3.6 Verbale di istruttoria

A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria che è un atto interno al procedimento amministrativo della Pubblica Amministrazione, contenente la proposta di esito, che può essere:

- positivo;
- parzialmente positivo, con le relative motivazioni;
- negativo, con le relative motivazioni.

Lo svolgimento e l'esito dell'istruttoria vengono riportati nel verbale di istruttoria sotto forma di check list nel sistema informativo.

Il responsabile del procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo (vale a dire un provvedimento che preveda parziale rigetto della domanda), comunica all'interessato le ragioni ostative all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha facoltà di presentare osservazioni scritte (controdeduzioni), eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui sopra sospende i termini di conclusione del procedimento amministrativo che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza di esse, dalla scadenza del termine indicato per concludersi entro i 30 giorni successivi. Nella motivazione del provvedimento finale è data ragione del mancato o soltanto parziale accoglimento delle osservazioni dell'interessato.

4.3.7 Chiusura delle istruttorie delle domande di pagamento

L'esito dell'istruttoria, a cura del Responsabile del procedimento, viene comunicato al titolare della domanda via PEC inviata tramite il sistema informativo dedicato. Se l'istruttoria è positiva o parzialmente positiva viene trasmessa la comunicazione chiusura esito istruttoria.

Per ogni altro dettaglio relativo alle procedure di istruttoria e controllo relative alle domande di pagamento rinvia al già citato Manuale delle procedure controlli e sanzioni delle Misure SIGC PSR 2014-2020 dell'ARPEA.

4.4 REQUISITI E MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità Europea vengono effettuati dall'ARPEA esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali indicati dai beneficiari nella domanda e agli stessi intestati.

Per le misure dello sviluppo rurale soggette al sistema integrato di gestione e controllo (inclusa la misura 11), una volta ultimati tutti i controlli amministrativi entro il 30 novembre possono essere versati anticipi fino al 75% (salvo eventuali deroghe) per il sostegno concesso dalle misure dello sviluppo rurale cui si applica il sistema integrato di gestione e controllo (tra cui l'articolo 29 del reg. (UE) 1305/2013, ossia la misura 11). Questa fase viene svolta dall'Arpea.

³²

Articolo 60 del reg. (UE) 1306/2013

I saldi potranno essere versati al termine delle istruttorie (e di tutti i controlli previsti) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 1306/2013 e s.m.i .

Gli uffici istruttori propongono all'ARPEA gli elenchi di liquidazione relativi ai saldi e ai pagamenti in un'unica soluzione.

4.5 SANZIONI NAZIONALI

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) e successive modifiche e integrazioni, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640bis del codice penale, chiunque abbia ottenuto indebito percepimento mediante l'esposizione di dati o notizie falsi al fine di ottenere il vantaggio economico per sé o per altri a carico totale o parziale del FEASR è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di seguito illustrata.

Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni: a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito; b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito; c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito; d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito.

PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

5.1 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

La partecipazione al procedimento amministrativo è normata dal Capo IV della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (articoli da 15 a 21). Le comunicazioni sull'avvio del procedimento sono da effettuarsi ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenirvi (art. 15, comma 1). Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014 se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

A tale proposito si precisa che il procedimento "Approvazione della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili e dell'elenco delle domande di sostegno non ammissibili presentate nell'ambito delle operazioni della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020" inizierà il giorno successivo alla scadenza per la presentazione tardiva delle domande di sostegno e il suo avvio verrà comunicato con pubblicazione massiva dell'avvio negli *Annunci legali* del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

5.2 TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della DGR n. 10-396 del 18 ottobre 2019 avente per oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione (ecc.)", i tempi per lo svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi che riguardano le domande di sostegno (e di pagamento) sono i seguenti:

- la valutazione dell'ammissibilità e non ammissibilità delle domande di sostegno avverrà **entro 90 giorni** dall'avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo (10/7/2020) per la presentazione delle domande consentito dal bando.

Provvedimento finale: determinazione dirigenziale che approva la graduatoria delle domande ammissibili. La pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte assume valore di notifica alle aziende collocate nella medesima graduatoria.

Responsabile del procedimento: Dirigente *pro tempore* del Settore regionale Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

Per la definizione dei tempi di svolgimento delle fasi istruttorie relative alle domande di pagamento la competenza è in capo all'ARPEA.

5.3 PUBBLICAZIONI PREVISTE

- Determinazione dirigenziale di approvazione del bando e determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili, pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte (anche on line nella sezione Notizie del Programma di sviluppo rurale (FEASR) <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr>, nel sito web dei bandi in Amministrazione trasparente <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte> con aggiornamenti periodici);
- I termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione agricoltura con aggiornamenti periodici sul sito web in Amministrazione trasparente <http://trasparenza.regione.piemonte.it/monitoraggio-tempi-procedimentali>

5.4 RIESAMI/RICORSI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 74, par. 3) prevede che gli Stati membri garantiscano l'adozione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei). Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis. della legge 241/1990, l'ufficio istruttore che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale)
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti saturata ovvero l'indirizzo pec non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.³³

5.5 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679

A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

I dati personali forniti alla Regione Piemonte o all'ARPEA sono trattati ai sensi del regolamento citato, anche denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR si informa che:

- I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA.

³³

Cfr paragrafo 15.1.2.2 Disposizioni per l'esame dei reclami del PSR 2014-2020

- Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 vigente per la Regione Piemonte.
- I dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell'espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell'erogazione di contributi o premi.
- L'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- **Contitolari del trattamento** dei dati personali sono la Giunta regionale e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Direttore della Direzione Agricoltura; i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale sono dpo@regione.piemonte.it , Piazza Castello 165, 10121 Torino, del Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA sono dpo@cert.arpea.piemonte.it , Via Bogino 23, 10121 Torino;
- i Responsabili (esterni) del trattamento sono i Centri autorizzati dell'assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte; i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati ;
- i dati dei titolari di domanda potranno essere comunicati al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAF), al Ministero dello Sviluppo economico (MISE), al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, alle istituzioni competenti dell'Unione Europea, all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali dei titolari di domanda , utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale ,sono conservati finché la loro posizione sarà attiva nell'impresa o ente rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da loro attivati ;
- i dati personali di cui trattasi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I titolari di domande potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Viene presa visione dell'informativa privacy relativa ai procedimenti del PSR 2014-2020 ad ogni accesso al link www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti

5.6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.

Norme statali

- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020);
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA

- Manuale ARPEA PSR Misure SIGC Procedure controlli e sanzioni approvato mediante determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i.
https://www.arpea.piemonte.it/pagina19961_misure-sigc.html
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'ARPEA approvato con determinazione n. 351 del 10/12/2020.

Norme regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>

Atti regionali

- Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato con Decisione della Commissione (UE) C(2015)7456 del 28.10.2015 e recepito con DGR n. 29-2396 del 9.11.2015 e in ultimo con DGR n. 5 - 679 del 11 dicembre 2019, disponibile sul sito regionale al link:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020>

Misura 10:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m10-agroambiente>

- Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 avente per oggetto “PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell’8 febbraio 2016” (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 41 del 13/10/2016)

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/41/siste/00000096.htm>

- *Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per le operazioni:*

Determinazione dirigenziale n. 829 del 10.08.2017 relativa alle operazioni 10.1.2, 10.1.4 e 10.1.7;

Determinazione dirigenziale n. 889 del 5.09.2017 relativa a impegni facoltativi delle Operazioni 10.1.1 e 10.1.3 integrata dalla DD n.1313 del 18.12.2017;

Determinazione dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017 relativa a attività minima, mantenimento della superficie agricola e requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

Determinazione dirigenziale n. 534 del 11.05.2018 relativa a disposizione per le Operazioni 10.1.6, 10.1.8 e 10.1.9;

Determinazione dirigenziale n. 764 del 17.07.2018 relativa alle Operazioni 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5 e 10.1.7;

Determinazione dirigenziale n. 629 del 14.6.2019 relativa a disposizioni per le Misure 10 e 11;

Determinazione dirigenziale n. 1 del 9.01.2020 relativa alle Operazioni 10.1.3 e 10.15;

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m10-agroambiente/sottomisura-101-impegni-agro-climatico-ambientali>

- *Disposizioni in materia di condizionalità*

Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2020, n. 13-1620 Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020. Revoca della D.G.R. n. 65-8974 del 16/5/2019.

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2020/28/suppo5/index.htm>

Pubblicazioni editoriali e materiale informativo PSR

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/comunicazione-psr/pubblicazioni-editoriali-materiale-informativo-psr>

Nell’ambito del PAN:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan>

5.7 CONTATTI

E’ possibile richiedere informazioni tramite e-mail a:

infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure psr@regione.piemonte.it

Può essere consultato un servizio telefonico per informazioni amministrative in materia di agricoltura, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30

(festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444 (gratuito da telefono fisso e mobile). E' anche possibile inviare una e-mail a: 800333444@regione.piemonte.it

Nel caso di problemi per la gestione delle password di accesso (anagrafe agricola) è possibile contattare il numero verde 800-450900.

L'Assistenza applicativa ai Procedimenti del PSR 2014/2020 è fornita al numero 011 0824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 18.00, festivi esclusi.